

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

110^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 21 DICEMBRE 1996

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del presidente MANCINO
e della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	DISEGNI DI LEGGE	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	5	Discussione e approvazione:	
SULL'ORDINE DEI LAVORI		<i>(1902) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>	
PRESIDENTE	6	PRESIDENTE	Pag. 8 e passim
SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	6	* LO CURZIO (<i>PPI</i>), relatore	9 e passim
PER IL RIPRISTINO DELLA «SALA COPPIA» PER I SENATORI		SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	12 e passim
PRESIDENTE	6	* CASTELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	13
* NOVI (<i>Forza Italia</i>)	6	TERRACINI (<i>Forza Italia</i>)	16
SULLA LETTURA DEL PROCESSO VERBALE. SULL'APERTURA SERALE DEI PALAZZI E DEGLI UFFICI DEL SENATO		* BORNACIN (<i>AN</i>)	18
PRESIDENTE	7, 8	SMURAGLIA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	20
* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	7	D'ONOFRIO (<i>CCD</i>)	22
SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	7, 8	* SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione	23, 83
		Cò (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	81
		D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	82, 84
		Verifiche del numero legale	12, 84, 85

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:

(1909) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000* (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 85 e <i>passim</i>
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	86
Verifica del numero legale	88

Discussione e approvazione:

(1909) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000* (Approvato dalla Camera dei deputati)

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

* PETRUCCIOLI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ..	89
RONCHI, ministro dell'ambiente	89

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA. SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	90
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1909. Discussione sulla questione di fiducia:

SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	90, 113
* GRILLO (Forza Italia)	93
DE LUCA Athos (Verdi-L'Ulivo)	96
* DEBENEDETTI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	98
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	99
FALOMI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	100
* FOLLONI (CDU)	101
* BONATESTA (AN)	102
* LO CURZIO (PPI)	102
MACERATINI (AN)	103
* MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital.)	103
RIGO (Misto)	105
D'ONOFRIO (CCD)	106
BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	106
Votazione nominale con appello	113

Seguito della discussione e approvazione:

(1541-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti*

per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 143
------------------	----------

MOZIONI

Per la discussione di una mozione sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici:

PRESIDENTE	145
CAPONI (Rifond. Com.-Progr.)	144

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541-B:

* PETRUCCIOLI (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ..	217, 218, 221
* MACCANICO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	217, 220, 221
* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	218, 219
* FOLLONI (CDU)	219
* ELIA (PPI)	220
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	221, 225, 227
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	221 e <i>passim</i>

Rinvio in Commissione:

(1842) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione:*

* ELIA (PPI)	228
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	228
Verifica del numero legale	228

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

* SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	229
-----------------------------------	-----

PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE

PRESIDENTE	229
------------------	-----

Commissioni permanenti

Convocazione	230
--------------------	-----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 1996 .

230

ALLEGATO

RELAZIONE DEL SENATORE LO CURZIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1902	Pag. 231
INTERVENTO DEL SENATORE BONATESTA NELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA POSTA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1909	237
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ...	240
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA	
Composizione dell'elenco dei sostituti ...	248
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
Trasmissione e deferimento	248

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	Pag. 248
Trasmissione dalla Camera dei deputati ..	249
Annunzio di presentazione	249
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	250

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	250, 251, 253
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	265
Ritiro di interrogazioni	265

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernasconi, Bettoni Brandani, Bo, Bruno Ganeri, Caruso Luigi, Crippa, Daniele Gal-di, De Luca Michele, De Martino Francesco, Dondeynaz, Fanfani, Gualtieri, Loreto, Manzi, Meloni, Pinggera, Rocchi, Thaler Hausserhofer.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sull'ordine dei lavori

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, volevo solo far rilevare che l'8ª Commissione permanente ha iniziato il dibattito sul decreto-legge relativo al Giubileo; la conversione in legge di questo stesso decreto-legge è anche all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Non mi risulta, però, che siano decorsi i termini di cui all'articolo 78 del nostro Regolamento per la conferma in Aula della decisione assunta, questa notte, dalla 1ª Commissione permanente in ordine ai requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, così come non vi è traccia nell'ordine del giorno della votazione in ordine a questa procedura.

Chiedo, quindi, come mai sia stato posto in discussione presso l'8ª Commissione permanente e inserito all'ordine del giorno dell'Aula questo decreto-legge senza appunto che si sia preliminarmente espletata la procedura di cui all'articolo 78 del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le ricordo che in ordine ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge è stata già inserita all'ordine del giorno la deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 (sottolineo le parole: «comma 3»), del Regolamento.

Per il ripristino della «Sala copia» per i senatori

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, come lei sa, ogni senatore «costa», per quanto riguarda i servizi e tutti gli adempimenti inerenti all'attività di parlamentare, 1.200.000.000 all'anno.

Questa mattina abbiamo appreso che l'ufficio copie è stato smantellato; un servizio che poteva essere proficuamente utilizzato da noi parlamentari nel corso dei lavori d'Aula è stato, come ho detto, smantellato.

Le chiedo pertanto di intervenire immediatamente per fare in modo che questo Ufficio, che rendeva un servizio non eccessivamente costoso, venga ripristinato, anche perchè qui, invece di semplificare la vita ai parlamentari, la rendiamo sempre più difficile. Le chiedo – ripeto – di intervenire in favore dell'immediato ripristino dell'ufficio copie.

PRESIDENTE. Senatore Novi, oggi si riunisce il Consiglio di Presidenza, pertanto accerterò la situazione e porrò il problema in tale sede.

Sulla lettura del processo verbale.

Sull'apertura serale dei palazzi e degli uffici del Senato

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, all'inizio di seduta è stato letto ed approvato il verbale della seduta antimeridiana di ieri. Mi pare che invece non sia stato letto ed eventualmente approvato, il verbale della seduta pomeridiana di ieri. Io avrei necessità di intervenire proprio sul processo verbale di questa seconda seduta.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, mi scusi se la interrompo: è dall'inizio della legislatura che i processi verbali delle sedute antimeridiane vengono letti ed approvati nelle sedute antimeridiane e i processi verbali delle sedute pomeridiane vengono letti ed approvati nelle sedute pomeridiane. Dunque, il verbale della seduta pomeridiana di ieri, secondo questa prassi, verrà letto – ed eventualmente approvato – nella seduta pomeridiana di oggi, se vi sarà.

PREIONI. Signor Presidente, io chiedo che, a partire dal 1997, quindi con l'inizio del nuovo anno, si cambi questa prassi. Del resto, io già dispongo del Resoconto stenografico della seduta di ieri pomeriggio e quindi non vedo perchè non si possa, fin da ora leggere, discutere e approvare un processo verbale sintetico della seduta pomeridiana di ieri.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, quello che lei ha in mano non è un processo verbale, ma solo un resoconto, che è cosa molto diversa. Comunque il problema verrà posto nella Giunta per il Regolamento.

PREIONI. Ma il Resoconto si può trasformare nel verbale della seduta, non vedo perchè ci debba essere una verbalizzazione distinta e sommaria dal momento che si dispone di una verbalizzazione estremamente dettagliata e, credo, abbastanza fedele delle dichiarazioni rese nel corso della seduta.

Quindi io credo che si debba usare la resocontazione stenografica, che del resto è richiamata dall'articolo 60, comma 5, del Regolamento e pertanto è documento che può benissimo essere posto alla base di una discussione e di una deliberazione circa le dichiarazioni rese nella seduta precedente. Io chiedo dunque che, a partire dal 1° gennaio 1997, il Resoconto stenografico venga letto in Aula, discusso e approvato.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Speroni?

SPERONI. Per un inciso su questo argomento. Se per caso decidessimo di riunirci solo al mattino, il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri non verrebbe mai approvato?

PRESIDENTE. Non è così.

SPERONI. Eppure lei ha detto che i processi verbali delle sedute antimeridiane vengono letti nelle sedute antimeridiane e così via.

PRESIDENTE. Si dà il caso che non ci riuniamo solo al mattino.

SPERONI. Potrebbe anche succedere: mi ricordo, ad esempio, che nella XI legislatura le sedute di Aula si tenevano quasi esclusivamente di mattina.

Vorrei poi riallacciarmi all'intervento del collega Novi, per quanto riguarda la funzionalità dei servizi. Ieri sera i lavori della 1ª Commissione si sono protratti fino a mezzanotte (forse perchè, imitando la Camera dei deputati, anche qui si va oltre una certa ora), però tutti i servizi del Senato non erano in funzione: era chiusa la *buvette*, erano soprattutto chiusi gli uffici; cioè, terminata la seduta, prima di tutto ho trovato una sola uscita, che nel mio caso è dalla parte opposta a quella in cui ho il mio ufficio, e poi non ho potuto accedere al mio ufficio per ritirare alcuni oggetti personali, perchè, tassativamente, alle ore 22 è stato chiuso.

Chiedo che sia posta all'attenzione del Consiglio di Presidenza, che lei appunto ha annunciato si riunirà in data odierna, la questione, nel senso che, se anche una sola Commissione si riunisce oltre l'orario normale, sia previsto che i membri di quella Commissione possano accedere non solo ai servizi del Senato, ma al proprio ufficio, dove magari uno, tanto per dire una banalità, potrebbe avere lasciato la valigetta con le chiavi di casa, e non è detto quindi che per questo debba dormire sotto i ponti di Roma...

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Speroni, in questo caso lei potrà essere ospite a casa mia, ne sarei onorato. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Forza Italia*).

SPERONI. Però se lei per caso ha la casa chiusa io non so cosa posso fare. Penso sia opportuno, in questo caso, lasciare gli uffici aperti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1902) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lo Curzio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

* LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento impegna il Senato, in un momento delicato della vita politica del nostro paese, al completamento dell'*iter* legislativo di un decreto-legge che pare sia stato reiterato per ben 28 volte. Mi auguro pertanto che, oggi, finalmente, si possa superare questa anomala circostanza.

Il presente provvedimento mira a regolare, armonizzare e definire criteri, metodi e strutture dell'intera marineria italiana, non solo di quella portuale; un provvedimento che viene da lontano, onorevoli colleghi, perchè la tradizione marinara fa parte della storia, della civiltà e del nostro progresso.

Il nostro paese infatti deve alla marineria italiana per più di una metà il suo progresso, la sua civiltà democratica, operativa e lavorativa; molto dobbiamo alla storia dei nostri navigatori, a uomini di mare come Marco Polo, come Ugonotto Usodimare...

SPERONI. Antoniotto Usodimare!

LO CURZIO. ...come Nicoloso da Rocco o Cristoforo Colombo...

PRESIDENTE. Senatore Lo Curzio, mi perdoni: Nicoloso da Recco e non da Rocco. (*Ilarità del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

LO CURZIO. ...da Recco, certo, che molti hanno dimenticato.

Se è vero che questa civiltà ci appartiene, questa legge dovrà essere finalmente varata e ad essa andrà data applicazione con rapidità ed impegno. Essa coinvolge non solo il Ministero dei trasporti e della navigazione, ma l'intero Governo, essendo stata predisposta di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, della funzione pubblica e gli affari regionali, della solidarietà sociale, della sanità e infine delle risorse agricole, alimentari e forestali. Un provvedimento dalle multiformi prospettive che studia e regola gli aspetti tecnici dei vari fenomeni della marineria italiana ed europea. La visibilità di questo Parlamento, sia della Camera che del Senato, emerge dalle sue proposte e dalle varie iniziative: quindi, da questa legge, dinamica e riformatrice, si misura il futuro della portualità, della cantieristica e dell'armatorialità. Questo provvedimento porta questo sistema a trovare soluzioni occupazionali, sociali, ordinamentali oltre all'ammodernamento tecnologico per la salvaguardia delle vite umane a mare e nelle adiacenze dei porti; infine, esso attribuisce e distingue le competenze tra autorità marittima ed autorità portuale.

Questo disegno di legge prevede principalmente interventi di sostegno occupazionale nei settori armatoriale e portuale, soprattutto attraver-

so gli strumenti del prepensionamento anticipato e del bilancio di integrazione salariale. Viene prorogato infatti di tre mesi, dal 31 dicembre 1996 al 31 marzo 1997, il termine per la concessione dei pensionamenti anticipati già previsti, nonché di quelli di nuova istituzione, e si autorizzano rispettivamente gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ad adottare provvedimenti volti a favorire l'esodo volontario del personale che non accede al prepensionamento. Inoltre, si consente la concessione di benefici economici in favore dei lavoratori che intendono costituirsi in società cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali.

Il provvedimento reca poi una serie di modifiche in materia di servizio relativo alla escavazione dei porti, composizione del comitato portuale, personale delle organizzazioni delle compagnie e dei gruppi portuali ed in materia di tassazione portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate.

Un emendamento, approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 2, integra l'articolo 6 della legge di riforma dei porti, escludendo l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 3 febbraio 1993 all'autorità portuale, con cui è stato ridisegnato l'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche e sono state innovate sia le fonti di disciplina che le regole di Governo dell'impiego pubblico. Un'altra modifica, introdotta dall'altro ramo del Parlamento, è quella relativa alla soppressione, fra i compiti del Presidente dell'autorità portuale, dell'espressione di un parere al capo di compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative ai servizi di rimorchio marittimo. A tale proposito, vorrei evidenziare che la disciplina relativa all'erogazione di servizi di pilotaggio ed altri servizi tecnico-nautici è stabilita d'intesa fra l'autorità marittima e l'autorità portuale nei porti sede di quest'ultima; in difetto di accordo, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione. A norma dell'articolo 95 del codice della navigazione, le disposizioni sull'esercizio del pilotaggio sono stabilite, sentite le associazioni nazionali unitarie rappresentative dei piloti e degli utenti del servizio, con regolamenti locali, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Le relative tariffe vengono stabilite, quindi, d'intesa tra autorità marittima ed autorità portuale. Il decreto-legge in esame dispone anche l'incremento del contributo statale a favore del Centro internazionale radio-medico, che svolge istituzionalmente un'attività assistenziale in favore dei marittimi di tutto il mondo per la salvaguardia della vita umana in mare.

Contiene, inoltre, disposizioni relative al tasso di interesse da applicare per l'accensione di mutui diretti a finanziare interventi di ristrutturazione e di razionalizzazione delle imprese metalmeccaniche. Vengono pertanto autorizzate spese in favore delle società di navigazione, esercenti linee marittime sovvenzionate, tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

Dispone, poi, l'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità da diporto possedute dalle associazioni di volontariato ed utilizzate per finalità di assistenza e di soccorso. Consente quindi di utilizzare per gli anni 1995, 1996 e 1997 somme già stanziare per fi-

nanziare una serie di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento del porto di Ancona.

Contiene ancora disposizioni in materia di demanio marittimo ad uso turistico e ricreativo e di barriere architettoniche degli impianti di balneazione. Consente l'utilizzazione di una serie di stanziamenti iscritti in alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tali stanziamenti riguardano, tra l'altro, interventi nel settore della cantieristica e dell'armatoria. Un punto essenziale è poi l'istituzione di un titolo professionale specifico per la conduzione delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, sia per la navigazione nelle acque marittime che per quella nelle acque interne, e la fissazione dei requisiti per il suo conseguimento.

Autorizza la spesa per la realizzazione, nell'ambito del piano triennale per l'informatica integrato dal piano 1996-1998, di un sistema di informatizzazione del settore della navigazione marittima da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione. Autorizza il rimborso dei maggiori costi sopportati dai vari vettori aerei a causa dell'imposizione di oneri di servizio pubblico, volti a garantire adeguati collegamenti aerei con aree disagiate, come la linea fra Palermo, Pantelleria e Lampedusa.

Contiene norme dirette ad assicurare il completamento di interventi previsti nel settore a sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale.

Modifica, infine, alcuni articoli - e ho concluso - del codice della navigazione, al fine di snellire lo svolgimento della formalità concernente il traffico marittimo attraverso l'utilizzo di tecniche di trasmissione.

Onorevoli colleghi, credo che questo provvedimento sottolinei un aspetto fondamentale: quello, come dicevo all'inizio, della civiltà e del decoro nell'ambito dell'attività portuale, ma soprattutto della civiltà democratica dei nostri lavoratori marittimi, i quali hanno contribuito a dare prestigio e dignità a questo paese.

Ritengo che il decreto al nostro esame, che sta per essere convertito in legge, in questo momento politico, dia anche visibilità alla capacità e competenza di questo Governo, e questo al di là delle illusioni e degli impedimenti che possono provenire da parte dell'opposizione, anche perchè credo che un'opposizione corretta ed intelligente, quando valuti l'opportunità di convertire in legge un provvedimento, debba inchinarsi di fronte alle iniziative che questo Governo sta portando avanti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'8ª Commissione, di cui faccio parte, e che mi ha incaricato di relazionare su questo delicato argomento, è lieta di aver svolto un lavoro con tanto prestigio e tanta dignità democratica e legislativa. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lo Curzio, per la sua relazione molto puntuale. La autorizzo a presentare un'integrazione scritta per la pubblicazione in allegato ai Resoconti odierni.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei sollevare la questione pregiudiziale, di cui all'articolo 93 del Regolamento, perchè il decreto al nostro esame, nonostante la preziosa relazione, non ci convince.

Ad esempio, non ho trovato traccia al suo interno del canale navigabile da Venezia alla Mongolia che il grande navigatore Marco Polo avrebbe percorso.

Penso perciò che, al fine di svolgere i necessari approfondimenti, sia opportuno che esso non sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, mi perdoni, Marco Polo non è mai arrivato in Mongolia; vi è arrivato, duecento anni prima di lui, Guglielmo Robruquis. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

SPERONI. Va bene, errore per errore, ma Marco Polo, una delle poche volte che è andato per mare, è stato catturato ed è finito in galera.

TAVIANI. Marco Polo arrivò per terra ma navigò lungamente in questi mari. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Lega Nord-Per la Padania indipendente e Rinnovamento italiano).*

Verifica del numero legale

SPERONI. Signor Presidente, chiedo allora che sia preventivamente accertata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1902

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dal senatore Speroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, colleghi, ho apprezzato, sotto certi punti di vista, le alte, e alcune volte commosse, parole del relatore, però, più prosaicamente, tenterò di fare un riassunto, visto dall'altra parte, di questo decreto che, come lo stesso relatore ha prima sottolineato, è ormai quasi secolare, in quanto non è stato ancora appurato se le reiterate razioni sono state 28 o 25: ma, evidentemente, questo ha poca importanza.

Il presente decreto va ad inserirsi su una materia che, per certi versi, ha prodotto devastanti conseguenze per l'intero sistema paese. Mi riferisco al monopolio che le compagnie portuali hanno avuto per secoli sui porti italiani. Come tutti sappiamo, fino all'avvento della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in ogni porto italiano vi era una compagnia di operatori portuali, i quali erano gli unici ad avere il diritto di movimentare le merci, caricandole e scaricandole sulle navi. Come ogni monopolio, detto sistema di mercato ha comportato conseguenze nefaste per il paese. Vorrei ricordare che, negli anni '50, Genova era uno dei più importanti porti europei: era infatti il secondo porto del Mediterraneo dopo quello di Marsiglia e movimentava un numero incalcolabile di navi. Ebbene, il modo di operare della compagnia unica dei lavoratori portuali genovesi, così come quello di altre compagnie uniche presenti in altri porti, ha fatto sì che i porti naturali del Nord o dell'Italia in generale diventassero quelli del Nord d'Europa.

È noto infatti che la maggior parte delle merci, ancora oggi movimentate da e per la Padania, passa da Rotterdam e da Anversa, con un danno economico incalcolabile.

Pensate all'assurdità derivante dal fatto che noi, operatori della Padania, per poter inviare le nostre merci in tutto il mondo, siamo costretti ad imbarcarle a Rotterdam o ad Anversa e non a Genova, che fa anch'essa parte della Padania. Questo è uno dei tanti esempi circa il modo con cui le compagnie di origine rossa hanno operato, sul quale si può meditare per capire quello che succede quando una mentalità monopolista e statalista fa premio su operazioni di carattere liberista, nelle quali prevale il mercato.

Nel 1994 si è creata una situazione abbastanza anomala perchè è stata approvata, con la già citata legge n. 84, la riforma del sistema portuale. L'anomalia stava nel fatto che, mentre alla Camera dei deputati si discuteva su questa riforma, al Senato venivano esaminati decreti-legge che si occupavano della stessa materia e uno di quei decreti è proprio quello che stiamo ora esaminando. Questa anomalia rischia ora di essere sanata in quanto finalmente questo decreto sarà approvato; credo, però, che vada denunciato il fatto che una legge di riforma esiste, buona o cattiva che sia, una legge che io giudico per certi versi non sufficiente, anche se, comunque, ha degli elementi di positività. Ebbene, andiamo con un decreto-legge - non con una legge, relatore Lo Curzio - a modificare una legge di riforma; a mio giudizio questa è una delle tante anomalie e illegalità che avvengono in questo Parlamento. Credo che i no-

stri padri costituzionali mai avrebbero immaginato che si arrivasse a tal punto, cioè a modificare una legge di riforma attraverso un decreto-legge; ma tant'è, purchè sia chiusa la partita, bisogna accettare anche questo.

Perchè questo decreto-legge contiene aspetti positivi? Perchè, comunque, va a mettere una parola definitiva su un processo di liberalizzazione all'interno dei porti. Finalmente le compagnie uniche non esistono più; finalmente è possibile anche per gli operatori privati entrare ed operare sulle banchine; è possibile per loro investire ed è, altresì, possibile lavorare quasi – e dico quasi – come in qualsiasi altra parte del mondo.

Abbiamo già visto gli effetti positivi. A Genova, infatti, il movimento di merci è tornato ad aumentare così come in altri porti italiani; ci si è salvati dalla morte, a cui sembrava che alcuni nostri porti fossero destinati proprio per via di questa specie di piovra che li soffocava; pertanto è nei fatti che alcuni aspetti positivi ci sono e che alcuni traguardi sono stati raggiunti. Come al solito, però, non si è avuto il coraggio di arrivare fino in fondo. Esistono ancora degli aspetti che invece non sono assolutamente da condividere, come ad esempio l'obbligo da parte degli operatori privati di non poter scegliere i lavoratori che essi gradiscono. Pensate a questo fatto, che sembra veramente una follia – e in quest'Aula sicuramente ci sono imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi – ossia se per la vostra attività, anzichè scegliere collaboratori da voi graditi, fosse invece lo Stato ad imporvi di andarli a scegliere attraverso delle liste, alle quali dovete assolutamente attingere per poter sviluppare il vostro lavoro e per utilizzare della manodopera.

Quello che, però, non ci convince soprattutto è un'altra volta il ricorso ai prepensionamenti. Proprio ieri in quest'Aula ho sentito da tante parti di questi banchi dire che era l'ultima volta che si ricorreva ai prepensionamenti; e io ho detto che non sarebbe stata l'ultima volta, ma l'ultima prima dell'ultima, la penultima o la terz'ultima. Infatti, dopo aver proclamato ciò, oggi siete qui in Aula a dire ancora che è l'ultima volta. Ma non sarà sicuramente l'ultima volta e ora non c'è nemmeno quella scusa abbastanza banale che ieri avete invocato. Abbiamo, infatti, sentito dire che, siccome in quel caso la legge prevede la irrevocabilità della richiesta di pensione, non si poteva cambiare la legge e questo, detto nell'Aula del Senato, era abbastanza ridicolo. Ebbene, nel caso odierno i termini per la richiesta di pensione sono stati prorogati al 31 marzo 1997 e quindi sono futuri. Almeno per coerenza con quanto affermato, questi termini non avrebbero dovuto essere prorogati e invece ciò è stato fatto, ma per chi? Per dei lavoratori assolutamente privilegiati, perchè – occorre dirlo con chiarezza – grazie ad una politica che non definisco per non usare termini troppo forti, anche in questo caso si sono create delle categorie assolutamente privilegiate. Vorrei sottolineare che, per quanto riguarda i lavoratori delle compagnie uniche, si dà il caso – credo unico – che un lavoratore viene retribuito in maniera molto vantaggiosa anche quando sta a casa a non fare nulla. Vorrei ricordare che c'è gente a Genova in pensione con otto milioni al mese. Questo è un altro punto che i tanti sindacalisti che siedono su questi banchi devo-

no andare a spiegare ai metalmeccanici che in questo momento stanno lottando per avere dei magri aumenti di salario: dovete dire loro che nel frattempo state approvando leggi per cui vi sarà gente che prenderà molti milioni al mese di pensione. Questo è assolutamente immorale.

Vorrei far notare l'ultimo spreco che si è verificato proprio pochi giorni fa. A Genova era stato costruito un bacino di carenaggio costato 100 miliardi (diconsi cento miliardi), mai utilizzato. In questi giorni esso è stato venduto per un milione di dollari, pari a 1 miliardo e 500 milioni. Questo è quello che avviene in Italia quando comandano le sinistre. (*Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*). È così, sarò bravo o non bravo, ma che vi piaccia o no questa è storia: acquistato per 100 miliardi e venduto senza essere stato mai utilizzato per 1 miliardo e mezzo. Sono soldi pagati da noi.

È chiaro che di fronte a questi fatti diciamo no. Riteniamo che anche questo sia un decreto immorale, anche se va a salvare comunque dei lavoratori, non tanto i nostri navigatori, senatore Lo Curzio, perchè i portuali di solito lavorano a terra. Tuttavia vi sono alcuni aspetti assolutamente immorali che non condividiamo affatto.

Un'altra cosa poco elegante in questo decreto-legge che mi preme segnalare è l'articolo 7, che prevede stanziamenti per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona. Io sono maligno, sono cattivo, sono un «rozzo leghista» come mi è stato detto ieri: mi viene subito da pensare che il relatore di questo provvedimento, alla Camera, è di Ancona. Guarda un po' che strano: sarà un caso, però mi pare poco elegante che sia stato introdotto questo articolo con un relatore proprio della città di Ancona.

Vi sono poi due articoli che non c'entrano nulla con la riforma dei porti. Specialmente l'incertezza in ordine alla definitiva conversione del decreto-legge, in particolare con riferimento all'articolo 11, ha determinato danni enormi per l'industria italiana. Ed è significativo di come molte volte questo Stato va a complicare la vita ai cittadini. L'articolo 10 poi prevede norme, a mio parere estremamente restrittive, per la conduzione delle imbarcazioni da diporto. È questo un mercato molto florido in Italia, anche per il fatto che abbiamo un mare molto bello, abbiamo la possibilità di «charterizzare» le imbarcazioni da diporto, abbiamo brezze favorevoli per sviluppare il diporto a vela. È giusto introdurre norme che facciano sì che il mercato non sia del tutto selvaggio, però mi pare che qui abbiamo esagerato un pochino. Se si fosse chiesto agli *skipper* di avere una congrua esperienza, ma non di più, avremmo potuto agevolare maggiormente questo mercato che, ripeto, in Italia potrebbe essere molto prospero, specialmente per le regioni del Sud. L'incremento di questa attività è un esempio di come il Sud possa sfruttare le sue magnifiche risorse naturali. Fra l'altro, è un'attività ecologica, è un'attività ad alto valore aggiunto, è una attività che non comporta alcuna controindicazione. Forse bisognava introdurre norme in qualche misura meno restrittive.

Termino dicendo con grande soddisfazione che finalmente avrà fine l'incertezza sulle norme di cui all'articolo 11. Inopinatamente scritto in piena stagione della nautica, ha bloccato per due anni il mercato deter-

minando danni enormi per gli operatori. Desidero ricordare che l'ultimo costruttore di fuoribordo europeo è padano e lavora ai piedi delle Alpi. Ebbene, abbiamo rischiato di ucciderlo grazie all'incompetenza che una volta di più il Governo ha dimostrato. Oggi finalmente questo problema si può chiudere.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi scusi se la interrompo. Devo annunziarle che il suo partito ha esaurito il tempo a disposizione.

CASTELLI. Ho finito, signor Presidente, stavo dicendo che ridiamo finalmente certezza agli operatori; il mercato può lavorare in un ambito più tranquillo e può programmare il proprio futuro.

Finalmente questa vicenda, che per certi versi è stata incresciosa ed ha avuto aspetti oscuri, si è chiusa. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione: è il nostro Gruppo che ha esaurito il tempo: il nostro partito ha ancora tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Benissimo, senatore Speroni.

È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, in questi giorni che ci avvicinano alla fine del 1996, a seguito degli accordi presi per la conversione in legge del decreto-legge sulle frequenze televisive, si è sbloccata la conversione di molti altri decreti-legge che erano fermi da troppo tempo ed erano stati reiterati molte volte.

È improvvisamente riapparso anche questo decreto-legge che reca misure urgenti (e sottolineo la parola «urgent») per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei con alcune isole minori.

L'altro ieri la Camera ci ha trasmesso l'ultimo testo, emendato, di questo decreto-legge: esso è divenuto ormai un grande contenitore di norme differenti da quelle che erano comprese nella prima versione del provvedimento, che risale al 19 ottobre 1992. Se vogliamo fare la storia di questo decreto-legge, aggiungerò che credo sia uno dei più anziani, ma non il più anziano. È stato emanato per la prima volta, come dicevo, il 19 ottobre 1992, cioè più di quattro anni fa. Solo la recente sentenza della Corte costituzionale ha indotto il Governo a percorrere quelle strade che avrebbe dovuto percorrere già da tempo e che ci vengono proposte in queste giornate prenatalizie nel corso delle quali, pur di guadagnare qualche ora, vengono sottoposti ai senatori commissari dell'8ª Commissione permanente testi incom-

prensibili quali quelli presentatici ieri, che il presidente Petruccioli ha giustamente rifiutato di discutere.

La gravità del fatto che questo decreto-legge ci venga sottoposto per la conversione dopo più di quattro anni dalla sua emanazione è evidente leggendo il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che prevede una trentina di atti di salvaguardia.

Lo scopo per cui il decreto-legge era stato emanato era soprattutto quello di favorire la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in impresa, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, allargando di 900 unità i soggetti beneficiari del prepensionamento. Purtroppo questa è una di quelle anomalie, tipiche del nostro paese, per cui il porto di Genova, che attualmente – come diceva poc'anzi il senatore Castelli – è in grande espansione, non può tornare ad utilizzare questi prepensionati perchè oramai hanno uno *status* giuridico diverso. Il provvedimento mirava inoltre a completare, nel tempo, il processo di adeguamento delle dotazioni degli enti portuali e delle aziende di mezzi meccanici e comprendeva inoltre agevolazioni e incentivi per favorire la creazione di società o cooperative di lavoratori portuali.

La vera novità di questa ennesima reiterazione è rappresentata dalla disciplina del lavoro portuale temporaneo mediante la sostituzione dell'articolo 17 della citata legge n. 84, del 1994 (che ha citato anche il collega Castelli).

Il nuovo testo si sforza, in attesa della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e dell'emanazione di norme sul lavoro interinale, di trovare una soluzione al problema delle variazioni prevedibili di manodopera. Mi soffermo solo su questo punto perchè costituisce l'unica vera novità: stabilendo una deroga all'articolo 1 della summenzionata legge n. 1369, si autorizzano le autorità marittime a concedere ad «imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità» a fornire mere prestazioni di manodopera a favore di altre imprese consorziate.

Noi rimproveriamo al Governo che queste norme, che dovranno essere comprese nella più volte annunciata legge-quadro, siano state inserite in questo «decreto contenitore». Per questa ragione e per il fatto che troppe normative sulla portualità sono state emanate senza seguire un discorso organico, Forza Italia non potrà concedere un voto favorevole al provvedimento; proprio per garantire gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, si asterrà per permettere quindi la conversione del decreto pur non condividendo il criterio dei finanziamenti a pioggia per le compagnie portuali.

Vorrei solo aggiungere una parola a quanto ha detto il senatore Castelli. Io sono nato e vivo a Genova: non mi sento uno della Padania, anche se sono ben lieto che gli utenti padani vengano a portare le loro merci a Genova o vengano a ritirarle; però la Padania è una entità legata al fiume, mentre a Genova più che alcuni ruscelli e torrenti non abbiamo. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bornacin. Ne ha facoltà.

* BORNACIN. Signor Presidente, colleghi senatori, innanzi tutto vorrei sottolineare, pur registrando la presenza del Sottosegretario, la mancanza del ministro Burlando: io credo che sarebbe stato importante che il ministro Burlando fosse stato presente questa mattina in Aula, nel momento in cui siamo in dirittura d'arrivo nel far diventar legge questo decreto; ciò non soltanto perchè di fatto, come dirò dopo, questa è la vera riforma portuale, ma anche perchè credo che il ministro Burlando, come Ministro genovese, qualche responsabilità nella situazione del porto di Genova ce l'abbia.

Fra le altre cose, devo dire che lo stesso relatore, fra Marco Polo e Cristoforo Colombo, è riuscito a ricordare che il decreto che stiamo esaminando è stato reiterato qualcosa come ben 28 volte e credo che questo sia l'esempio più lampante e più chiaro di come non si debba legiferare. Queste 28 reiterazioni la dicono lunga sulla validità di questo decreto e sui suoi effetti, tra l'altro in una materia importante come quella portuale. Una nazione con ben 8.000 chilometri di coste legifera sul sistema portuale, marittimo e cantieristico per decreto e non con una legge organica: è semplicemente stupefacente.

Il senatore Castelli in Commissione aveva detto che la terminologia di questo decreto è oscura e sostanzialmente da prima Repubblica; io dico che non soltanto il linguaggio, collega Castelli, è da prima Repubblica, ma anche il contenuto che oggi siamo costretti ad approvare sotto la pressione del «generale fretta», con la spada di Damocle sulla testa che, se il decreto non verrà approvato entro la giornata di oggi, decadrà, con tutte le conseguenze che credo si possano immaginare.

La storia di questo decreto n. 535 si richiama inevitabilmente alla riforma portuale di cui alla legge n. 84 del 1994. Noi fummo tra coloro che avversarono quella riforma portuale: sostenemmo allora che quel provvedimento era sbagliato e fummo facili profeti; credo che, in questi due anni, effetti positivi per la nostra portualità ne abbia sortiti pochini. Quella riforma finì con il privilegiare la salvaguardia della vecchia struttura organizzativa, creando nuova burocrazia e ripianando, guarda caso, i *deficit* di gestione pregressi delle compagnie dei lavoratori portuali e degli enti; e, si badi, noi non eravamo certo contrari ad una riforma del sistema portuale.

Siamo pienamente consapevoli che tra il 1970 e il 1980 l'Italia ha cercato di darsi, senza riuscirci, una riforma portuale, richiesta, tra l'altro, da una serie di fattori diversi. *In primis*, l'esplosione del traffico marittimo di interesse nazionale legato allo sviluppo del paese, la cui economia, tipicamente di trasformazione, importa via mare quasi tutte le materie prime e, sempre via mare, esporta il 55 per cento dei suoi prodotti. In secondo luogo, l'inadeguatezza stessa della normativa di settore, se è vero come è vero che era normata da un testo unico del 1885 (1885-1984: quasi cent'anni). Era evidente quindi la sfasatura dell'assetto istituzionale e della realtà operativa dei nostri porti rispetto alle esigenze e alle possibilità della moderna economia.

La riforma doveva mirare a rendere i nostri porti più efficienti e meno costosi nei confronti della concorrenza con l'estero. Per troppi anni il carattere di monopolio dovuto alla riserva di lavoro a favore delle

compagnie portuali (come ha ricordato prima il collega Castelli; compagnie peraltro tutte legate al vecchio Partito comunista) aveva sostanzialmente cancellato dai porti la competitività, trasferendo il traffico verso i grandi porti del Nord-Europa, che risultavano più convenienti nonostante la distanza. Nei porti italiani scoppiò la guerra dei poveri: Genova, La Spezia, Savona, Livorno si affrontavano a colpi di tariffe sottobanco, dico sottobanco, senza riuscire a migliorare la produttività, con inevitabili ricadute in negativo soprattutto sui servizi. I risultati? Perdita di traffici ed arretratezza operativa.

Con la legge n. 84 del 1994 si pensò di risolvere i problemi. Per ben quattro legislature non si riuscì a varare la riforma e, quando vi si riuscì, essa risultò così inadeguata che con il provvedimento oggi in esame se ne tenta una sostanziale modifica.

In precedenza non era stata predisposta la riforma portuale in attesa del piano generale dei trasporti del 1986, tutto orientato sull'unitarietà del patto trasportistico. E così, anche per i porti, venivano sottolineate le commistioni strutturali e funzionali con il territorio e la dinamica economico-sociale; per altro verso, si evidenziava come il trasporto marittimo è sempre strettamente connesso con le altre modalità di trasporto.

Il piano generale dei trasporti aveva tentato di indicare nei sistemi portuali le coordinate di riferimento per una nuova architettura della portualità italiana: non soltanto un insieme di porti, ma anche ambiti territoriali impennati ciascuno su una serie di scali contigui, capaci di operare in sinergia in relazione ad infrastrutture stradali, ferroviarie, idrovie ed aeree. Tale impostazione era la filosofia dell'intermodalismo. Tutto ciò, naturalmente, è rimasto nel libro dei sogni.

Occorre quindi una revisione del piano generale dei trasporti, con la riqualificazione delle attività portuali; occorre la revisione della riforma del 1984; occorre intervenire nel settore dell'armamento evitando di penalizzare quello privato presente nel cabotaggio.

La nostra economia, in sostanza, paga il peso di vent'anni di dibattito per arrivare alla riforma portuale sulla quale, dopo due anni, siamo costretti nuovamente ad intervenire.

La riforma portuale mirava a raggiungere: la soppressione della riserva portuale in favore delle compagnie; la privatizzazione degli spazi, delle attrezzature e dei mezzi portuali; la soppressione dei soggetti pubblici esistenti e la loro sostituzione con Autorità portuali. Come questo sia avvenuto basta guardare all'Autorità di Piombino, che risulta ancora commissariata da un sistema di sinistra: le principali funzioni della capitaneria di porto sono state praticamente spartite tra gli uffici preposti dal commissariato. Quindi questa soppressione in favore delle Autorità è avvenuta in maniera molto frammentaria, là dove è avvenuta.

Non si può neanche negare che il tasso di imprenditorialità della portualità italiana sia cresciuto, ma restano tanti limiti e tante contraddizioni. La trasformazione delle compagnie è stata accompagnata da una coacervo di misure tese a scaricare sulla collettività l'onere non indifferente di gran parte dei relativi costi. Basta pensare che con questo disegno di legge si regalano otto anni di prepensionamento ad una categoria protetta come quella dei portuali. Diceva ieri il presidente del Consiglio

Prodi che nel 1997 si dovrà mettere mano alla riforma delle pensioni: vadano allora a raccontare ai pensionati, soprattutto a quelli che hanno la pensione sociale, che ci sono pensionati come i portuali che ricevono in regalo dieci anni e vanno in pensione, come ricordava anche il collega Castelli, con milioni e milioni di pensione. È un'ingiustizia se si pensa che alcune persone in Italia devono vivere con 700.000 lire di pensione sociale al mese.

In secondo luogo vorrei osservare che si è rinunciato all'attuazione dei sistemi portuali ed in terzo luogo, collocando le Autorità portuali al livello dei singoli porti, si è indebolita la capacità del soggetto pubblico di guidare il processo di privatizzazione, trattando con interlocutori che, porto per porto, si sono candidati ad entrare in questo settore da protagonisti. In tale cerchia si sono imposte vere e proprie *holding* di dimensioni continentali, tra le quali è sufficiente citare la FIAT. In sostanza è iniziato un processo di innovazione che non costituisce una vera e propria riforma: a nostro avviso ai monopoli del passato rischiano di sostituirsi nuovi monopoli e, quel che è peggio, più forti dei precedenti. Si riscontra per giunta il tentativo di mantenere il monopolio per l'appalto di manodopera, tante volte stigmatizzato dalla stessa Unione europea. Mancano, ancora una volta, le basi di una riforma organica: basti far riferimento all'articolo 1 del decreto-legge in esame dove sono previsti l'espulsione di 2.000 lavoratori dal ciclo produttivo ed il ricorso al vecchio espediente degli esodi e dei prepensionamenti, scaricando praticamente sulla collettività la crisi del settore.

Signor Presidente, colleghi, ritengo che Alleanza Nazionale abbia denunciato i limiti estremi del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge e tuttavia abbiamo senso di responsabilità: sappiamo che se il decreto decadrà in data odierna non potrà essere reiterato in conseguenza della nota sentenza della Corte costituzionale. Gli operatori economici ci hanno chiesto di convertire in legge questo decreto, pur con tutti i limiti e le ombre evidenziati, perchè è necessario che domani mattina tutti i porti italiani non cadano in una giungla e non siano recapitate più tante lettere di licenziamento. Per questi motivi non esprimeremo un voto contrario ma ci asterremo sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Terracini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Smuraglia. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere rapide osservazioni perchè ritengo che sul provvedimento in esame e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ci sia poco da dire. Il relatore ci ha riferito sulle numerose reiterazioni del decreto-legge in esame: basterebbe ciò a convincere dell'ineluttabilità della sua conversione in legge. I colleghi mi consentiranno però di ricordare che, se un decreto è stato reiterato per ben quattro anni, deve essere passato tra le mani di diversi Governi, forse anche di un Governo del quale hanno fatto parte quegli stessi colleghi che hanno fatto osservazioni a questo riguardo. Raccomanderei pertanto una maggiore cautela: quando i decreti-legge

hanno una vita così lunga, quando la loro prima emanazione risale a così indietro nel tempo – ad esempio al 1992, come in questo caso – fatte il conto del numero dei Governi che si sono succeduti e vedrete che è difficile parlare di responsabilità della sinistra, semmai si tratta di una responsabilità di numerosi Governi. Ritengo non ci sia niente altro da fare che approvare il provvedimento, considerando però opportune due precisazioni. La prima riguarda le osservazioni che sono state fatte sui prepensionamenti. In realtà i prepensionamenti erano previsti dalle prime stesure del provvedimento in esame: si tratta dunque di prepensionamenti stravecchi, ormai lontani, anzi remoti, che non rientrano nel discorso che abbiamo fatto ieri, che resta valido e non ha nulla a che fare con un provvedimento pregresso come quello in esame. Sulla mia seconda considerazione mi permetto di richiamare l'attenzione dei rappresentanti del Governo presenti in Aula: esiste un'anomalia grave circa i rapporti tra Governo e Parlamento, ed anche all'interno del Governo, che ritengo vada corretta.

Alla Camera è stato accolto un emendamento del Governo con il quale si introduce una forma di lavoro interinale. Non entro affatto nel merito, però mi chiedo se fosse proprio il caso di introdurre tale misura in un provvedimento come questo, per un settore specifico e con connotati particolari, proprio nel momento in cui il Governo ha presentato un disegno di legge organico di riforma del sistema del collocamento, nel quale vi sono sei articoli dedicati al lavoro interinale.

Poichè, anche sulla base dell'intesa per il lavoro, si era concluso che dovesse essere il Governo a presentare un disegno organico ed il Parlamento ad esaminarlo, tutto si doveva fare, fuorchè iniziare ad anticipare questa riforma – sulla quale discuteremo con tutta la necessaria ponderazione – anticipandola per un settore specifico, con modalità particolari, che non mi pare abbiano alcuna giustificazione. Aggiungo che nutro anche dei dubbi che questo corrisponda alle indicazioni dell'intesa per il lavoro, in cui si fa riferimento alle categorie medio-alte, e non alle categorie basse, alle quali sembrerebbe far riferimento la norma che è stata introdotta con l'emendamento richiamato.

Ne faccio quindi soprattutto una questione di principio, e rivolgo al Governo l'invito a soprassedere all'attuazione di quella norma, prevista nella nuova formulazione del decreto a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, almeno fino a quando non si sarà proceduto, visto che si è concordato che lo si farà con tutta la necessaria accelerazione, ad esaminare il disegno di legge organico. Fino a quel momento – ripeto – è opportuno che la materia resti ferma.

Nel quadro di un disegno organico, potremo portare tutto a coerenza, evitare che vi siano squilibri, confrontare i contenuti con l'intesa per il lavoro, consentendo al Parlamento di esprimere la sua opinione. In questo modo, invece, finisce che il Parlamento si trova di fronte a un fatto compiuto: deve accogliere questo emendamento, altrimenti farebbe decadere un decreto che dev'essere invece approvato.

Vorrei augurarmi che dall'inizio del nuovo anno si instauri un sistema per cui questo non accada più. Non sarò mai abbastanza grato alla Corte costituzionale per la decisione che ha assunto, che ha chiuso

una pagina. Spero che non la si riapra più, e lo dico anche in riferimento a questa particolare contingenza. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, e sul quale il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD esprime apprezzamento per il fatto che, a distanza di tanto tempo, è possibile convertirlo, pone in evidenza una questione di fondo sulla quale avremmo piacere di richiamare l'attenzione del Governo.

La questione riguarda la mancanza in Italia, da tempo immemorabile, di una politica per il mare, l'assenza di attenzione da parte del Parlamento sulla questione del mare, che è stata vissuta per molti anni come un problema di degrado continuo della cantieristica, della portualità, del piccolo cabotaggio, della pesca, mentre l'Italia ha nel mare, in assoluto, la più importante di tutte le risorse delle quali può disporre, soprattutto se si combina il mare con l'arte, con la storia, con il lavoro, con la genialità italiana.

Da alcuni anni non ho più notizia dell'associazione Amici del mare fra i parlamentari italiani, che invece in occasione della conversione di questo decreto avrei piacere di riproporre all'attenzione dei colleghi, ridando vita ad un organismo che ci possa consentire di considerare la politica del mare per la prima volta come politica di sviluppo e non di interventi assistenziali; una politica di espansione di un'occupazione produttiva, e non più una politica di prepensionamenti di persone che non riescono a trovare più lavoro; una politica di una nuova centralità mediterranea dell'Italia, come tendono a dimostrare gli sviluppi, che si stanno constatando, del grande porto di Gioia Tauro, perfino della cantieristica di Monfalcone, e anche le nuove possibilità che stanno prendendo vita lungo le coste italiane.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, ci asterremo sul voto finale sul decreto ma lo faremo, in questo caso, con l'intenzione di dar vita – non appena possibile, alla ripresa dei lavori – ad una grande legge italiana per il mare, senza la quale questi interventi rimarrebbero necessariamente frammentari, disorganici ed occasionali.

Il nostro atteggiamento, in questo caso favorevole anche se nella forma dell'astensione, tiene conto del tentativo che fu fatto, con il ministro Fiori, dal Governo Berlusconi, prendendo spunto dal decreto-legge che era stato varato dal Governo Ciampi per orientarsi verso la definizione di una politica più generale sul mare. Anche le norme sul lavoro sono importanti se collocate in questa nuova prospettiva.

Per queste ragioni l'apprezzamento per la conversione del decreto si ferma all'astensione, ma l'impegno a porre mano ad una legge per il mare diventa, da questo momento, decisivo. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD e dei senatori Novi e D'Urso*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare soltanto un concetto: la nostra civiltà democratica, la nostra Repubblica italiana proviene da lontano: dalle repubbliche marinare di Venezia, Amalfi, Pisa e Genova e dalla confederazione di Gaeta. Pertanto, per quanto concerne l'iniziativa proposta dal senatore D'Onofrio, sono disponibile a valutare l'opportunità di predisporre un disegno di legge sulle attività marinare in generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SORIERO, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, sottolineo l'apprezzamento del Governo nei confronti di quanto sta avvenendo oggi al Senato. Finalmente si intravede il traguardo dell'approvazione di un provvedimento, reiterato ben 25 volte, che oggi, con il voto conclusivo del Senato, potrà dare finalmente certezza a tutte le forze interessate al rilancio e allo sviluppo del sistema portuale italiano.

In questo momento il Ministro dei trasporti non è presente in quest'Aula perchè è stata chiesta la sua presenza alla Camera dei deputati dove sta per iniziare l'esame delle parti riguardanti il sistema dei trasporti, contenute nel disegno di legge finanziaria. Sottolineo quindi positivamente lo sforzo che da più parti viene compiuto per arrivare alla definitiva approvazione di un provvedimento che riorganizza il sistema dei trasporti portuali e contribuisce al rilancio della portualità italiana come grande settore di sviluppo dell'economia nazionale. I dati ISTAT, resi noti nei giorni scorsi, hanno evidenziato il contributo positivo che nell'ultimo anno è stato prodotto dall'attività dei trasporti, aiutata molto dalla crescita dei traffici, del lavoro, della produzione, del sistema portuale. Con questa iniziativa legislativa si fa un passo in avanti rispetto all'esigenza di correzione e di integrazione della legge di riforma n. 84 del 1994 e si dà un sostegno alla attività armatoriale cantieristica, nella quale siamo diventati i secondi in Europa dopo la Germania.

Onorevoli senatori, mi si consenta di ricordare oggi che, con l'approvazione di questo provvedimento, si metteranno in movimento ben 1.500 miliardi per il prossimo triennio a sostegno dell'attività armatoriale e cantieristica. Concludo rilevando positivamente l'esigenza posta dal senatore Smuraglia ed impegnando il Governo ad affrontare nella sua collegialità – quindi d'intesa con il Ministero del lavoro – l'attuazione delle norme che il Senato potrà definitivamente approvare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

MANCONI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, pur osservando che gli articoli 7 e 9 prevedono il

mantenimento in bilancio oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario di somme iscritte in conto competenza e in conto residui, in deroga alla vigente normativa di contabilità dello Stato».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonché dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.

5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535:

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997»;

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo, le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione.

21-ter. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo*). - 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:

a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove, non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali, o laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberanti, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione.

Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.

3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960».

All'articolo 2:

prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione"»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge"»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata»;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione"»;

dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonchè di altri prodotti affini, siti in ambito portuale"»;

al comma 18, capoverso, la cifra: «10» è sostituita dalla seguente: «9-bis»; e le parole: «e le disposizioni dell'articolo 16» sono soppresse;

al comma 21, capoverso 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonchè, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;»;

dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “in sede di prima applicazione della presente legge” sono soppresse»;

il comma 24 è sostituito dal seguente:

«24. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“6. Le Autorità portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle Autorità portuali”».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto»;

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è soppresso;

al comma 5, le parole: «articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo».

All'articolo 9:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonchè le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «di quanto stabilito all'articolo 2, lettera b), della legge 28 febbraio 1992, n. 220» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni»;

al comma 2, dopo le parole: «dal Ministro dell'ambiente» *sono inserite le seguenti:* «per i soli aspetti ambientali».

All'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento)

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.

3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997.

4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità por-

tuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.

5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni

o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.

9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi por-

tuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziato allo scopo.

14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.

15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.

16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10, è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre

amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di Autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.

22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 2.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.».

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a*) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;».

3. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*b*) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;».

4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

5. Alla lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «negli articoli da 36 a 55» sono aggiunte le seguenti: «e 68».

6. la lettera *m*) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m*) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;».

7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

8. Le lettere *i*) ed *l*) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i*) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
- 2) industriali;
- 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
- 4) spedizionieri;
- 5) agenti e raccomandatari marittimi;
- 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.».

9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale».

10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.».

12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, desi-

gnati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni

alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati alla entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto in fine il seguente comma:

«10. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni dell'articolo 16 si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».

19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Costituzione delle Autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali*). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzio-

ne e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla pre-

sente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime».

20. La parola: «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come: «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali*). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Tali società ed imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

24. All'articolo 23, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al comma 3», sono sostituite dalla seguenti: «al comma 2».

25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso.

26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorità portuale.».

27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

Articolo 3.

(Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico)

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione

del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 4.

(Interventi a favore del settore armatoriale)

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. L'espressione: «adeguata remunerazione del capitale investito», di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera *c*), con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.

4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.».

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Articolo 5.

(Decimi di senseria)

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei

contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6.

(Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio di registro competente per territorio.

Articolo 7.

(Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi, non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità

ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

2. Le norme contenute nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non si applicano alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza prima del 1990.

3. Le disposizioni degli articoli 03 e 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, si applicano esclusivamente alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994.

4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1996.

Articolo 9.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509 e 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché

quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

Articolo 10.

(Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne)

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
- c) essere in possesso di certificato limitato RTF;
- d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
- c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
- d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio delle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume le responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.».

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 11.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni ed integrazioni)*

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20».

2. La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c*) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;».

3. La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «Nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20».

Articolo 12.

(Informatizzazione dei servizi marittimi)

1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti di quanto stabilito dall'articolo 2, lettera b), della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente, con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea)

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i li-

miti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 12 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.

5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.

6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

(Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione)

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,».

2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell'ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Articolo 16.

(Differimento di termini)

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Articolo 17.

(Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202)

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per taxa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della taxa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per taxa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Articolo 18.

(Interventi a favore del porto di Genova)

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

Articolo 19.

(Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»)

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione por-

tuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Articolo 20.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»;

premessi che:

nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stata inserita una importante modifica all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 che prevede una totale revisione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio affidata ad una apposita istruttoria nazionale svolta dal Ministero dei trasporti e della navigazione congiuntamente al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle autorità portuali e dei soggetti erogatori dei servizi nonchè degli utenti degli stessi;

la disciplina e l'organizzazione di tali servizi sono invece affidati esclusivamente alle autorità marittime di concerto con le autorità portuali negli scali ove queste ultime sono istituite, senza il necessario coinvolgimento delle rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori ed utenti dei servizi stessi,

impegna il Governo a:

garantire la presenza delle rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti degli stessi nella procedura amministrativa volta alla disciplina e alla organizzazione dei predetti servizi affinché gli effetti tariffari che inevitabilmente scaturiscono dalla suddetta disciplina ed organizzazione possano essere preventivamente valutati e discussi dagli stessi soggetti che erogano ed utilizzano tali servizi.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»,

premessi che:

la disciplina normativa che regola la navigazione marittima nel nostro Paese è da tempo oggetto di dibattiti nonchè di indagini in sede parlamentare;

recentemente le Associazioni rappresentative degli armatori privati e pubblici e le Organizzazioni sindacali della gente di mare hanno redatto un Protocollo di intesa nel quale si è preso atto delle condizioni di inferiorità gestionali nelle quali sono costrette ad operare le imprese armatoriali italiane sul mercato internazionale;

nel suddetto Protocollo sono state individuate soluzioni che il Governo dovrebbe adottare in tempi rapidi per evitare il rischio della progressiva e inarrestabile scomparsa del settore armatoriale nazionale costretto a trasferirsi sotto bandiera estera o comunque essere venduto a concorrenti stranieri per riacquistare la necessaria competitività;

esempio emblematico di tale fenomeno sono le recenti notizie apparse sulla stampa di un probabile trasferimento della proprietà della società Costa Crociere, simbolo della nostra intraprendenza nel prestigioso settore crocieristico, ad un importante concorrente americano;

infine, il processo di privatizzazione della flotta pubblica, da tempo concordata tra il Governo italiano ed il Commissario Van Miert, non sembra trovare tempestiva applicazione in quanto nessuna procedura di vendita è stata finora posta in essere per ottemperare ai disposti comunitari,

invita il Governo a:

proporre un Registro internazionale che ponga l'armamento italiano in condizioni di competitività analoghe a quelle esistenti negli armamenti europei, specie per quanto attiene al settore dei traffici internazionali;

realizzare, in tempi rapidi, il processo di privatizzazione delle Società armatoriali pubbliche che operano nel mercato internazionale secondo quanto già concordato con la Commissione europea e quanto previsto dallo stesso Piano Finmare già approvato dal Parlamento;

dare attuazione alle direttive dell'autorità garante, nello specifico settore del traffico marittimo di cabotaggio, volte a garantire una pluralità di vettori pubblici e privati che operino in condizioni paritetiche mediante una revisione dell'attuale sistema di sovvenzione alla flotta pubblica.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 535 del 21 ottobre 1996 recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»;

premessi che:

a partire dal 1° gennaio 1997 entrerà in vigore la nuova disciplina legislativa riguardante la manodopera portuale per la fornitura di mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960;

la soluzione proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati si articola su due ipotesi organizzative la seconda delle quali prevede l'istituzione di una Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di manodopera che pur essendo prevista non è adeguatamente disciplinata;

questa insufficiente disciplina potrebbe costituire un pretesto per impedire o comunque rallentare l'istituzione di detta Agenzia a favore della prima soluzione governativa riguardante la costituzione di un Consorzio volontario di imprese al cui interno assume un ruolo predominante l'ex compagnia portuale;

si rende necessaria una immediata ed urgente valutazione delle Autorità comunitarie in ordine alla soluzione governativa recepita nella legge di conversione del decreto-legge n. 535 del 1996, anche alla luce della recente comunicazione del 12 novembre 1996 della Commissione Europea, con la quale si informa il Governo italiano dell'estensione della procedura di infrazione sui contributi erogati dallo Stato a favore delle ex Compagnie portuali;

impegna il Governo a:

notificare, in tempi rapidi, qualora non si sia ancora provveduto, il nuovo testo legislativo disciplinante il lavoro portuale alla Commissione Europea, in modo da consentire alla stessa un giudizio di compatibilità di tale normativa con i principi e le regole comunitarie in materia di libera concorrenza;

dettare, tempestivamente, le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di manodopera evitando così il rischio di una paralisi nella procedura amministrativa volta alla realizzazione di dette Agenzie e la conseguente ed inevitabile applicazione della sola prima ipotesi riguardante la istituzione del Consorzio volontario di imprese.

9.1902.3

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante: «Disposizioni

urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»;

premessi che:

il Regolamento CEE 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 ha introdotto il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo all'interno dei singoli Stati membri;

tale principio viene riconosciuto agli armatori comunitari che impiegano navi registrate nello Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio nel citato Stato membro;

il Regolamento ha disciplinato in via definitiva il processo di liberalizzazione in tema di cabotaggio definendo, in linea di principio, l'abbattimento delle riserve nazionali a far data dal 1° gennaio 1993 e, solo in virtù di una deroga temporanea, l'esenzione dal campo di applicazione del Regolamento dei servizi di trasporto marittimo che interessano il cabotaggio dei singoli Stati membri nel bacino del Mediterraneo;

per la parte che qui interessa, si richiamano i punti 2 e 3 dell'articolo 6 che esentano, mediante deroga, fino al 1° gennaio 1999 i servizi di cabotaggio con le isole;

per la sola Grecia, la deroga viene prorogata fino al 1° gennaio 2004 per i servizi regolari di passeggeri e di traghetto;

le Autorità greche hanno sostenuto in passato la validità della richiesta della più ampia deroga per motivi socio-economici che non consentivano interferenze sul relativo mercato interno. Ciò in relazione sia alle problematiche connesse alla flotta nazionale adibita al cabotaggio sia al fattore occupazionale che avrebbero potuto ricevere un contraccolpo negativo in caso di presenza degli altri armamenti comunitari su un'area geoeconomica considerata tra le più povere a livello comunitario;

alla luce delle dette considerazioni appare evidente, anche se non espressamente recepito nell'articolazione, che la presenza dell'armamento greco nei cabotaggi insulari mediterranei farebbe venire meno, nel cabotaggio greco, i richiesti presupposti di stabilità sotto il duplice profilo naviglio/occupazione che avevano all'epoca giustificato la migliore considerazione della Commissione sfociata poi nella più ampia deroga concessa alla Grecia;

in virtù di quanto dispone oggi il Regolamento, l'armamento greco potrà svolgere i servizi di cabotaggio con le isole in Italia a partire dal 1° gennaio 1999 mentre l'armamento italiano non potrà svolgere i servizi di cabotaggio con le isole in Grecia se non a partire dal 1° gennaio 2004;

i servizi della Commissione UE stanno effettuando un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio e dovrebbero produrre una relazione al Consiglio UE entro il 1° gennaio 1997;

tale relazione sarà pronta solo entro la fine di gennaio o all'inizio di febbraio del prossimo anno;

invita il Governo a:

considerare l'impatto negativo che produrrebbe la presenza dell'armamento greco sul cabotaggio italiano a partire dal 1° gennaio 1999, a ragione dei bassi costi salariali e fiscali di cui beneficia l'armamento greco con gravi ripercussioni sulla flotta nazionale italiana e sull'occupazione interna;

promuovere iniziative interne volte a predisporre strumenti regolamentari, amministrativi e legislativi che rendano possibile alle navi italiane di competere sul cabotaggio italiano con le altre flotte dei Paesi Membri a condizioni equivalenti di operatività;

fare presente alle Autorità di Bruxelles che la più ampia deroga concessa alla Grecia può essere recepita alla sola condizione che l'armamento greco non svolga traffici di cabotaggio negli altri paesi mediterranei fino alla scadenza della detta deroga (2004);

produrre, in ambito comunitario, un emendamento al Regolamento n. 3577 del 1992, in modo tale da richiedere nei confronti dell'armamento greco una liberalizzazione bilanciata anche sotto l'aspetto temporale, oltre che per motivi di equità ma anche perchè il cabotaggio italiano insulare interessa zone altrettanto deboli sotto il profilo economico e ad alta disoccupazione.

9.1902.4

LAURO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,

premesso:

che l'articolo 13 prevede interventi conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 408, del Consiglio del 23 luglio 1992;

che tali interventi saranno effettuati a sostegno dei collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e di Lampedusa,

impegna il Governo:

ad utilizzare tali somme nel rispetto della normativa comunitaria e delle effettive esigenze di socialità del servizio pubblico che nella particolarità dell'isola di Pantelleria si identificano nella continuità dello svolgimento durante l'intero arco dell'anno della tratta Pantelleria-Trapani.

9.1902.5

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

1.1

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

1.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

1.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

1.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

1.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

1.7 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

1.8 CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Al comma 6, dopo le parole: «Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione», aggiungere: «di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», e dopo le parole: «a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione», aggiungere: «di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

1.9 CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il beneficio di pensionamento anticipato non è esteso alle compagnie e gruppi portuali trasformati in imprese ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano proceduto ad assunzioni successivamente alla data di trasformazione».

1.10 CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Sopprimere il comma 7.

1.11 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente decreto, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione ai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente decreto, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia vigente alla data di decorrenza del trattamento di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario, dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto».

1.12

CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Sopprimere il comma 8.

1.13

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

1.14

CASTELLI, CECCATO

Al comma 9, sostituire le parole: «aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale», *con il seguente:* «aumentata per un periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia vigente alla data di decorrenza del trattamento di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale».

1.15 CASTELLI, CECCATO, GNUTTI, MANFROI

Sopprimere il comma 10.

1.16 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

1.17 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

1.18 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

1.19 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 14.

1.20 CASTELLI, CECCATO

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «su conforme rendicontazione», *aggiungere le seguenti:* «Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali».

1.21 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 15.

1.22 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 16.

1.23 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 17.

1.24 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 18.

1.25 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 19.

1.26 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 20.

1.27 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 21.

1.28 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 22.

1.29 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

2.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

2.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

2.3 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione attraverso ordinanze».

2.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

2.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

2.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

2.7 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

2.8 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sopprimere le parole da: «anche adottando nei casi indifferibili», fino a: «carattere coattivo».

2.10 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sopprimere le parole da: «nei casi di», fino a: «comma 5».

2.11 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sostituire le parole: «può indire», con la seguente: «indice».

2.12 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), sostituire le parole da: «nei casi di», fino a: «comma 5», con le seguenti: «il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni».

2.13 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, lettera m), ultimo periodo, sopprimere le parole: «assumendone la presidenza».

2.14 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 7.

2.15 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

2.16 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

2.17 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere le parole da: «fatta eccezione», fino a: «degli autotrasportatori».

2.18 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 1).

2.19 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 2).

2.20 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 3).

2.21 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.22 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.23 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.24 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.25 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 3).

2.26 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 4).

2.27 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 5).

2.28 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 6).

2.29 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.30 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 4).

2.31 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 5).

2.32 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 6).

2.33 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 4).

2.34 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 5).

2.35 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 6).

2.36 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4) e 5).

2.37 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4) e 6).

2.38 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 5) e 6).

2.39 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

2.40 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

2.41 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera l).

2.42 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

2.43 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sopprimere l'ultimo periodo.

2.44 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sostituire le parole da: «dei quali cinque», fino a: «Ministro dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto».

2.45 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), sostituire le parole da: «dei quali cinque», fino a: «Ministro dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto, con l'elezione a scrutinio segreto con voto singolo».

2.46 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, lettera l), le parole: «per un quadriennio», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

2.47 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

2.48 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 10.

2.49 CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quindici».

2.50 CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «venti».

2.51 CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, sostituire la parola: «pervenire», con la seguente: «avvenire».

2.52 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

2.53 CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, sopprimere le parole: «nazionali maggiormente rappresentative».

2.54 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

2.55 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

2.56 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 14.

2.57 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 15.

2.58 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 16.

2.59 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

2.60 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 17.

2.61 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

2.62 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

2.63 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La realizzazione di opere attinenti alle attività marittime e portuali avviene in conformità al piano regolatore generale del comune competente per territorio».

2.64 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono affidate», aggiungere le seguenti: «mediante gara pubblica».

2.65 CASTELLI, CECCATO

Al comma 17, capoverso 1, quarto periodo, dopo la parola: «decreto», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

2.66 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 18.

2.67 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 19.

2.68 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, sopprimere il capoverso 1.

2.69 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, sopprimere il capoverso 2.

2.70 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera a).

2.71 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

2.72 CASTELLI, CECCATO

Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera c).

2.73 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 20.

2.74 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 21.

2.75 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 1.

2.76 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

2.77 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

2.78 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera c).

2.79 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 2.

2.80 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 3.

2.81 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 4.

2.82 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 5.

2.83 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 6.

2.84 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 7.

2.85 CASTELLI, CECCATO

Al comma 21, sopprimere il capoverso 8.

2.86 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 22.

2.87 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 23.

2.88 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 24.

2.89 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 25.

2.90 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 26.

2.91 CASTELLI, CECCATO

Al comma 26, sopprimere il capoverso 2-bis.

2.92 CASTELLI, CECCATO

Al comma 26, sopprimere il capoverso 2-ter.

2.93 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 27.

2.94 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 28.

2.95 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 29.

2.96 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

3.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

3.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

3.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

5.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

6.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

6.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

6.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

7.1 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «marittimo», aggiungere le seguenti: «lacuale e fluviale».

8.1 CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1997, il demanio lacuale e fluviale, su cui le regioni esercitano le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito a titolo gratuito al demanio delle regioni stesse. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di trasferimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree da non trasferire in quanto rientrano nell'interesse per la sicurezza nazionale.

3. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere al 1° gennaio 1997 sulle aree del demanio lacuale e fluviale sono garantiti fino al 31 dicembre 1999. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni e ai rinnovi di concessioni esistenti sono incassati dalle regioni e servono principalmente per organizzare la gestione, la valorizzazione e la vigilanza sul demanio stesso. Dal 1° gennaio 2000 tutti gli introiti che hanno origine dal demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, sono incassati dalle regioni.

4. Gli uffici statali competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio stesso a termine di legge. Gli uffici catastali provvederanno alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacuale e fluviale.

5. Fino al 31 dicembre 1999 i valori dei canoni demaniali nelle aree trasferite ai sensi del presente articolo restano quelli stabiliti dallo Stato. A partire dal 1° gennaio 2000 ogni regione applica i propri canoni demaniali secondo il proprio ordinamento»

8.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

9.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

9.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

9.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

9.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

9.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

9.6

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

10.1

CASTELLI, CECCATO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Requisiti per la condotta di imbarcazioni e natanti da diporto adibite al noleggio o locazione*). - 1. Il comandante di imbarcazioni e natanti da diporto utilizzati in base ad un contratto di noleggio deve:

a) aver compiuto i ventuno anni d'età;

b) essere in possesso del certificato limitato RTF;

c) essere in possesso dell'abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità e conseguita da almeno tre anni; trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Per le imbarcazioni e natanti da diporto utilizzati in base ad un contratto di locazione l'abilitazione è richiesta se prescritta, in base al tipo di imbarcazione ed alle caratteristiche della navigazione effettuata, ai sensi degli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione possono comandare o condurre imbarcazioni e natanti da diporto, adibiti al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti da ciascun titolo.

Ai fini della disciplina sul noleggio e la locazione di imbarcazioni e natanti da diporto si intende:

d) per contratto di locazione il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra parte (conduttore) per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

e) per contratto di noleggio il contratto con cui una delle due parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Il noleggiatore ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Il noleggiatore deve altresì dotarsi di copertura assicurativa a favore del noleggiante e dei passeggeri, per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni e per i massimali stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, nonchè il decreto 21 settembre 1994, n. 731, del Ministero dei trasporti e della navigazione e le sue eventuali integrazioni e modifiche».

10.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

10.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

10.4 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10.5 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10.6 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

10.7 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

10.8 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10.9 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

10.10 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

10.11 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

10.12 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

10.13 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

10.14 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

10.15 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

10.16 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

10.17 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 7.

10.18 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

10.19 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

10.20 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

10.21 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

10.22 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 10.

10.23 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

10.24 CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, sopprimere il capoverso 1.

10.25 CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, sopprimere il capoverso 2.

10.26 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

10.27 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

10.28 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

11.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

11.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

11.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

11.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

11.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

11.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

12.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

12.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

12.3 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno 4», con la seguente: «3».

12.4 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto mesi».

12.5 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti: «300 milioni».

12.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

12.7 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

12.8 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

15.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

15.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

15.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

15.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

16.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

16.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

16.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

16.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

16.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

16.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

17.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

18.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

18.2 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

18.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

18.4 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

19.1 CASTELLI, CECCATO

Onorevoli colleghi, sono stati presentati quasi 300 emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 535.

Posso invitare i parlamentari del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente a ridurre a dieci il numero di tali emendamenti?

SPERONI. Signor Presidente, non vedo in base a quale norma si debba ridurre il numero degli emendamenti presentati dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, a questo punto le alternative sono due: o il Governo pone la fiducia perchè questo decreto-legge oggi scade, oppure la Presidenza, esercitando un diritto previsto dal Regolamento, fa decadere tutti gli emendamenti.

Se lei, senatore Speroni, chiede una sospensione, le verrà concessa e potrà scegliere quegli emendamenti - 10, 15 o 20 - ritenuti di maggiore importanza per il suo Gruppo.

SPERONI. Signor Presidente, lei stesso ha detto che il decreto-legge scade oggi, quindi mi sembra che da qui alla fine della giornata ci sia abbastanza tempo. Non mi risulta poi che oggi ci siano dei provvedimenti in scadenza. È prevista dal calendario dei lavori una seduta per domani e una per la giornata di lunedì per quegli altri decreti che hanno una scadenza differita e, quindi, l'applicazione del Regolamento non mi sembra corretta, in quanto non siamo assolutamente *in extremis*, ma abbiamo il tempo materiale per poter votare. Eventualmente, se si prolungassero troppo i tempi, si potrà dire che non ce la facciamo, ma penso che, addirittura entro il termine della seduta antimeridiana, potremmo aver votato il provvedimento al nostro esame, compresi tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, con 300 emendamenti, se si calcola per il voto due minuti per ogni emendamento, ci vorranno 600 minuti; 600 minuti sono esattamente dieci ore, perchè un'ora consta ancora

nella Repubblica italiana esattamente di 60 minuti. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Sinistra Democratica-L'Ulivo. Ilarità)*. In tal modo avremo dieci ore solo di votazione.

PERUZZOTTI. Va bene!

WILDE. Va bene! *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

PRESIDENTE. Siete d'accordo che l'ora consta di 60 minuti?

VOCI DAL GRUPPO DELLA LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. Sì. Bravo Presidente! *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

SPERONI. Signor Presidente, a questo punto, visto che dieci ore sono troppe, riduciamole a cinque: un emendamento sì e un emendamento no, con estrema serietà. *(Ilarità)*,

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le chiedo troppo se la invito a ridurre a venti il numero degli emendamenti e sospendo la seduta per venti minuti, per darle la possibilità di scegliere tali emendamenti?

SPERONI. No, signor Presidente, facciamo un'altra cosa: a questo punto li ritiriamo tutti in blocco. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Partito Popolare Italiano, Alleanza Nazionale e Sinistra Democratica-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, la ringrazio. Il Parlamento ed io personalmente le siamo grati.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti al provvedimento al nostro esame, soprattutto per la considerazione assai importante che il testo, che è stato approvato dalla Camera dei deputati e che verrà approvato da quest'Aula, ha subito significative modifiche per quanto riguarda la tutela del lavoro e il ruolo delle compagnie uniche. Soprattutto da questa normativa è stato eliminato il punto in cui si offriva alle imprese la possibilità di scambiarsi la manodopera. Rimane, però, una nostra critica e una nostra perplessità per quanto riguarda la questione relativa alle prestazioni di manodopera in deroga alla legge n. 1369 del 1960. Tuttavia prendiamo atto con soddisfazione delle assicurazioni fornite dal

Sottosegretario circa la possibilità di non istituire queste agenzie per il lavoro e inquadrare tutta la problematica nella discussione più generale che investirà il Parlamento sulla questione del lavoro interinale.

Annuncio quindi il voto favorevole del nostro Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho notato che oltre che gli emendamenti sono stati omessi anche gli ordini del giorno. Per l'ordine dei lavori gradirei che fossero messi in votazione o quanto meno trattati.

PRESIDENTE. Sicuramente sarà fatto, senatore D'Alì.

LO CURZIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, essendo scaduti i termini procedurali, non posso presentare formalmente due ulteriori ordini del giorno. Tuttavia, perchè rimanga agli atti del Senato, do lettura dei testi che avrei voluto presentare:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;

premessi che:

nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stata inserita una disposizione nell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 che prevede che la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici, tra i quali il pilotaggio, sono affidate esclusivamente alle Autorità marittime di concerto con le Autorità portuali negli scali ove queste ultime sono istituite, senza il necessario coinvolgimento delle rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori (Fedepiloti) ed utenti degli stessi servizi;

si impegna il Governo a:

garantire la presenza delle rappresentanze unitarie nazionali dei soggetti erogatori dei servizi (Fedepiloti) e degli utenti degli stessi nella procedura amministrativa volta alla disciplina e alla organizzazione dei predetti servizi affinché gli effetti tariffari che inevitabilmente scaturiscono dalla suddetta disciplina ed organizzazione possano essere preventivamente valutati e discussi dagli stessi soggetti che erogano ed utilizzano tali servizi»;

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante «Disposizioni urgenti per i settori portuali, marittimo, cantieristico e armatoriale nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»;

premesso che:

nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stata introdotta una disposizione che prevede che i criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio vengono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito di una istruttoria nazionale condotta dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie nazionali delle autorità portuali e dei soggetti erogatori dei servizi (Fedepiloti, Augopi, Assorimorchiatori) nonchè degli utenti degli stessi (Confitarma, Fedarlinea, Federagenti);

si impegna il Governo a:

tener conto che particolarmente le tariffe di pilotaggio vengono determinate in base a rigorosi criteri di economicità, produttività e trasparenza, applicati da venticinque anni con piena soddisfazione degli utenti del servizio di pilotaggio e che le tariffe italiane sono mediamente più economiche di quelle degli altri paesi dell'Unione europea».

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione finale, invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame, che si intendono già illustrati.

* SORIERO, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno nn. 2, 3 e 4, presentati dal senatore Lauro. Inoltre, dichiaro di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore D'Alì, dato il rilievo del problema che si segnala.

Infine, pur non essendo stati presentati formalmente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno del senatore Lo Curzio.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

LO CURZIO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, non insisto per la votazione. Per gli altri ordini del giorno, concordo con il parere del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico e avverto che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1902

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 5.

Senatore D'Alì, considerato che il Governo ha accolto il suo ordine del giorno come raccomandazione, insiste per la votazione?

D'ALÌ. Signor Presidente, accogliendo con piacere la dichiarazione del Governo che accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la verifica delle Repubbliche marinare... (*Ilarità*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati tra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1902

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Giubileo del 2000», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta odierna la 1ª Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di cui all'articolo 78, terzo comma, del Regolamento. Successivamen-

te, da parte del prescritto numero di senatori è stato richiesto sul parere in questione il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Villone, se intende intervenire.

Ricordo che potrà poi prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo e per non più di dieci minuti ciascuno.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, non intendo intervenire.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, innanzitutto rilevo che la decisione della 1ª Commissione non è stata assunta in data odierna, ma ieri, sia pure nelle ultime ore; probabilmente è stata comunicata in data odierna, ma essendo stato presente rilevo che è stata assunta pochi minuti prima della mezzanotte.

PRESIDENTE. È così, senatore Speroni.

SPERONI. Stiamo parlando di un provvedimento che richiede i presupposti di costituzionalità secondo l'articolo 77, comma 2, della Costituzione e secondo l'articolo 78 del nostro Regolamento, il quale prevede che i decreti-legge abbiano requisiti di necessità, urgenza e omogeneità. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

Per quanto riguarda l'omogeneità, il provvedimento è grosso modo omogeneo, ma non intendo soffermarmi su questo punto.

Per quanto riguarda, invece, l'urgenza, vorrei fare un breve rilievo: i decreti-legge reiterati – per fortuna, questa prassi è stata giudicata incostituzionale – si autogiustificavano con l'esistenza del decreto-legge precedente, poichè si diceva: «C'è un decreto-legge precedente che ha prodotto degli effetti, è quindi urgente e necessario predisporre un altro, perchè il precedente non è stato convertito e i suoi effetti, in qualche modo, vanno sanati», dimenticando, o fingendo di dimenticare... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*) ...che la Costituzione stessa prevede che, in caso di decadenza di un decreto-legge per mancata conversione in legge, sia possibile, per così dire, rimediare – uso un linguaggio non giuridico per farmi comprendere anche da chi non ne sa tanto di diritto – agli effetti prodotti dal decreto che, appunto, non è stato convertito in legge ed è decaduto.

Ma vorrei soffermarmi sulla necessità, per sottolineare come questo non sia un decreto necessario.

Questo decreto mira a stanziare qualche migliaio di miliardi per adattare, per così dire, la città di Roma all'evento del Giubileo; un evento che, come cattolico praticante, saluto con piacere, ma, pur riconoscendo che lo Stato del Vaticano, per ragioni storiche ridotto a una superficie di meno di un chilometro quadrato, non può certo accogliere i previsti pellegrini all'interno del suo perimetro, non si vede perchè deb-

ba essere lo Stato italiano a garantire alla città di Roma, beneficiaria degli effetti anche economici di questo evento, i soldi per adeguare le proprie strutture.

A parte il fatto che Roma ha già avuto i soldi per Roma Capitale e quelli per i mondiali di calcio e che quindi, ad ogni circostanza sono arrivati dei denari, non si capisce perchè le stesse strutture, ad esempio, predisposte per i mondiali di calcio pochi anni fa non vadano bene adesso per il Giubileo.

Oltretutto, il Giubileo non è assolutamente un fatto straordinario; o, per meglio dire, esistono Giubilei ordinari e Giubilei straordinari: se ricordo bene, nel 1983 ce n'è stato uno straordinario (sulla data però potrei sbagliarmi), ma sono sicuro che ormai da secoli il Giubileo ordinario c'è ogni venticinque anni. Quindi si sa da secoli che nel 2000, a chiusura del secolo (anche qui va fatta una precisazione, perchè il secolo finisce nel 2000 e con esso il millennio, e quello nuovo comincia il 1° gennaio del 2001, non comincia il 1° gennaio del 2000) si terrà il Giubileo di fine millennio e pertanto emanare un provvedimento di urgenza per un evento conosciuto da secoli mi sembra che non integri i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Certo, che il Giubileo si svolga in una città altamente male amministrata, del tutto imprevedente è un fatto, però esso non giustifica un decreto-legge; l'imprevidenza degli amministratori capitolini penso sia palmare, di una evidenza solare... (*Il senatore Bortolotto scavalca uno scanno*).

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, ha scavalcato lo scanno!

PIERONI. No: è scivolato, Presidente...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Speroni: è «scivolato» un senatore...

PIERONI. È scivolato con grazia...

PRESIDENTE. Continui pure, senatore Speroni.

SPERONI. Peccato che non sia stato il Governo a scivolare...

Stavo appunto parlando dell'imprevidenza degli amministratori capitolini: basta vedere il permesso per accedere al centro storico che molti di noi possiedono, che è datato «93-94»; siamo alla vigilia dell'anno 1997 e questi amministratori, che dovrebbero gestire qualcosa come 3.500 miliardi del Giubileo, un evento di risonanza mondiale, non sono stati capaci in quasi tre anni di produrre dei semplici cartoncini colorati.

Quindi è veramente dubbio che sia necessario questo provvedimento, tra l'altro un provvedimento che non può essere giustificato con la solidarietà. La città di Roma non è inserita in quei territori dell'obiettivo 1, dell'obiettivo 2, del punto 5B, e così via, dell'Unione europea, non è un'area di declino industriale, non è un'area svantaggiata o depressa,

quindi non si vede perchè bisogna dare questo contributo straordinario che, oltretutto, favorisce particolarmente talune categorie. È vero che gran parte dei pellegrini potrà alloggiare in strutture gestite da organizzazioni religiose e, si suppone, senza eccessivo fine di lucro e quindi a prezzi contenuti, tuttavia è altresì indubbio che molti quattrini finiranno nelle tasche degli operatori turistici ed economici di Roma: dai vetturini delle carrozzelle ai tassisti (o «tassinari», come localmente sono chiamati), ai gestori di alberghi, ristoranti, bar, pizzerie e così via.

Non si vede il motivo per cui, a fronte di questa valanga di denaro, il contribuente italiano debba partecipare alla spesa. E ci sono anche altre categorie, magari meno nominabili, che comunque ne avranno dei benefici: pensiamo ad esempio al mercato della prostituzione. È dall'epoca delle crociate che purtroppo i pellegrini, pur avendo finalità religiose, poichè cedevano a taluni richiami, vengono seguiti da stuoli di donne di costumi non tanto morigerati. Anche questo potrebbe verificarsi, con il conseguente incremento di un fatturato, questo sì, in «nero» e senza contributi. Anzi, valutando il colore della pelle di talune operatrici del settore della «città eterna», si rischierebbero con questo decreto scene da *roulette* congolese. (*ilarità e applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

È per questo che riteniamo che non sussistano i presupposti di costituzionalità e voteremo contro il parere espresso ieri dalla la Commissione permanente. Chiediamo che la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requi-

siti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 551.

È approvato.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora per consentire all'8ª Commissione di riunirsi per l'esame del disegno di legge n. 1909.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,35).

Presidenza del presidente MANCINO

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Petruccioli di riferire all'Assemblea sui lavori dell'8ª Commissione.

* PETRUCCIOLI, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo utilizzato i 15 minuti che ci sono stati concessi dalla Presidenza dell'Assemblea per verificare la possibilità di concludere, per la parte che ci riguarda, l'esame del provvedimento in questione.

Purtroppo devo informare lei e l'Assemblea tutta, che, a causa dei tempi tecnici ristrettissimi nei quali c'è stato trasmesso tale provvedimento e a causa dei problemi politici – del resto evidenti già nel lavoro d'Aula – collegati alla posizione di un Gruppo parlamentare, il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, l'8ª Commissione non ha potuto concludere l'esame del provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, signori senatori, in relazione all'importanza del provvedimento che riguarda una scadenza internazionale di grande rilievo e in relazione all'urgenza di provvedere alle opere a ciò necessarie, vista già l'approvazione della Camera

dei deputati e il rischio di non conversione di questo decreto-legge, visto l'elevato numero di emendamenti, che non consentirebbe l'approvazione del provvedimento nei tempi previsti, il Governo pone la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, (*Applausi ironici del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*) recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000».

MORO. Bravissimo.

PRESIDENTE. A seguito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 11,50).

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Comunico i risultati della Conferenza dei Capigruppo in ordine alla discussione della questione di fiducia posta testè dal Governo e alla distribuzione dei tempi tra i Gruppi parlamentari.

Alle 12,30 circa comincerà la votazione nominale con appello.

Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente ha quindici minuti a disposizione per intervenire sulla fiducia e dichiarare il voto. Tutti gli altri Gruppi hanno rappresentato l'opportunità di ridurre a tre minuti ciascuno gli interventi.

Immediatamente dopo la votazione della questione di fiducia si riprenderà, senza soluzione di continuità, con l'esame del disegno di legge n. 1541-B di conversione del decreto-legge relativo all'emittenza e subito dopo si procederà alla discussione e alla votazione eventuale del disegno di legge n. 1842 di conversione del decreto-legge n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1909 Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge n. 1909.

È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi rammarico che anche in questa occasione il contributo fattivo del nostro Gruppo e di tutti gli altri componenti del Senato, attraverso la presentazione di emendamenti, sia stato totalmente vanificato dalla posizione della questione di fiducia; per ciò sembra che questa ormai sia una prassi.

Già in altre occasioni ebbi a dire che il Governo sembra come quegli amanti che chiedono continuamente se la compagna o il compagno gli voglia bene e poi si ritrovano pieni di corna, perchè questa fiducia non c'è, c'è solo sulla carta. Anche i contrasti esistenti all'interno della maggioranza avvalorano questa mia tesi: proprio sul provvedimento che seguirà immediatamente dopo una componente determinante della maggioranza ha già fatto sapere che non sosterrà il Governo, per cui su quel provvedimento quest'ultimo ben si guarderà dal porre la questione di fiducia, salvo che magari le circostanze non lo impongano.

Per quanto riguarda gli emendamenti da noi presentati, è chiaro che una loro puntuale illustrazione sarebbe solo a fini di cronaca: potrei illustrarli utilizzando il tempo che ho a disposizione nel dibattito sulla questione di fiducia, ma sarebbe vano, visto che gli emendamenti purtroppo non potranno neanche essere presi in esame dall'Aula. Vorrei tuttavia soffermarmi sull'ultimo di essi.

Nella discussione sui presupposti di costituzionalità del presente decreto ho già avuto modo di indicare i motivi della contrarietà del nostro Gruppo a questo esagerato stanziamento, che in una fase così delicata per i conti pubblici naturalmente giunge a detrimento degli stessi. Vorrei qui sottolineare alcuni privilegi di cui già gode la città capitale della Repubblica, una ed indivisibile.

Con l'emendamento 2.0.1, aggiuntivo di un articolo, abbiamo chiesto (stranamente, qualcuno potrebbe dire, vista la nostra posizione in campo fiscale) di istituire una nuova tassa che si propone di raggiungere una certa equità fra le varie parti del paese.

In questa Repubblica, una (lasciamo perdere l'indivisibile, che in questo caso non c'entra), alcuni utenti autostradali pagano mentre altri sono esentati dal farlo. Mi riferisco a coloro che percorrono il grande raccordo anulare di Roma, che ormai è diventato una circonvallazione. Infatti il suo scopo originario di raccordare l'autostrada A1 con l'autostrada A2 è venuto a mancare con la costruzione di una bretella che collega direttamente i due tratti autostradali, per cui non è più necessario percorrere un tratto del grande raccordo anulare per andare da Napoli a Milano e in senso opposto. Pur tuttavia è rimasta questa gratuità dell'arteria suindicata, gratuità del tutto ingiustificata, se si pensa che in altre aree d'Italia analoghi percorsi stradali sono a pagamento. Non mi riferisco solo alle zone cosiddette maggiormente sviluppate ma anche a zone a più basso reddito. Reddito medio *pro capite* o prodotto interno lordo, qualunque indicatore denota che, ad esempio, la Campania non si colloca certamente ai primi posti. Nonostante ciò, coloro che percorrono la tangenziale di Napoli devono pagare il pedaggio, al pari di coloro che percorrono la tangenziale di Torino o le due tangenziali di Milano, che unitamente all'autostrada A4 costituiscono un percorso analogo al grande raccordo anulare della capitale.

Soltanto coloro che percorrono il grande raccordo anulare godono quindi del privilegio della gratuità, siano essi cittadini romani, cittadini stranieri dello Stato vaticano ovvero semplici utenti in transito provenienti da altre parti del paese.

È per questa ragione che avevamo presentato un emendamento che prevedeva l'istituzione di una tassa di percorrenza che sarebbe servita a riequilibrare le posizioni di svantaggio di altri utenti, ad alleviare, seppure in maniera infima, il *deficit* dello Stato nonchè a consentire che, almeno in questa circostanza, i soldi stanziati per il Giubileo, che si terrà a Roma, fossero in certa misura raccolti nella capitale.

Avevamo presentato questo emendamento già in sede di esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, ma anche in quel caso la posizione della questione di fiducia ha stroncato la possibilità di discuterlo. Il ricorso alla questione di fiducia sta diventando un po' troppo ripetitivo ed in certo qual modo lesivo dei diritti dei parlamentari. Avremmo il diritto di sapere in quale sede possiamo presentare questo nostro emendamento affinché possa essere almeno messo in votazione, dipendendo la sua approvazione dalla volontà dell'Aula. È la seconda volta che non riusciamo a far votare la nostra proposta.

L'emendamento 2.0.1, pur prevedendo il pagamento del pedaggio per la percorrenza del grande raccordo anulare e dell'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, non è vessatorio: non prevede code alle barriere o ai caselli, ma unicamente un versamento sul conto corrente postale 8003 (concessioni governative) in una misura estremamente contenuta. Qualcuno, leggendo l'importo di tale tassa, potrà forse pensare che 360.000 lire annue siano eccessive, ma ricordo che chi percorre annualmente la tangenziale ovest di Milano spende ogni anno oltre un milione e mezzo di lire per il pedaggio stradale di andata e ritorno. La mia è naturalmente una stima su valori medi, considerando un lavoratore che non percorre quell'arteria il sabato e la domenica. A fronte di oltre un milione e mezzo, 360.000 lire mi sembrano una cifra assolutamente sostenibile.

Alla nostra tassa sarebbero stati assoggettati anche gli utenti occasionali, anche se non si tratta di una previsione indispensabile. Nella Confederazione elvetica infatti è previsto il pagamento annuale del pedaggio autostradale ed è obbligato a pagarlo anche chi dovesse recarsi ad esempio per una sola volta da Ponte Chiasso a Mendrisio, cioè dovesse percorrere un tratto di soli dieci chilometri circa. Comunque, venendo incontro alla mentalità italica, la nostra proposta emendativa prevedeva pagamenti mensili o settimanali ed in misura decisamente ridotta. È previsto, ad esempio, che il pedaggio settimanale ammonti a 7.200 lire, una cifra corrispondente al pedaggio giornaliero di andata e ritorno per la tangenziale ovest di Milano. Mi sembra che, non rientrando la città di Roma tra le aree depresse, pagare un settimo rispetto a quanto dovuto dagli utenti dell'autostrada milanese non costituisca assolutamente una vessazione ma rappresenti un piccolo passo verso quella perequazione fiscale che a parole tutti vogliono ma che si traduce unicamente nella vessazione dei cittadini e dei residenti della Padania rispetto a coloro che vivono in altre zone del paese.

Poichè il Governo non ha assolutamente accettato neppure di discutere questo emendamento, chiaramente il nostro Gruppo, in sede di votazione sulla questione di fiducia, si esprimerà in senso contrario. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillo. Ne ha facoltà.

* GRILLO. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà contro la richiesta di fiducia avanzata dal Governo; un voto contrario su una scelta politica, quella compiuta dal Governo, che noi tuttavia comprendiamo, stante la ristrettezza del tempo a disposizione e la necessità di convertire il decreto-legge in esame.

Nel merito – tengo a dirlo – noi siamo sostanzialmente d'accordo su questo provvedimento per i motivi esattamente opposti a quelli che maldestramente la Lega ha rappresentato questa mattina. Quando il collega Speroni afferma che il Giubileo non è un evento straordinario, dà la dimensione del suo grande spessore culturale e della sua capacità di cogliere il senso della storia. (*Commenti del senatore Speroni*).

È un peccato, signor Presidente, che non si possa discutere nel merito il provvedimento in esame, perchè a parer nostro occorre fare una discussione importante su di esso. Cercherò, nei pochissimi minuti che ho a disposizione, di schematizzare tre tipi di osservazioni.

La prima osservazione va collegata ad una premessa, sulla quale il nostro orientamento è il seguente: noi giudichiamo il Giubileo del 2000 come un grande avvenimento, una grande opportunità per il nostro paese. Caro Speroni, nel 2000 Roma e l'Italia diventeranno la vetrina del mondo.

SPERONI. Che schifo! (*Commenti del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

GRILLO. Signor Presidente, cortesemente scomputi queste interruzioni dal tempo a mia disposizione.

Nel 2000, dicevo, Roma diventerà la vetrina del mondo; in tutte le capitali d'Europa, in Germania a Berlino, in Francia a Parigi, si stanno attrezzando per l'arrivo dell'anno 2000.

Collega Speroni, se consulti i libri di storia, leggerai che nell'anno 1000 arrivarono a Roma più di un milione e mezzo di pellegrini: e questo, pensa, nell'anno 1000. È quindi davvero realistico immaginare che nel 2000 arriveranno 40 milioni di pellegrini. Sarà una grande opportunità non solo per Roma, ma per l'Italia, per il sistema paese. Noi crediamo che ci si debba attrezzare a questo fine.

La seconda osservazione riguarda i rilievi che noi avanziamo. Questo Governo ha commesso un errore, e vorrei che il Sottosegretario prestasse attenzione perchè in qualche modo è coinvolto; il governo Prodi, dicevo, ha commesso un gravissimo errore nel momento in cui ha accorpato nel Ministero dei lavori pubblici le competenze per le aree urbane, contraddicendo l'impostazione metodologica della legge del 1990 su Roma capitale. Questo errore drammatico, che ha fatto il governo Prodi per premiare l'esuberanza dell'ex ministro, dottor Di Pietro, lo stiamo scontando adesso in termini di confusione e di mancata capacità dell'attuale Governo di realizzare il coordinamento per le questioni di Roma capitale e del Giubileo.

La contraddizione sta nel fatto che la legge prevede che la commissione che deciderà gli interventi sia presieduta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per le aree urbane, ma nella fattispecie il Ministro per le aree urbane è lo stesso dei lavori pubblici, per cui abbiamo un Ministro che coordina se stesso. Mi dispiace, sottosegretario Bargone, non me ne voglia, ma il Ministero dei lavori pubblici non può assolvere questa funzione di coordinamento, non può svolgere il ruolo di *primus inter pares*, perchè questo contraddice lo spirito, il senso e il significato della legge.

Un'altra contraddizione molto grave: nel governo Prodi manca la sensibilità circa quello che avverrà nel 2000, intorno all'evento del Giubileo, perchè permane un'idea – e in questo possono avere ragione i colleghi della Lega – «romanocentrica» del Giubileo. Il Giubileo invece non è questione che va risolta nel cortile della città di Roma, ma è – ripeto – una grande opportunità per il sistema del nostro paese. Noi purtroppo – lo sanno bene i Sottosegretari e i Ministri – siamo nelle mani degli assessori comunali della città di Roma, e quindi siamo davvero in una condizione critica.

Siamo in notevole ritardo, cari amici e colleghi del Governo, e non riesco a capire perchè siamo in ritardo non solo sulla realizzazione delle opere, ma anche sulla progettazione. Non ho ancora capito come mai non si siano adoperati i fondi destinati a Roma capitale per andare avanti con le progettazioni.

Deve essere chiaro, signor Presidente (lo ribadisco), che le pretese del comune di Roma che, fin dall'inizio, ha cercato di condizionare l'operatività della legge su Roma capitale e ha preteso di porre veti in tutte le maniere per impedire che si andasse avanti in una logica di concerto – hanno impedito di assumere le decisioni necessarie e propedeutiche per l'avvio delle opere strategiche. Il tavolo della concertazione tra il Governo, il comune e il Vaticano non funziona, basta leggere sui giornali le polemiche apertesi nei giorni scorsi e prestare ascolto all'accorato grido di dolore che monsignor Sebastiani, responsabile del Vaticano per le questioni attinenti al Giubileo, ha offerto alla nostra attenzione.

Nel merito, signor Presidente, dovremmo avere il coraggio di rivisitare con spirito critico le opere che si immagina di poter fare e che hanno la possibilità di essere realizzate in concreto. Vorrei partire da alcune constatazioni. Il progetto della nuova linea metropolitana è stato bocciato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici: sembrava il toccasana per risolvere i problemi della viabilità e invece ora non se ne parla più e non si sa come saranno trasferiti i pellegrini che arriveranno nel centro di Roma al Colosseo, a San Giovanni e a San Pietro.

I lavori di realizzazione dell'*Auditorium*, progettato dall'architetto Renzo Piano, sono in terribile ritardo. È meglio non parlare poi del progetto del sottopassaggio di Castel Sant'Angelo, perchè è sufficiente richiamare le polemiche di questi giorni tra il sovrintendente che dice una cosa ed il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ne dice un'altra. Non so cosa sia accaduto nella Conferenza dei servizi l'altro giorno, ma certo è drammatico immaginare che

si stia ancora discutendo su come e in che modo fare l'opera più importante.

Il piano parcheggi e la terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino sono ancora in una fase iniziale dello studio progettuale; pertanto, sapendo che mancano meno di quattro anni, non si comprende come tali opere possano realizzarsi. Molto spesso leggo gli articoli di Scalfari, pur dissentendo frequentemente dalle sue opinioni; devo però dire che giorni addietro ha scritto molto utilmente che bisogna stare attenti a costruire parcheggi giganti in quanto ci si dovrebbe domandare innanzi tutto come gli stessi potrebbero essere utilizzati, una volta conclusosi il Giubileo nel 2000.

Se queste osservazioni sono vere, dovremmo prestare più attenzione al fatto che concettualmente si parla del Giubileo immaginando che sia una cosa di Roma e che, viste le limitate risorse finanziarie (sia detto con precisione: sono mesi ed anni che ne parliamo ma per il Giubileo non è stata trasferita ancora una lira), dovrebbero essere finanziate opere – sto concludendo il mio intervento, signor Presidente – che potrebbero essere concluse con certezza nel 1999.

Ritengo che l'altra questione importantissima di varare un nuovo provvedimento riguardante gli interventi da effettuare fuori Roma sia ancora un po' troppo vaga.

Quali sono allora, signor Presidente, le conclusioni? Credo che dovremmo rivisitare tutti questi impegni in maniera critica. Se ve ne fosse stato il tempo, mi sarebbe piaciuto chiedere al Governo come mai, nel passaggio alla Camera dei deputati, è stato ridimensionato il ruolo dell'Agenzia per il Giubileo che potrebbe e dovrebbe funzionare come elemento tecnico di coordinamento, nel momento stesso in cui c'è bisogno di un coordinamento progettuale e tecnico.

Allora, avviandomi alla conclusione, signor Presidente, ribadisco il nostro voto contrario per i motivi che ho sottolineato all'inizio del mio intervento. Credo non si debba perdere ulteriore tempo e si debba fare una seria verifica di quello che si potrà realizzare davvero, concretamente e seriamente entro il 1999. E dal momento che, con questa maggioranza non si può parlare del recupero e della reintroduzione di procedure speciali, che evocano le Colombiadi e i Campionati del mondo di calcio (ancorchè a mio parere occorrerebbe parlarne, poichè i tempi sono strettissimi), rilancio una mia personalissima proposta che ho già avanzato un anno e mezzo fa, in epoca non sospetta. Credo che il Governo debba prendere atto dei gravi ritardi che ha nei confronti dei tempi programmati per il Giubileo e debba decidere la nomina del commissario straordinario, previsto dalla legge istitutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, per semplificare i livelli di decisione, demandando a questa figura tutte le decisioni in merito ai punti che, anche durante il passaggio del provvedimento all'esame della Camera dei deputati, sono stati modificati aumentando il numero dei soggetti proponenti e decisivi. Mi sembra infatti che nella commissione su Roma capitale siano stati introdotti, oltre al sindaco di Roma, ai presidenti della provincia e della regione, addirittura anche i presidenti delle altre province del Lazio. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, voglio ricordare che la scadenza di cui stiamo parlando non è stata decisa dal comune di Roma, ma è una scadenza ineluttabile, rispetto alla quale un sindaco e una comunità responsabile debbono organizzarsi per far sì che un avvenimento di tale portata non si trasformi in un caos, in un degrado e in un disagio per i residenti e per gli ospiti, ma sia vissuto al meglio, con una città che funziona, garantendo il diritto di chi vi si recherà ad essere presente e di poter godere di tale avvenimento. Quindi è una decisione responsabile.

Si è partiti, per la verità, da parte del comune di Roma in tempo. Le opere non sono state decise da un comitato fantomatico e non sono cadute dall'alto, ma sono nate nell'alveo del consiglio comunale di Roma, che le ha votate con il consenso di tutte le forze politiche presenti in Campidoglio.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue DE LUCA Athos). Esse, quindi, hanno la legittimità di coloro che gestiscono la città e che cercano di gestirla al meglio, anche di fronte ad avvenimenti che indubbiamente sono eccezionali, checchè ne dica il senatore Speroni. Queste opere, quindi – se avete la compiacenza di scorrere l'elenco –, non sono le cattedrali nel deserto di un tempo, spesso oggetto di speculazioni o di mire particolari, ma interventi che attengono al miglioramento, soprattutto della mobilità e del trasporto, in particolare quello su ferro, con mezzi pubblici. Se voi vedete, questa è la voce più ricorrente relativamente alle opere alla nostra attenzione: opere, quindi, destinate a rimanere un patrimonio della città di Roma e di tutti coloro che, in futuro, ne saranno ospiti – mi riferisco anche agli onorevoli senatori che vivono nella capitale – e che costituiscono delle migliori serie e concrete per la città.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo dunque sforzarci tutti insieme perchè questo sia un avvenimento importante, anche perchè pone il nostro paese al centro dell'attenzione internazionale. Condivido le cose dette dal senatore Grillo in merito al fatto che il sistema Italia – io faccio parte della Commissione industria che ha cercato di rilanciare la voce del turismo – può trarre dall'accoglienza, se facciamo un salto di qualità e di professionalità, un notevole rilancio dell'occupazione, se è vero che nel settore del turismo il rapporto investimento-occupazione è uno dei più vantaggiosi in questo momento. Si potrà avere quindi un risvolto occupazionale molto interessante, anche per quella piccola e media industria di cui si parla spesso in quest'Aula, così come per gli

operatori commerciali e turistici, perchè con il turismo lavorano tutte le fasce sociali. E allora perchè non trasformare questo avvenimento in una grande carta che il nostro paese si gioca e che non riguarda solo Roma? Basta vedere infatti i programmi d'Oltretevere, come si dice a Roma; essi prevedono itinerari in tutte le grandi città d'arte, ma anche in tutti i centri d'interesse religioso e culturale. Il Giubileo, quindi è un avvenimento che può essere una prova generale per il nostro paese per potersi candidare a raggiungere quei livelli di presenze turistiche, di avvenimenti culturali e artistici che connotano tutte le grandi città straniere e per valorizzare i nostri beni culturali che – come voi tutti sapete – sono una miniera d'oro che non sfruttiamo. Allora, onorevoli colleghi, vi pregherei, al di là della propaganda della Lega, scomposta e spesso anche imprecisa, che rileva una scarsa conoscenza di questi fenomeni e della loro portata... (*Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Colleghi della Lega, vi voglio ricordare che anche nelle vostre regioni ci sono beni culturali e ambientali – cito per tutte la città di Padova – che saranno oggetto d'interesse da parte di migliaia e migliaia di visitatori.

Onorevoli colleghi, voglio dire che siamo un paese che spesso non riesce a valutare e a valorizzare il patrimonio che ha.

Evidentemente, siamo costretti ad usare la questione di fiducia perchè non vogliamo essere irresponsabili e gettare nel disordine e nel caos il paese (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Quindi, abbiamo il dovere di dare gli strumenti a chi governa le città per affrontare con serenità questo evento, con un vantaggio dei cittadini romani certo, ma anche di tutto il nostro paese.

È una grande sfida, colleghi. Mi rivolgo anche al Governo: a questo punto dobbiamo fare presto. Voglio dire al senatore Grillo, che forse ha avuto un pizzico di spirito polemico (malriposto, però, senatore), che posso confortare le sue preoccupazioni.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, la prego di avviarsi a concludere perchè ci siamo dati dei tempi.

DE LUCA Athos. L'Auditorium sta andando avanti, con grande fatica, avendo superato notevoli difficoltà: come lei sa, a Roma, dove si scava si trovano reperti. Il progetto è stato modificato due volte, ma si sta andando avanti e l'Auditorium si farà. Vorrei tranquillizzarla su questo. Il sottopasso di Castel S. Angelo è opera delicata e importante, ma si farà e sarà una delle opere strategiche per l'intera zona. Invece, la linea C della metropolitana non si farà, perchè seriamente abbiamo detto che si realizzeranno solo le opere che potranno essere pronte per quella scadenza. Ora, siccome, per le difficoltà che presenta, non potrà essere realizzata, sarà rinviata quella *tranche* di un progetto che comunque è iscritto all'ordine del giorno per Capitale, perchè è un progetto sulla mobilità e sui trasferimenti.

Concludo, signora Presidente, dicendo che il Gruppo dei Verdi, con tutti gli accorgimenti e con la raccomandazione al Governo di fare presto e bene, voterà a favore; perchè non vogliamo che sia un avvenimen-

to di caos, bensì che sia un Giubileo ecologico e sostenibile, che riqualifichi la città. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, per decisione della Conferenza dei Capigruppo, coloro che intervengono hanno a disposizione tre minuti.

È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Numerose voci si sono levate a esprimere la preoccupazione per l'invasione dei turisti che il Giubileo porterà a Roma. C'è chi ha manifestato il proposito di fuggire prendendosi una lunga vacanza sabbatica; c'è chi ha elaborato progetti per incanalare le turbe, in ricordo di quando a Roma ci si recava in pellegrinaggio (magari in un milione di persone) su itinerari pedonali; c'è chi, forse suggestionato dall'ipotesi di «perdonare» Lutero, ha suggerito di separare il momento religioso da quello turistico e quindi di allestire, fuori Roma, un grande spazio, come quelli in cui viene accolto il Papa nei suoi viaggi ecumenici; uno spazio, aggiungo io, con *status* di extraterritorialità, per evitare le operazioni di controllo alla frontiera.

Resta aperta la questione di fondo: come trattare tanti turisti? Quanti ne può sopportare Roma? Quanti visitatori attirerà il Giubileo? Si parla di 40 milioni. Se così fosse, si troveranno a Roma ogni giorno da 500 mila a 800 mila visitatori, da 6 a 10 volte quelli di oggi. Questi turisti si sposteranno e non lo faranno lungo i suggestivi itinerari suggeriti da Baratta o nell'ascetico modo suggerito da Scalfari: viaggeranno in macchina o in pullman, useranno da 50 mila a 100 mila macchine in più e da 6 mila a 11 mila pullman in più di quelli che oggi intasano il centro. Auto a parte, sarà come se, oltre ai torpedoni turistici di un anno normale, il centro di Roma venisse invaso da un numero di mezzi pari da due a quattro volte l'intera flotta dell'azienda trasporti di Roma. Sarà necessario predisporre parcheggi aggiuntivi tra i 400 mila e i 500 mila metri quadrati, una piazza di 700 metri per 700.

Perché ricorrere, per regolare il fenomeno, al livello di insopportabilità? Perché porre i pellegrini nell'alternativa tra la prospettiva di lucrare un'indulgenza e quella di affrontare un viaggio verso l'inferno? Come limitare gli afflussi?

È sicuro che esiste un numero massimo di turisti che Roma può accogliere; che questo numero deve essere definito in relazione a un piano di mobilità; che non ci si può affidare ai meccanismi automatici di mercato e che l'opinione pubblica, non solo quella romana, anzi non solo quella italiana, ha diritto ad essere informata. Invece questo non ci viene detto: l'unica cosa che sappiamo è che vengono chiesti soldi per fare cose che non conosciamo, per un progetto di mobilità e di ospitalità che non condividiamo.

Il Governo ha posto la questione di fiducia e quindi le opinioni del Senato sul merito del provvedimento non potranno essere raccolte, discusse ed espresse, perché prevarrà rispetto ad esse la posizione di sostegno o di opposizione al Governo.

È un peccato, perchè sarebbe stata questa l'occasione per allargare il discorso e comprendervi anche una pacata e approfondita discussione sulle implicazioni e le conseguenze, anche sul piano politico, della coabitazione in Roma del Governo della Repubblica italiana e della Santa Sede.

Sarò quindi costretto a votare a favore di un provvedimento che non condivido e sul cui merito manifesto e documento la mia opposizione. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Vertone Grimaldi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signore e signori rappresentanti del Governo, certamente non sfugge al Gruppo di Rifondazione comunista l'importanza dell'evento del Giubileo del 2000 come fatto nazionale e mondiale; non sfuggono il valore culturale, l'impatto dei 70 milioni di visitatori previsti che verranno nel nostro paese e in particolare nella capitale; non sfugge l'importanza che la finalizzazione delle risorse sia destinata allo scopo fondamentale dell'accoglienza, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e storico, della manutenzione urbana, dell'accessibilità e mobilità nell'area metropolitana. Ciò vuol dire che gli interventi per il Giubileo del 2000 serviranno a migliorare la città e possono rappresentare un'occasione di riqualificazione da non sprecare, ma occorre, allo stesso tempo, non sovraccaricare l'operazione Giubileo con grandi opere che non sono connesse alle finalità fondamentali dell'evento.

Signori rappresentanti del Governo, non vanno assolutamente ripetute le esperienze del passato: la malaugurata politica degli anni '80 che ha visto, per fare un esempio emblematico che riguarda Roma in particolare, nel periodo dei Mondiali del 1990 sotto la spinta frenetica della rincorsa dell'evento e delle grandi opere, il prevalere di una operazione essenzialmente affaristico-speculativa e, al tempo stesso, l'ultimarsi di una serie di opere, rivelatesi poi inutili e presto deperate.

Non nascondiamo la nostra perplessità su alcune scelte e, in alcuni casi, una vera contrarietà su taluni interventi: basti il solo esempio del sottopasso di Castel Sant'Angelo; perplessità critiche che, sottolineo, saranno da noi sollevate nelle sedi istituzionali a livelli comunali nonché centrali.

Votiamo quindi la fiducia e la conversione in legge del provvedimento in esame, signora Presidente, con le suddette motivazioni e propositi, sottolineando, però, che poniamo grande attenzione alla sicurezza dei cantieri, alla tutela e all'integrità fisica di tutti i lavoratori che opereranno al loro interno. Non vorremmo infatti che si ripettesse il tragico bilancio dei Mondiali del '90, dove la frenesia dell'avvicinarsi della data e la deregolamentazione degli appalti determinarono una catena assai pesante di incidenti sul lavoro, con un bilancio di infortuni e – purtroppo – di vittime, assolutamente drammatico.

Facciamo dunque appello a tutte le realtà coinvolte nell'avvenimento, affinché si predispongano tutte le misure necessarie e si effettuino i controlli sulla regolarità delle ditte aggiudicatarie, specialmente sui subappalti. Il segno di civiltà che dobbiamo dare al mondo intero parte anche da qui, da un segnale di civiltà, di rispetto e di dignità nei confronti di tutti i lavoratori che saranno impiegati nella costruzione delle opere necessarie a questo avvenimento, a cui la nostra forza politica guarda con grande attenzione e rispetto. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti e della senatrice Sartori).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falomi. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la decisione del Governo di porre la fiducia su questo provvedimento credo sia un atto necessario in una situazione del tutto speciale in cui spiccano la sentenza della Corte costituzionale sulla non reiterabilità dei decreti-legge, l'urgenza di dare avvio ai lavori previsti nel piano degli interventi per il Giubileo ed anche le difficoltà politiche frapposte ad una discussione approfondita, ma che avrebbe dovuto essere molto serrata.

È evidente che la conversione in legge di questo decreto-legge, come anche la conversione in legge di quella grande massa di decreti-legge che per troppo tempo hanno viaggiato tra Parlamento e Governo, ci riporterà in un quadro di normalità, in cui potremmo anche affrontare i problemi legati all'efficienza dell'azione parlamentare.

Tutti hanno sottolineato il carattere straordinario, non riferito alla data ma all'evento in sè, del Giubileo dell'anno 2000 e credo che noi abbiamo il dovere, come Parlamento italiano, di intervenire per garantire, ai milioni di pellegrini che verranno, un'accoglienza adeguata. Questo lo dobbiamo non solo a coloro che si recheranno nel nostro paese, ma anche al nostro paese stesso, che certamente giocherà una parte importante della sua credibilità e della sua immagine internazionale attorno al nodo di come saprà fronteggiare i problemi che questo evento determinerà.

Come pure, credo che sarà importante intervenire anche per coloro che a Roma vivono, per i cittadini romani, perchè l'essere capitale del paese e, al tempo stesso, centro della cattolicità mondiale evidentemente comporta, per i cittadini di Roma, onori, ma anche oneri. Sono convinto che, se si svolgesse un dibattito serio sugli oneri che gravano sulla città dall'aver questa duplice funzione, molti dei luoghi comuni che vengono fatti circolare attorno alla città di Roma, probabilmente cadrebbero, perchè ci si accorgerebbe che questi oneri, anche in termini economico-finanziari, non sono certamente indifferenti.

Naturalmente, la questione del Giubileo non può essere vista, sotto il profilo dei riflessi economico-finanziari, nei termini riduttivi in cui ne abbiamo sentito parlare in quest'Aula; credo che già altri abbiano, prima di me, sottolineato l'aspetto relativo al riflesso generale, per l'intero paese, degli interventi previsti.

Io credo che il Governo abbia affrontato questa scadenza anche con una impostazione nuova rispetto al passato, perchè l'esperienza del passato, con i suoi problemi di scarsa efficienza e di scarsa trasparenza, ha giustamente indotto il Governo a non ripercorrere la strada dell'emergenza, delle procedure straordinarie. Nel caso del piano di intervento per il Giubileo, infatti, per gli appalti si adotteranno le procedure previste dalla legislazione ordinaria.

Credo che un altro elemento importante, inserito dal Governo nel decreto, sia quello del recupero dei fondi che non verranno utilizzati nel caso in cui le opere decise non siano completate entro le date previste. Inoltre, ritengo sia importante anche un altro aspetto e cioè che non si tratta di un piano di grandi opere, ma soprattutto di interventi che chiamano in causa tutti gli ambiti che saranno toccati dall'evento del Giubileo, vale a dire: i servizi connessi all'accoglienza alberghiera, all'assistenza sanitaria, alla sicurezza dei cittadini, alla protezione civile, all'informazione, alla tutela dei beni culturali, all'arredo urbano, all'accessibilità e alla mobilità della città.

Prima il senatore Debenedetti ricordava il complesso dei problemi che si creeranno nella città...

PRESIDENTE. Senatore Falomi, concluda.

FALOMI. ... ma credo che il modo in cui il Governo sta affrontando questi problemi sia del tutto corretto e giusto.

Concludo con l'auspicio che rapidamente, a questo punto, il piano degli interventi votato a luglio dalla Commissione per Roma capitale venga pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, consentendoci così di uscire da questa sorta di situazione di supplenza, collega Grillo, nella quale spesso le amministrazioni locali sono state costrette dalla mancanza di un quadro di certezze finanziarie.

Per questa ragione, noi ovviamente daremo la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Folloni. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, spero che l'impegno che questo disegno di legge di conversione prevede metta in grado Roma e il Lazio (e spero che, in futuro, la legge per il Giubileo metta in grado anche l'Italia, posta sotto l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale e che i riflettori della ricorrenza giubilare accenderanno) di essere all'altezza del ruolo che, nell'anno giubilare, l'Italia assume.

Siamo chiamati ad una ospitalità straordinaria, e, se l'ospitalità è segno di civiltà, il fatto che questa si manifesterà per la gravidanza religiosa dell'avvenimento dà al nostro paese un rilievo tutto particolare nel contesto internazionale.

Ho sentito le argomentazioni del senatore Debenedetti, ma credo che ai pellegrini l'Italia dovrà dire «benvenuti».

Sono queste le ragioni per le quali i Cristiani Democratici Uniti erano pronti a valutare il voto positivo sul merito del provvedimento; tuttavia, due rilievi in questa brevissima dichiarazione di voto intendo farli. Il primo è che troppi sindaci, e probabilmente anche il sindaco Rutelli, pensano di campare attorno al Giubileo, anzichè collocarsi dentro l'evento; così come mi pare modesto – e credo che su questo il Governo possa trovare motivo di meditazione – l'orizzonte con il quale la Rai si sta preparando a comunicarlo.

La questione di fiducia, posta dal ministro Ronchi a nome del Governo, ci priva della possibilità di valutare il merito del provvedimento. Sulla fiducia al Governo il nostro Gruppo esprime voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU e dei senatori Reccia e Rotelli*).

PRESIDENTE. È iscritto ha parlare il senatore Bonatesta. Ne ha facoltà.

* BONATESTA. Signora Presidente, esprimo il totale dissenso su questo decreto-legge per il Giubileo, che non tiene in alcun conto le esigenze delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonchè delle regioni circostanti, come ad esempio l'Abruzzo.

Dati i limiti di tempo stabiliti sono costretto a consegnare il mio intervento alla Presidenza in modo che venga riportato in allegato al Resoconto stenografico.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta.
È iscritto a parlare il senatore Lo Curzio. Ne ha facoltà.

* LO CURZIO. A nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, desideravo non soltanto esprimere il voto favorevole, ma anche salutare questo evento con grande gioia e con grande dignità e prestigio politico. Avremmo gradito che un evento di tal genere, signora Presidente, onorevoli colleghi, fosse stato oggetto di un attento esame da parte del Senato per la sua straordinarietà, che salutiamo – ripeto – non soltanto con grande interesse civile, ma anche, per chi crede con fede cristiana e religiosa, per le ripercussioni che un tale evento ha sui popoli che vi partecipano, sulla causa della pace, della giustizia e dell'amore tra ciascuno di noi e i popoli che vi prendono parte.

Questi fondi sono utili, validi e positivi, perchè a giudicarci non sarà solo il nostro paese o la città di Roma, ma il mondo intero. Pertanto, al di là delle ripercussioni occupazionali e culturali che questi fondi avranno, vorremmo rilevare il grande ritorno non soltanto turistico ma anche sociale, religioso e culturale che questo evento avrà in tutto il paese. Santuari come quelli di Assisi, Loreto, Pompei, San Giovanni Rotondo, Padova, Oropa in Piemonte e Siracusa in Sicilia attendono provvedimenti *extra moenia*, che si estendono cioè al di fuori delle mura di Roma, affinché si possa celebrare in tutta Italia questo grande evento. Mi riferisco a mete storiche e religiose, a percorsi giubilari e di pellegrinaggio interessati alla celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in lo-

calità al di fuori del Lazio, che auspichiamo possano vedere l'elevazione dei livelli di accoglienza.

Mi dispiace molto che i colleghi dell'opposizione, con sterili funambolismi ed astuzie corrosive, abbiamo detto no ad un evento che appartiene non soltanto all'Italia, ma a tutta la funzione religiosa del mondo intero.

È con questi sentimenti di gratitudine che esprimo, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, al di là delle sue tradizioni religiose e cristiane di vita, soprattutto per un fatto di cultura, il voto favorevole. Ringrazio il Governo per la estensione degli interventi economici e finanziari anche al di fuori delle mura romane. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maceratini. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Questa vicenda del Giubileo è stata in qualche modo condizionata dalla apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Non parlerò dunque del Giubileo, perchè manca il tempo per farlo seriamente nei minuti che ci siamo tutti insieme assegnati, ma farò solo una osservazione. Si sta verificando nel rapporto fra Governo e Parlamento una gravissima crisi, che mette in discussione la funzione stessa del Parlamento. Quando oggi ho sentito il vice presidente Contestabile trattare cortesemente con il Gruppo della Lega il numero degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1902, l'ho immaginato con una bilancia in mano, per verificare sino a dove si poteva arrivare con la discussione in Aula e fino a dove il Governo era costretto a porre la fiducia.

Non è possibile andare avanti così. Tutte le spese che il funzionamento dell'Aula del Senato comporta - e Montecitorio non è da meno - sono giustificate solo se essa ha una funzione ed in questa vicenda non ne ha alcuna.

Valutando il merito del provvedimento relativo al Giubileo, il Gruppo Alleanza Nazionale si sarebbe astenuto, ma saremo costretti ad esprimere un voto contrario perchè il Governo è stato a sua volta costretto a porre la questione di fiducia. Si tratta di uno stravolgimento delle posizioni che affido alla riflessione di ciascuno di noi, sperando magari che il Natale ci illumini. È evidente infatti che l'istituto parlamentare sta crollando sotto i colpi di una situazione della quale è impossibile attribuire la responsabilità agli uni o agli altri, ma è evidente l'effetto devastante di queste ultime decisioni che insieme abbiamo dovuto assumere, le quali stanno determinando un esito che non può non preoccuparci. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

* MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, in relazione a quanto ha testè detto il senatore Maceratini, vorrei esprimere un auspi-

cio basato su un dato di fatto e cioè che con la odierna votazione di fiducia si chiuda questa stagione angosciata, scandita dai ritmi di una urgenza dovuta all'impossibilità di reiterare i decreti-legge e al fatto che questi ultimi – come tutti sanno – hanno posto in essere una serie di rapporti e di effetti giuridici per cui non era possibile non convertirli in tempo. Occorre però ricordare che siamo alla soglia di una stagione di riforme istituzionali che non potranno non riguardare anche il funzionamento delle Camere, a cominciare dal Senato, e che dovranno cercare di reimpostare meglio i rapporti tra maggioranza e opposizione. Al riguardo, aggiungo una piccola chiosa che non dimentico mai di pronunciare e cioè che in questo momento le opposizioni sono due e ce ne rendiamo conto in ogni occasione.

Tornando al provvedimento relativo al Giubileo, voglio ricordare che il finanziamento ivi previsto per la città di Roma è pari a quanto solitamente viene stanziato per il funzionamento ordinario di una capitale come Parigi. È pertanto davvero risibile la protesta della Lega Nord per l'entità di tale finanziamento. Roma dovrebbe disporre sempre di finanziamenti molto più cospicui, proprio per la funzione di capitale d'Italia – ora unita, un domani magari federata, ma sempre capitale di un grande Stato – che svolge.

Il Gruppo Rinnovamento italiano voterà naturalmente la fiducia che il Governo è stato costretto a chiedere, proprio al fine di dare una risposta adeguata in termini di servizi che la città di Roma deve offrire ai milioni di pellegrini. Dobbiamo ricordarci, onorevoli colleghi, che l'importanza di Roma sarebbe stata quasi nulla o molto ridotta se non avesse ospitato al suo interno la Chiesa cattolica, con tutto ciò che quest'ultima rappresenta per l'umanità intera. Adottare dunque i provvedimenti relativi al Giubileo, un evento che capita ogni 25 anni, ma che in questa occasione ha una portata millenaria, è un dovere non solo verso i cittadini ma anche verso i rappresentanti della Chiesa cattolica. Il Governo quindi sta compiendo il suo dovere ed anche noi compiremo il nostro, approvando questo trasferimento di fondi. In proposito non posso naturalmente non chiedermi se il comune di Roma abbia svolto appieno, fino ad ora, il suo dovere o se abbia invece in qualche modo mancato rispetto ad un'emergenza e ad un'urgenza dovute ad un grande evento che necessita di risposte concrete.

In risposta a colleghi precedentemente intervenuti, voglio sottolineare che il decreto-legge al nostro esame non esclude la possibilità di ulteriori interventi da parte dello Stato e di un allargamento degli stessi ad altre regioni e a tutta Italia. Il provincialismo e la miopia di qualcuno impedisce di vedere il fatto che milioni di pellegrini, i quali vengono a Roma per forti motivi religiosi e spirituali che non possiamo sottovalutare, sono però anche persone che, trovandosi in Italia, probabilmente – chi fra loro se lo potrà permettere – si guarderanno intorno, e non credo solo a Roma.

Vi è quindi una miopia anche di carattere economico, oltre che di carattere più profondo, intellettuale e spirituale.

Vorrei far presente che il segretario del Comitato centrale per il Giubileo, monsignor Sergio Sebastiani, ha dichiarato, proprio qualche

giorno fa, che il Giubileo è un avvenimento così straordinario, di tale valore spirituale – cito testualmente – che «Lega o non Lega, di destra o di sinistra, penso che tutti saranno d'accordo, perchè l'Italia si ponga in modo corretto davanti al mondo».

Non c'è bisogno di miracoli a questo proposito; noi oggi compiamo un semplice atto parlamentare: diamo la fiducia al Governo in risposta a un provvedimento che è necessario, così come è necessario che si superino le polemiche, però con un monito – lo ha detto prima il senatore Carcarino e io concordo con lui –: purchè non si compia ciò che è stato fatto in occasione dei Mondiali '90 e quindi si agisca in modo serio rispetto alle esigenze, spirituali e materiali, dei cittadini, attuando quanto la legge stabilisce, sempre nella correttezza e nella trasparenza, con i controlli che questo stesso provvedimento del Governo, che ci accingiamo a convertire in legge, prevede. *(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rigo. Ne ha facoltà.

RIGO. Signora Presidente, anch'io, a nome dei colleghi del Gruppo misto che aderiscono alla maggioranza, esprimo il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo, per i motivi illustrati innanzitutto dal ministro Ronchi, e poi richiamati in quest'Aula dal collega Falomi.

Non possiamo, tuttavia, negare a noi stessi che esiste una situazione di difficoltà, di insufficienza nel rapporto fra la Presidenza, lo svolgimento dei lavori in Aula e le richieste avanzate dai Gruppi e dai singoli senatori, e che a questa insufficienza occorre porre rimedio, come è stato richiesto dal collega Maceratini e da altri. Penso quindi che anche in questa occasione vada espressa una raccomandazione alla Presidenza perchè inviti la Giunta per il Regolamento, fra i suoi primi atti del prossimo anno, a prendere in esame gli aspetti che creano difficoltà al miglior funzionamento dei lavori in Aula.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, il tempo non mi consente di esaminarlo in profondità. Dirò solo che dobbiamo trovare l'occasione, signor Ministro, per riprendere questi temi, e sicuramente la troveremo, anche per quell'aspetto che è stato qui sollevato da alcuni colleghi relativo ai rapporti o meglio all'incidenza che l'iniziativa delle celebrazioni del Giubileo ha in tutta una serie di località – è chiaro, infatti, che questo evento ha ad esempio risvolti turistici – con visite e spostamenti in massa di pellegrini. Sottolineo quindi la necessità di dare risposta altresì ai movimenti che questi pellegrini faranno non solo in Roma, ma nelle altre località particolarmente interessate dalla loro visita.

Dopo queste brevissime considerazioni, ribadisco che il Gruppo Misto voterà a favore della richiesta di fiducia avanzata dal Governo. *(Applausi dai Gruppi Misto e Rinnovamento Italiano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nei pochi minuti giustamente concordati, per consentire a quest'Assemblea di approvare definitivamente il decreto-legge sul Giubileo, le considerazioni da svolgere per il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD sono due.

La prima: vi è stata la necessità di ricorrere ad un decreto-legge a causa della grande insufficienza, incapacità progettuale, totale mancanza di dimensione spirituale delle Giunte Rutelli e Badaloni e dello stesso Governo Prodi-Veltroni. Il Giubileo non è un evento destinato a favorire la costruzione di qualche ponte e di qualche strada per migliorare la viabilità, come il collega De Luca ha prima sottolineato. Il Giubileo del 2000, purtroppo, non trova Roma, la regione Lazio ed il Governo attrezzati a capire il grande valore storico-spirituale dell'evento medesimo.

Questa inadeguatezza genetica delle coalizioni, che in modo omogeneo governano il comune di Roma, la sua provincia, la regione Lazio e l'Italia, potrà pesare non poco sul Giubileo. È questa la ragione di rammarico profondo che noi avvertiamo nei confronti di un provvedimento che sembra orientato, quasi esclusivamente, a quantificare questo o quell'intervento e non a dare, all'intero paese, la sensazione della straordinarietà dell'evento, dal punto di vista della collocazione culturale e spirituale dell'Italia nel Mediterraneo e nel mondo. Questo decreto è privo di questa dimensione, che non può essere sostituita, purtroppo, da un voto del Parlamento, tanto meno da quello del Senato.

Nel merito, vorrei aggiungere che ci accingiamo a votare contro la fiducia al Governo su questo decreto ma contribuendo, in modo decisivo, a far sì che in Aula sia presente il numero legale. Con nostro grande rammarico, dobbiamo rilevare che, senza il concorso del Polo, che vota contro il Governo ma fa salvo il decreto, anche questo piccolo provvedimento concernente il Giubileo verrebbe meno. Mi sembra che ciò sia sufficiente a smentire quanto è stato affermato da esponenti della maggioranza in ordine al rapporto con l'opposizione. Mi auguro che da gennaio, convertito questo decreto, sia possibile riprendere il filo del discorso culturale, spirituale e politico sull'evento giubilare a Roma. Da questo punto di vista, infatti, la maggioranza dimostra di non essere in grado di governare l'evento e noi ci rendiamo conto di dover, in qualche misura, sopperire con la nostra iniziativa a questa sua insufficienza.

Per queste ragioni, voteremo contro la questione di fiducia, ma in modo tale da garantire la presenza del numero legale in Aula. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signora Presidente, interverrò brevemente per esprimere qualche considerazione a nome del Governo. Con la conversione in legge del presente decreto si avrà finalmente un quadro normativo certo per l'erogazione dei finan-

ziamenti e per le procedure e le regole da adottare nella gestione del piano di interventi.

Vorrei sottolineare (soprattutto al senatore Maceratini che ha valutato invece l'aspetto negativo della questione di fiducia che è stata posta) che, in queste ore, con questo voto e con quelli successivi, si chiuderà una fase nella quale il Governo e il Parlamento sono riusciti non solo a superare il momento difficile creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ma anche a creare le condizioni per una stagione inedita di un Parlamento senza decreti, la quale porrà l'esigenza di un rapporto più stretto ed efficace tra Governo e Parlamento.

Per tornare al provvedimento e per essere breve, voglio ricordare in quest'Aula, come ha già fatto il senatore Falomi, che il Governo ha compiuto una scelta nuova rispetto ad eventi di questa natura. Non ha voluto, infatti, far ricorso a leggi speciali per non ripetere errori già compiuti in passato ed ha deciso di non realizzare grandi opere, soprattutto infrastrutturali, tenuto conto del fatto che si tratta di un avvenimento di altra natura e che le opere che sono state individuate sono funzionali al grande evento, proprio per rispettarne la grande valenza religiosa. Vorrei ricordare, peraltro, che il piano di intervento è stato deciso dalle assemblee elettive, di comune, provincia e regione, con il voto unanime o a larga maggioranza di tutti i Gruppi presenti in quelle stesse assemblee. Quindi, è chiaro che il Governo non può - e non può farlo nemmeno il Parlamento - sovrapporsi a quelle decisioni per modificarle. È chiaro, altresì, che bisogna vigilare, controllare e fare in modo che il coordinamento per la gestione e realizzazione di queste opere sia esercitato con la maggiore correttezza e con il maggiore rigore possibili.

Vorrei, infine, fare qualche precisazione rispetto ad alcune considerazioni espresse in particolare dal senatore Grillo. In proposito, vorrei ricordare che il coordinamento per il Giubileo è affidato al Presidente del Consiglio e non al Ministro dei lavori pubblici, in base a quanto stabilito dalla normativa istitutiva della commissione per Roma capitale, e che la presenza, a seguito di questa modifica del decreto-legge, dei presidenti delle province del Lazio, oltre quella di Roma, è stata voluta da un emendamento soprattutto di Alleanza Nazionale e di Forza Italia. Il Governo, anzi, si è dovuto opporre ad una richiesta avanzata da questi due Gruppi a che fossero presenti nella Commissione per Roma capitale anche i sindaci dei comuni capoluogo del Lazio, oltre quello di Roma.

Voglio, inoltre, precisare che per quanto riguarda i lavori Anas ci sono già i progetti esecutivi e che si sta realizzando soltanto la valutazione di impatto ambientale; sono, quindi, lavori pronti per partire. La linea C della metropolitana non è stata affatto bocciata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma è stata una scelta, che rientra in quelle che ho indicato prima, di non avviare opere che potrebbero rischiare di non essere realizzate in tempo utile, tenuto conto che si tratta di un evento ormai alle porte.

Voglio, infine, tranquillizzare tutti i senatori che hanno sollecitato un intervento per un provvedimento legislativo per le zone situate al di fuori del Lazio che questo è stato già adottato dal Governo, nel Consiglio dei ministri del 6 dicembre, e che il relativo disegno di legge è già

alla Camera per la sua approvazione. Il Governo chiederà una sua rapida approvazione affinché questi interventi a favore di tutto il territorio nazionale diano una valenza a tale evento più consona alle sue caratteristiche.

Non si tratta, infatti, di un evento soltanto romano, ma che riguarda tutto il territorio nazionale, rispetto al quale il Governo e il Parlamento intendono essere all'altezza della sua straordinaria importanza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455.

Ricordo che, in sede di conversione, la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 551:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: «definisce,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate,» e le parole: «delle relazioni trimestrali di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.»;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: «incluse quelle» è inserita la seguente: «eventualmente» e le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-bis»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.»;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, la parola: «obbligatoriamente» e le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 9, le parole: «provveditorato regionale delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «provveditorato regionale alle opere pubbliche»;

al comma 10, la parola: «semestralmente» è sostituita dalle seguenti: «ogni tre mesi»;

al comma 12, la parola: «annualmente» è soppressa e le parole: «ai commi 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;

al comma 13, le parole: «su area di proprietà della Santa Sede» sono sostituite dalle seguenti: «su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa» e le parole da: «con riferimento alle finalità» fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 2:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto»;

al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

L'articolo 3 è soppresso.

Il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Obiettivi e finalità)

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di proprietà della Santa Sede, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi con riferimento alle finalità degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle

procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.

Articolo 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 3, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Articolo 3.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Onorevole Presidente, voglio soltanto dire due cose, visto il tempo rimasto a mia disposizione.

Innanzitutto sono stato tacciato di scarso spessore culturale, perchè ho detto che il Giubileo è un evento ordinario. È, infatti, ordinario e basta consultare l'enciclopedia Treccani, nella quale c'è addirittura l'elenco dei giubilei ordinari. Ho detto questo perchè, essendo ordinario, tale evento si poteva programmare in anticipo senza la necessità di ricorrere, quindi, ad un decreto-legge, ad un provvedimento straordinario o addirittura ad una legge speciale, e si poteva, pertanto, approvare una legge ordinaria.

Dopo aver fatto questa precisazione, devo anche dire che ho sentito – ma questo era scontato – che il Polo garantirà il numero legale. Il perchè è chiaro a tutti: il provvedimento che nell'ordine del giorno segue quello relativo al Giubileo è «il piatto di lenticchie» per il quale il Polo si è venduto per garantire il numero legale all'Ulivo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). È il provvedimento dell'emittenza che è stato deciso pervicacemente di tenere per ultimo, proprio perchè, attraverso questo scambio consociativo, il Polo – come ha detto giustamente il senatore D'Onofrio – sia in quest'Aula a garantire all'Ulivo quel numero che l'Ulivo stesso insieme a Rifondazione comunista non potrebbe garantire.

È per questo motivo che voteremo contro il provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del nostro Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1909 composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Cioni, Mazzuca Poggolini, Mele, Taviani e Palombo.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dai senatori sopra menzionati e continuando in ordine alfabetico, ad iniziare dal senatore Agnelli.

BOCO, *f.f. segretario, fa l'appello.*

(Nel corso della votazione assume la Presidenza il presidente Mancino).

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Arlacchi, Ayala, Barbieri, Barrile, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Biscardi, Boco, Bonavita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bratina, Bruni, Brutti, Bucciarelli,

Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpi, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cioni, Cò, Conte, Corrao, Cortiana, Crescenzo,

D'Alessandro Prisco, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Martino Guido, De Zulueta Owtram, Diana Lino, Diana Lorenzo, Donise, D'Urso, Duva,

Elia, Erroi,

Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fusillo,

Gambini, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Guerzoni, Iuliano,

Larizza, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Lubrano di Ricco,

Maconi, Manconi, Manieri, Marchetti, Marini, Marino, Mazzuca-Poggiolini, Mele, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Murineddu,

Nieddu,

Occhipinti, Ossicini,

Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Pieroni, Piloni, Pinggera, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Robol, Rocchi, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena, Salvato,

Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia, Squarzialupi, Staniscia,

Tapparo, Taviani, Toia,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Viviani,

Zilio.

Rispondono no i senatori:

Antolini, Asciutti, Avogadro, Azzollini,

Baldini, Bettamio, Biasco, Bonatesta, Bornacin, Bosi, Brienza, Brignone,

Caruso Antonino, Castellani Carla, Castelli, Centaro, Cirami, Colla, Contestabile,

D'Alì, De Corato, Dentamaro, De Santis, Di Benedetto, D'Onofrio,

Firrarello, Fisichella, Folloni, Fumagalli Carulli,

Gawronski, Germanà, Gnutti, Grillo,

La Loggia, Lauria Baldassare,

Maceratini, Maggiore, Magnalbò, Manca, Manfroi, Marri, Milio, Monteleone, Moro, Mundi,

Napoli Roberto, Nava, Novi,

Pace, Palombo, Pedrizzi, Pera, Pianetta, Preioni,

Reccia, Rizzi, Ronconi, Rotelli,

Speroni,

Tabladini, Terracini, Tomassini, Travaglia,

Vegas, Ventucci, Vertone Grimaldi, Visentin.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1909, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	217
Maggioranza	109
Senatori favorevoli	150
Contrari	67

Il Senato approva.

Decadono pertanto i seguenti emendamenti riferiti al testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551:

Sopprimere l'articolo 1.

1.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

1.2 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, dopo le parole: «Lo Stato» inserire la seguente: «non».

1.3 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, dopo le parole: «delle iniziative» inserire la seguente: «strettamente».

1.4 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sostituire la parola: «connesse» con la seguente: «legate».

1.5 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sostituire le parole: «celebrazione del» con la seguente: «Grande».

1.6 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.7 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2».

1.8 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2» con le seguenti: «con riferimento a tutto il territorio nazionale».

1.9 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sostituire le parole: «con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2» con le seguenti: «con riferimento al solo territorio del Nord».

1.10 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

1.11 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Un'apposita commissione, istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano degli interventi concernenti le città e le altre località del territorio nazionale interessate al Giubileo dell'anno 2000. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane è composta dai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, dai presidenti delle regioni, dal presidente dell'UPI e dal presidente dell'ANCI. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'applicazione del presente comma non comporta ulteriori oneri per lo Stato».

1.12 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

1.13 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «definisce» con la seguente: «approva».

1.14 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole da: «definisce» fino a: «regione Lazio» con le seguenti: «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, il piano degli interventi concernenti le città e le altre località dell'intero territorio nazionale».

1.15 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate» con le seguenti: «su proposta della regione Lazio».

1.16 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «definisce sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate» con le seguenti: «approva su proposta della regione Lazio».

1.17 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «concernenti la» con le seguenti: «relativi alla».

1.17-bis

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Trieste e le altre località della provincia di Trieste e della regione Friuli-Venezia Giulia».

1.18

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Firenze e le altre località della provincia di Firenze e della regione Toscana».

1.19

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Bologna e le altre località della provincia di Bologna e della regione Emilia Romagna».

1.20

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Genova e le altre località della provincia di Genova e della regione Liguria».

1.21

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Venezia e le altre località della provincia di Venezia e della regione Veneto».

1.22

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Torino e le altre località della provincia di Torino e della regione Piemonte».

1.23

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città di Milano e le altre località della provincia di Milano e della regione Lombardia».

1.24

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio» con le seguenti: «la città della Padania e le altre località delle province della Padania».

1.25

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo» con le seguenti: «le città del territorio nazionale interessate al Giubileo».

1.26

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La predetta commissione è integrata dai presidenti delle regioni, dal presidente dell'UPI e dal presidente dell'ANCI».

1.27

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 30 giorni».

1.28

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 45 giorni».

1.29

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 60 giorni».

1.30

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.31

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il piano non può essere ulteriormente modificato e integrato».

1.32 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il piano non può essere ulteriormente modificato».

1.33 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il piano non può essere ulteriormente integrato».

1.34 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il piano non può essere ulteriormente modificato o integrato».

1.35 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e integrato».

1.36 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sostituire le parole: «e integrato anche» con le seguenti: «escludendo gli interventi che non sono giunti alla fase di inizio lavori nei tempi prestabiliti».

1.37 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.38 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «anche».

1.39 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «modificato e».

1.40 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

1.41 CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.41-bis

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «capitale pubblico» aggiungere la seguente: «esclusivi».

1.42

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera a), aggiungere alla fine: «Sono esclusi dai finanziamenti altri soggetti privati direttamente o indirettamente interessati».

1.43

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera a), aggiungere alla fine: «Sono esclusi dai finanziamenti altri soggetti privati direttamente interessati».

1.44

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 122».

1.45

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.45-bis

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera b) aggiungere alla fine: «non sono consentiti ulteriori finanziamenti pubblici, a carico del bilancio dello Stato, al di fuori di quelli previsti dal piano».

1.46

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.46-bis

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera c), aggiungere alla fine: «specificando i tempi precisi per ogni adempimento amministrativo».

1.47

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.47-bis

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: «i tempi entro i quali i progetti esecutivi devono essere approvati, nonchè i tempi entro i quali le opere devono giungere alle fasi di inizio lavori, fine lavori e collaudo finale».

1.48

CASTELLI, CECCATO

Al comma 3, lettera d), aggiungere alla fine: «e funzionanti».

1.49

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È esclusa qualsiasi rimodulazione successiva dei finanziamenti non prevista dal piano di cui al comma 3».

1.50

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È esclusa l'approvazione di progetti che comportano oneri per la pubblica amministrazione superiori a quelli dal piano di cui al comma 3».

1.51

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione prende in esame singoli interventi per i quali esiste almeno il progetto preliminare».

1.52

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La commissione prende in esame singoli interventi compiutamente elaborati sia sul piano tecnico sia sul piano economico».

1.53

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 2, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi sono redatti dagli stessi uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), ovvero sono affidati a soggetti esterni mediante gara di pubblico incanto».

1.54

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del piano di interventi di cui al presente decreto, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), ovvero sono affidati a soggetti esterni mediante gara di pubblico incanto».

1.55

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

1.56

CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, dopo le parole: «del piano di interventi» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 3.

1.57

CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma» con le seguenti: «le regioni, le province, i comuni.

1.58

CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma» con le seguenti: «la regione Lombardia, la provincia, il comune di Milano.

1.59

CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma» con le seguenti: «la regione Veneto, la provincia, il comune di Venezia.

1.60

CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma» con le seguenti: «la regione Piemonte, la provincia, il comune di Torino.

1.61 CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma» con le seguenti: «la regione Liguria, la provincia, il comune di Genova.

1.62 CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole: «la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma» con le seguenti: «la regione Toscana, la provincia, il comune di Firenze.

1.63 CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche avvalendosi» fino alla fine del comma.

1.64 CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «non».

1.65 CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire la parola da: «anche avvalendosi» fino alla fine del comma con le seguenti: «avvalendosi delle proprie strutture».

1.66 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È abrogato l'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

1.67 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

1.68 CASTELLI, CECCATO

Al comma 5, dopo le parole: «La commissione» aggiungere la seguente: «non».

1.69 CASTELLI, CECCATO

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriori interventi» aggiungere le seguenti: «tra quelli compresi nel piano».

1.70 CASTELLI, CECCATO

Al comma 5, sostituire le parole: «, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti» con le seguenti: «tra quelli compresi nel piano, di competenza di altri soggetti, funzionalmente connessi con l'intervento principale».

1.71 CASTELLI, CECCATO

Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «L'approvazione dell'opera non può comunque prescindere dal parere vincolante del soggetto istituzionalmente competente».

1.72 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

1.73 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Resta ferma la possibilità per il Consiglio superiore dei lavori pubblici di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3».

1.74 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dal comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche della regione Lazio».

1.75 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche».

1.76 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprime sul progetto definitivo».

1.77

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per le opere comprese nel piano di cui al comma 2, il parere superiore dei lavori pubblici può sostituire i pareri consultivi tecnici affidati ad altri organi consultivi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato».

1.78

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Per le opere comprese nel piano di cui al comma 2, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici può sostituire i pareri consultivi tecnici affidati ad altri organi consultivi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato».

1.79

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti operanti nell'ambito delle iniziative comprese nel piano di cui al comma 2 devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente».

1.80

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti operanti nell'ambito delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente».

1.81

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici, compresi nel piano di cui al comma 2, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia in corso, al momento di partecipazione alla gara, un procedimento, ovvero sia stato a suo carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni».

1.82

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici, connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia in corso, al momento di partecipazione alla gara, un procedimento, ovvero sia stato a suo carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni».

1.83

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici, compresi nel piano di cui al comma 2, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia pronunciate a suo carico, al momento di partecipazione alla gara, sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314 primo comma, 318 primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323 secondo comma, 126 terzo comma prima parte, e 416-bis del codice penale».

1.84

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia pronunciate a suo carico, al momento di partecipazione alla gara, sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pub-

blico previsti dagli articoli 314 primo comma, 318 primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323 secondo comma, 126 terzo comma prima parte, e 416-bis del codice penale».

1.85

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si sia reso responsabile di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori».

1.86

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si sia reso responsabile di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori».

1.87

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici, compresi nel piano di cui al comma 2, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

1.88

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

1.89

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti».

1.90

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti».

1.91

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero i soggetti che abbiano in corso una delle predette procedure».

1.92

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero i soggetti che abbiano in corso una delle predette procedure».

1.93

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti recidivi nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo le legislazione dello Stato di residenza, ovvero i soggetti che abbiano commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute».

1.94

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti recidivi nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo le legislazione dello Stato di residenza, ovvero i soggetti che abbiano commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute».

1.95

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante».

1.96

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante».

1.97

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'affidamento dei lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, è vietata l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni».

1.98

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente all'affidamento dei lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto è vietata l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni».

1.99

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, compresi nel piano di cui al comma 2, consorzi e associazioni costituiti ai sensi delle lettere b), c), d), e) ed e-bis), del comma 1, dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria riferiti alle singole imprese consorziate, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e

dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

1.100

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto consorzi e associazioni costituiti ai sensi delle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)*, del comma 1, dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria riferiti alle singole imprese consorziate, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate».

1.101

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato ai singoli partecipanti di consorzi stabili affidatari di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *d)* *e)* ed *e-bis)*, nonchè più di un consorzio stabile al fine di partecipare alle procedure di affidamento di altri lavori compresi nel piano medesimo».

1.102

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È vietato ai singoli partecipanti di consorzi stabili affidatari di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *d)* *e)* ed *e-bis)*, nonchè più di un consorzio stabile al fine di partecipare alle procedure di affidamento di altri lavori compresi nel piano medesimo».

1.103

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'esecuzione dei lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, ciascun associato o consorziato all'associazione o ai consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge dallo stesso posseduti. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, i soggetti facenti parte dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge, e sono, comunque, responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti della stazione appaltante».

1.104

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente all'esecuzione dei lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, ciascun associato o consorziato all'associazione o ai consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge dallo stesso posseduti. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, i soggetti facenti parte dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge, e sono, comunque, responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti della stazione appaltante».

1.105

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6 aggiungere alla fine: «Fermo il disposto di cui all'articolo 6, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'espressione del parere sui progetti delle opere comprese nel piano di cui al comma 2, le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di due terzi dei componenti».

1.106

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6 aggiungere alla fine: «Ai fini dell'espressione del parere sui progetti delle opere connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di due terzi dei componenti».

1.107

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui al comma 3, lettera a) nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso».

1.108

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettera a) per gli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso».

1.109

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, i coordinatori delle fasi di formazione dei programmi dei lavori delle amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), non possono coincidere con il responsabile del procedimento dei singoli interventi».

1.110

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, i coordinatori delle fasi di formazione dei programmi dei lavori delle amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), non possono coincidere con il responsabile del procedimento dei singoli interventi».

1.111

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dei singoli interventi non può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori».

1.112

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, il responsabile del procedimento dei singoli interventi non può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori».

1.113

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), nominano un coordinatore unico che coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi del piano di cui al comma 2 e che assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire di verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del piano medesimo».

1.114

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), per gli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, nominano un coordinatore unico che coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi del piano di cui al comma 2 e che assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire di verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del piano medesimo».

1.115

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi del piano di cui al comma 2, i coordinatori unici e i responsabili unici dei singoli procedimenti, nominati dai soggetti di cui al comma 3, lettera a) assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del piano oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure».

1.116

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, i coordinatori unici e i responsabili unici dei singoli procedimenti, nominati dai soggetti di cui al comma 3, lettera a) assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del piano oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure».

1.117

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, il responsabile unico di ogni singolo procedimento nominato dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), fornisce al coordinatore unico, anch'esso nominato dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso, segnalando altresì tempestivamente eventuali disfunzioni impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi».

1.118

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, il responsabile unico di ogni singolo procedimento nominato dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), fornisce al coordinatore unico, anch'esso nominato dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso, segnalando altresì tempestivamente eventuali disfunzioni impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi».

1.119

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga all'articolo 7, comma 4-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possono affidare i compiti del coordinatore unico e del responsabile unico dei singoli interventi a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti».

1.120

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possono affidare i compiti del coordinatore unico e del responsabile unico dei singoli interventi a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti».

1.121 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

1.122 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche comprese nel piano di cui al comma 2».

1.123 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere la parola: «obbligatoriamente».

1.124 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sopprimere le parole: «sia quantitativo che qualitativo degli» con le seguenti: «e la vigilanza sugli».

1.125 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sostituire le parole da: «obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» con le seguenti: «al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

1.126 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni due mesi».

1.127 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ovvero su indicazione del piano».

1.128 CASTELLI, CECCATO

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «come integrata dal comma 2-bis».

1.129 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 9.

1.130 CASTELLI, CECCATO

Al comma 9, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

1.131 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, gli affidatari, direttamente o indirettamente, di incarichi di progettazione di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto non possono partecipare agli appalti o alle concessioni dei medesimi lavori o di altri lavori connessi alla predetta celebrazione, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione».

1.132 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli affidatari, direttamente o indirettamente, di incarichi di progettazione di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto non possono partecipare agli appalti o alle concessioni dei medesimi lavori o di altri lavori connessi alla predetta celebrazione, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione».

1.133 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, gli appalti relativi ai lavori compresi nel piano di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente attraverso procedure di pubblico incanto o licitazione privata, secondo la disciplina per esse prevista, ponendo a base di gara un progetto esecutivo; l'offerta ha ad oggetto il prezzo; il contratto è stipulato a corpo».

1.134

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai lavori compresi nel piano di cui al comma 2, indipendentemente dalla forma giuridica del progettista, l'attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

1.135

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Relativamente ai lavori connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, indipendentemente dalla forma giuridica del progettista, l'attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

1.136

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 10.

1.137

CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti».

1.138

CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni mese».

1.139 CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni due mesi».

1.140 CASTELLI, CECCATO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione del presente comma, la commissione riferisce al Parlamento entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.141 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 11.

1.142 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il presente decreto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e religioso dell'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle città d'arte e ai percorsi religiosi che in passato conducevano i pellegrini a Roma. A tal fine una quota parte delle risorse di cui all'articolo 2 non inferiore alla metà, è destinata ad interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 da realizzarsi all'esterno della regione Lazio».

1.143 CASTELLI, CECCATO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alle città d'arte e ai percorsi religiosi che in passato conducevano i pellegrini a Roma».

1.144 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 12.

1.145 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Non sono previsti contributi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa nell'ambito del piano di cui al comma 2, in quanto non sono indicati ulteriori compiti per l'Agenzia medesima».

1.146 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 13.

1.147 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La Santa Sede provvede con risorse proprie al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 da realizzare su area di sua proprietà».

1.148 CASTELLI, CECCATO

Al comma 13, sostituire le parole: «scambio di note» con le seguenti: «accordi stipulati».

1.149 CASTELLI, CECCATO

Al comma 13, sostituire le parole da: «subordinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «a carico della Santa Sede medesima».

1.150 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere l'articolo.

2.1 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 1.

2.2 CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

2.3 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

2.4 CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

2.5 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

2.6 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

2.7 CASTELLI, CECCATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «conservate nel conto dei residui» fino alla fine del comma con le seguenti: «distribuite fra le regioni per essere utilizzate ad interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 da realizzare in località esterne alla regione Lazio».

2.8 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 5.

2.9 CASTELLI, CECCATO

Al comma 5, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e provenienti dai fondi per il Giubileo dell'anno 2000».

2.10 CASTELLI, CECCATO

Al comma 5, aggiungere, in fine: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

2.11 CASTELLI, CECCATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Tassa di percorrenza del grande raccordo anulare di Roma e dell'autostrada senza denominazione che collega Roma con l'aeroporto di Fiumicino)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è istituita la tassa di percorrenza per il grande raccordo anulare di Roma e per l'autostrada senza denominazione che collega Roma con l'aeroporto di Fiumicino.

2. L'importo della tassa è di trecentosessantamila lire ed è ridotto a novantamila lire per la sola percorrenza dell'autostrada senza denominazione che collega Roma all'aeroporto di Fiumicino.

3. Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i veicoli che percorrono i tratti autostradali oggetto del presente articolo, con esclusione dei motocicli, dei veicoli con targa straniera, eccettuata quella dello Stato della Città del Vaticano, o con targa del corpo diplomatico, dei veicoli in servizio di trasporto pubblico, dei veicoli appartenenti alla pubblica amministrazione, dei veicoli adibiti a servizio di autoambulanza. È altresì consentito in transito in esenzione dalla tassa ai veicoli il cui conducente sia in possesso di ricevuta attestante il pagamento di qualsivoglia pedaggio autostradale, per un periodo di sei ore a decorrere dall'orario indicato sulla ricevuta stessa, ed ai veicoli muniti di telepass.

4. La tassa è versata sul conto corrente postale 8003 (concessioni governative), indicando sul bollettino i caratteri alfanumerici della targa del veicolo. Il pagamento ha valore per trecentosessantacinque giorni, compreso quello di effettuazione del versamento. È consentito il pagamento per periodi di tempo inferiore, versando un dodicesimo o un cinquantesimo dell'importo totale; in tale caso, il pagamento ha valore, rispettivamente, per trentuno e per otto giorni, compreso quello di effettuazione del versamento.

5. Il conducente del veicolo, soggetto alla tassa, che percorra i tratti autostradali oggetto del presente articolo senza essere in possesso della ricevuta attestante il pagamento della tassa valevole nel periodo di percorrenza, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di un milio e di lire. Si applicano, in merito, in quanto compatibili, le procedure previste per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa per le patenti di guida.

6. Le risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate fino all'anno 2000 a concorrere al finanziamento del Giubileo. Dall'anno 2001 sono destinate al bilancio dello Stato.

Conseguentemente ridurre per corrispondente valore i finanziamenti previsti all'articolo 2».

2.0.1

SPERONI

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge:

(1541-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1541-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Ricordo inoltre che tutti i Gruppi hanno esaurito i tempi a loro disposizione e che è esaurito il tempo a disposizione anche dei dissenzienti.

**Per la discussione di una mozione
sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici**

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e ai colleghi, ma pur essendo all'immediata vigilia di una – credo – meritata vacanza del Senato, io e il mio Gruppo avvertiamo l'imperativo politico e morale di investire il Senato di una questione che a nostro giudizio si sta profilando come una vera e propria grande emergenza nazionale. Alludo alla vertenza in atto per il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici... (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*). ...sulla quale si gioca, credo e senza esagerare nei toni, non soltanto il destino economico di una categoria fondamentale dell'industria del nostro paese, ma anche una partita importante per la democrazia italiana. Mi pare infatti che dando un giudizio obiettivo su questa vicenda l'intransigenza della Federmeccanica e delle organizzazioni imprenditoriali sia motivata non tanto dal merito e dai contenuti di un possibile e auspicabile accordo, per il quale pure il Governo si è adoperato in questi giorni... (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

NAPOLI Roberto. Ne puoi parlare a fine seduta!

CAPONI. ...ma è determinata dalla pervicace, inspiegabile volontà della Federmeccanica di negare – in sostanza – l'esistenza stessa della possibilità di una contrattazione e della sottoscrizione di un contratto nazionale dei lavoratori dell'industria, di una determinata categoria. (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PEDRIZZI. Non è possibile!

CAPONI. Per questo motivo, signor Presidente, annuncio ai colleghi che abbiamo presentato una mozione al Senato della Repubblica e chiediamo che essa possa essere iscritta all'ordine del giorno il più rapidamente possibile, anche se purtroppo, realisticamente, la potremo esaminare solo a gennaio.

Invito peraltro i colleghi che intendessero farlo a sottoscrivere questa nostra mozione e in ogni caso – concludo qui il mio intervento – invito il Governo, che è rappresentato in questa sede da autorevolissimi

Ministri, a voler intervenire con più energia, con più decisione e più efficacia (non come Salomone, che sta un po' da una parte e un po' dall'altra), a schierarsi decisamente dalla parte dei diritti, della libertà e della democrazia, cioè dei lavoratori, per piegare l'ostinata prepotenza e arroganza delle organizzazioni imprenditoriali. (*Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

BORNACIN. ...dei padroni!

CAPONI. Non sarebbe male – ora concludo sul serio, signor Presidente – se gli autorevoli Ministri rappresentanti del Governo qui presenti potessero, già da subito, dire una parola in relazione alla questione che noi poniamo. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti. Il senatore Salvi chiede la parola*).

PRESIDENTE. Senatore Caponi, io non posso aprire un dibattito su una questione che non è all'ordine del giorno. La mozione sarà portata davanti alla Conferenza dei Capigruppo, la quale deciderà quando e come discuterla, sentito anche il Governo.

Aveva chiesto di parlare il senatore Salvi. Intende prendere la parola, senatore Salvi?

SALVI. Signor Presidente, intendevo intervenire per lo svolgimento di un'interrogazione sullo stesso tema, ma lo farò a fine seduta, secondo i riti. Preannuncio dunque questa richiesta per fine seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni,

compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545:

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*). - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la

direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

“1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisi-

vo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radio-diffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano".

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis. – (*Controllo della gestione sociale*). – 1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del colle-

gio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".

7. All'articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera *a*) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive

modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva”.

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale”.

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o

via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonchè i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del de-

creto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

“Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.”.

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

“10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:”.

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

“11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.”.

37. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

“11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.”.

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";

b) l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 15-bis. – 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato".

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633."

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: " , semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995."

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1º aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.”».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle telecomunicazioni».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata)

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: *a)* della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; *b)* della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; *c)* della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisio-

ne, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radiriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

“1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radio-diffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonchè, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei

crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano".

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis. – (*Controllo della gestione sociale*). – 1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato”.

7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico ra-

diotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea”.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992,

o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge

6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

“18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale”.

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto

regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobili di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonchè eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonchè, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

“Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.”.

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

“10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:”.

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

“11-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.”.

37. Dopo il comma 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

“11-*ter*. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.”.

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: “Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni.” è sostituito dal seguente: “Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.”;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato".

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Geno-

va, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633."

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: " , semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995."

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriamente al 29 giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo

schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonchè ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle

commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.”».

A questo articolo sono riferiti i seguenti ordini del giorno ed emendamenti:

Il Senato,
considerato che

a seguito del *referendum* popolare dell'11 giugno 1995, è stato abrogato parzialmente l'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè l'articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

il comma 2 della cosiddetta legge «Mammì» prevedeva l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad una S.p.A. a totale partecipazione pubblica e l'articolo 1 della legge n. 483 del 1992 prevedeva che le azioni della Rai S.p.A. potessero appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica;

con il *referendum* si è inteso avviare un processo di privatizzazione della Rai S.p.A., per consentire una gestione più manageriale al fine di far sì che la stessa diventi un servizio pubblico non solo di nome, ma anche di fatto;

ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica con proprio decreto 28 luglio 1995, n. 315, ha dichiarato l'avvenuta abrogazione delle leggi oggetto del *referendum*;

impegna il Governo:

a dare concreta attuazione al risultato del *referendum* ossia a procedere alla privatizzazione della Rai, nel rispetto della volontà popolare.

9.1541-B.1

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva,

premessò che

la legge 6 agosto 1990, n. 223 sul sistema radiotelevisivo prevedeva all'articolo 32 che tutte le emittenti in attesa del rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni proseguissero nell'esercizio degli impianti censiti alla data del 23 ottobre 1990;

il piano delle assegnazioni delle frequenze, premessa per l'attribuzione di nuovi impianti alle emittenti radiotelevisive, per diverse vicende, non ha mai avuto concreta applicazione;

le emittenti, se pure divenute concessionarie o autorizzate, hanno continuato ad operare esclusivamente con gli impianti utilizzati nel 1990 in base a disposizioni che avevano però carattere transitorio;

tale situazione ha determinato in un sistema già caratterizzato da un forte duopolio una condizione di grave squilibrio tra i diversi operatori, soprattutto nazionali, a causa delle differenze di estensione e di copertura delle diverse reti;

la sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994, oltre ad affermare l'illegittimità della norma che consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di più del 20 per cento delle emittenti nazionali, nella motivazione richiama la necessità, sia sotto il profilo dell'uguaglianza, sia sotto il profilo della tutela del pluralismo, che siano assicurate le stesse condizioni tecniche di esercizio tra le diverse emittenti televisive nazionali;

impegna il Governo:

in una fase di ulteriore proroga in vista della prossima legge di riforma del sistema radiotelevisivo ad assumere i provvedimenti necessari ad attribuire nuove frequenze alle emittenti televisive nazionali con un grado di copertura inferiore alle reti Rai e Mediaset, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata.

9.1541-B.2

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessò:

che nelle modificazioni apportate dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, è stato omesso (arti-

colo 1, comma 2) il riferimento alla direttiva 96/2 sulla telefonia mobile, decisione che allontana i tempi della gara per il terzo gestore e che lascerà invariato il problema dell'attivazione dei sistemi DECT e prima ancora dello sviluppo del servizio di comunicazione numerico DCS 1800 congelando peraltro nelle attuali tecnologie GSM i due attuali gestori di telefonia cellulare;

che, in base alle stesse modifiche, su proposta del Ministero delle poste e telecomunicazioni, devono essere adottati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i regolamenti per l'attuazione delle direttive comunitarie che dispongono il quadro normativo per la liberalizzazione delle telecomunicazioni;

sottolineata la necessità del rispetto:

dei principi di obiettività, trasparenza, equità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

delle norme internazionali e dell'Unione Europea in merito all'allocazione efficiente delle risorse limitate in relazione alle bande di frequenza utilizzabili per le attività di telecomunicazione e radiotelevisive;

di una separata contabilità delle attività riguardanti l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione, e di una separata contabilità dei singoli servizi di telecomunicazione offerti;

invita il Governo a tener conto, nella stesura dei regolamenti per l'adozione delle direttive dell'Unione Europea, dei seguenti principi:

promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
garanzia dell'interoperabilità dei servizi e dell'interconnessione tra le reti sui mercati locali, nazionali e dell'Unione Europea, in ogni punto tecnicamente possibile, nel rispetto della non discriminazione e della proporzionalità di obblighi e diritti tra gli operatori e i fornitori, anche ai fini della definizione delle condizioni tecniche ed economiche dell'interconnessione tra le reti;

garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori;

fissazione di condizioni economiche di interconnessione sulla base dell'orientamento ai costi incrementali di lungo periodo connessi con la fornitura dei servizi di interconnessione, comprensivi di una quota di ammortamento proporzionale all'utilizzo secondo criteri fissati dall'Autorità;

offerta di condizioni economiche per l'interconnessione dettagliate e scorporate per ciascun servizio di rete;

pubblicazione delle condizioni economiche di interconnessione entro il 1° luglio 1997;

separazione dei costi relativi all'adempimento degli obblighi di servizio universale;

divieto, per gli operatori, di imporre condizioni discriminatorie per l'accesso ai singoli elementi di rete e la rivendita dei singoli servizi di telecomunicazione;

intervento dell'Autorità per le telecomunicazioni, su richiesta di una delle due parti nella negoziazione, nel caso in cui queste non abbiano raggiunto un accordo entro il periodo di 90 giorni;

idonea disciplina dell'allocazione dei numeri tra i vari operatori;

garanzia agli utenti del mantenimento dello stesso numero di telefono in caso di cambiamento dell'operatore;

fissazione degli obblighi di fornitura del servizio universale, consistenti nell'assicurare a prezzi ragionevoli e in modo conforme su tutto il territorio il servizio di telefonia di base, comprensivo dell'accesso per specifiche categorie di utenti a tariffe agevolate, della telefonia pubblica, nonché dei servizi di interesse pubblico nazionale, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di sanità, di istruzione e di ricerca scientifica;

calcolo dell'onere conseguente al servizio universale sulla base dei costi incrementali di lungo periodo, al netto dei ricavi derivanti dalla fornitura del servizio universale.

Si invita altresì il Governo:

a provvedere celermente all'attivazione delle procedure necessarie per la concessione di telefonia mobile basata su tecnologia DCS 1800.

9.1541-B.3

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerata la rilevanza sociale della materia affrontata dall'articolo 1, comma 48, dell'atto Senato n. 1541-B,

impegna il Governo:

a dare attuazione al succitato articolo nel senso di adoperarsi affinché il pagamento dei contributi SIAE relativi alle attività dei centri sociali e culturali comunali formalmente istituiti avvenga per un ammontare simbolico.

9.1541-B.4

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 1.

1.1

CASTELLI, CECCATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997» con le parole: «31 marzo 1997».

1.2

Cò

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

Cò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. – (*Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti*).

– 1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5, l'acquisto di una posizione monopolistica comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di uno o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero in potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2, e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale e l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, l'incidenza dei costi, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento. L'esistenza di una posizione dominante è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento".».

1.4

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti che, in forza della proroga contenuta nel comma 1 del presente articolo, proseguono nell'esercizio di più di due reti televisive, in ambito nazionale, è consentita la raccolta pubblicitaria per un tempo complessivo pari all'affollamento pianificabile su due reti televisive».

1.5

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 2.

1.6

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

c-ter) della direttiva 96/2 che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali».

1.7

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo le parole: «e speciali», aggiungere le seguenti: «compreso il canone di abbonamento alla RAI».

1.8

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, dopo la parola: «stabiliscono», aggiungere le seguenti: «fino alla applicazione della riforma di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto».

1.9

CASTELLI, CECCATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «obblighi di interconnessione».

1.10 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 3.

1.11 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 1° gennaio 1998 una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in più società a valenza territoriale di ampie dimensioni. In conformità alla privatizzazione parziale del capitale della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 315, a seguito del referendum dell'11 giugno 1995, le quote delle suddette società vengono collocate sul mercato».

1.12 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La concessionaria del servizio pubblico presenta entro il 31 marzo 1997, un piano finanziario per l'abolizione del canone da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 1998».

1.13 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le concessionarie delle emittenti radiotelevisive private nazionali non possono avere più di due reti che trasmettono sul territorio nazionale».

1.14 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano che preveda la privatizzazione di due reti».

1.15 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano finanziario che preveda l'abolizione del canone, che deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.16 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano che preveda la immissione sul mercato del 49 per cento delle azioni della RAI spa».

1.17 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano che preveda la immissione sul mercato del 51 per cento delle azioni della RAI spa».

1.18 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano che preveda la immissione sul mercato del 40 per cento delle azioni della RAI spa».

1.19 CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano che preveda la immissione sul mercato del 60 per cento delle azioni della RAI spa».

1.20 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 4.

1.21 CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il consiglio di amministrazione della Rai è composto di nove membri, di cui quattro scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei Deputati, tre nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una equa rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, uno eletto dall'assemblea degli azionisti e uno eletto dai dipendenti della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente. I componenti del consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato non possono essere riconfermati e per tutta la durata dell'incarico non possono ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nonchè tenere, a pena di decadenza, rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società pubbliche o private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria».

1.22

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 6.

1.23

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Repubblica Domenicana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.24

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Slovenia o da un suo delegato; un

sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.25

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto Italo-Latino Americano o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.26

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.27

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio dei ministri o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui

servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.28

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro dei beni culturali e ambientali o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.29

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Panama o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.30

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Pakistan o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.31

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio di Stato o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.32

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Garante per la radiodiffusione e l'Editoria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.33

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Angola o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.34

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro o

da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.35

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Afghanistan o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.36

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Camerun o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.37

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente della Repubblica o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigi-

lanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.38

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.39

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Nigeria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.40

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'OLP o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.41

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Oman o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.42

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto centrale per il Restauro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.43

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto di Cultura Russa o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.44

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'ambasciata della Romania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.45

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Arabia Saudita o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.46

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Argentina o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.47

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Albania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui

servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.48

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità S. Egidio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.49

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione culturale romaeuropa o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.50

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Azienda Cattolica o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.51

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità di San Paolo o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.52

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Francia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.53

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Costa D'Avorio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.54

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dalla Organizzazione alimentazione e agricoltura (FAO) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.55

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Centro italiano di solidarietà (CEIS) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.56

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Centro Islamico o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.57

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione della Stampa romana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.58

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Iraq o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.59

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sovrano ordine di Malta o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.60

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione stampa parlamentare o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.61

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'Ordine nazionale dei giornalisti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.62

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione archeologica romana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.63

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia filarmonica romana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.64

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Ecole Francaise o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.65

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di urbanistica o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.66

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto giapponese di cultura o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.67

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio superiore della Magistratura o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.68

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dal teatro dell'Opera o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.69

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Caritas o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.70

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio nazionale o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.71

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Avvocatura dello Stato o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui

servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.72

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte suprema di cassazione o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.73

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione della stampa estera o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.74

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Associazione amici di Santa Cecilia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.75

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Ecuador o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.76

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Bolivia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.77

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità di Capodarco o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.78

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dalla Federazione nazionale della stampa italiana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.79

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro del tesoro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.80

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale di studi romani o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.81

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Romania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui

servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.82

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia dei Lincei o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.83

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Burundi o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.84

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Austria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.85

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Bangladesh o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.86

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia spagnola de historia arqueologia y bellas artes o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.87

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Australia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.88

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'ambasciata del Belgio o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.89

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Brasile o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.90

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Bulgaria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.91

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Danimarca o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.92

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Burhina Faso o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.93

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Croazia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.94

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Comunità incontro o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.95

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dal Ministro delle finanze o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.96

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Algeria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.97

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di San Luca o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.98

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Esercito della salvezza o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.99

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.100

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte costituzionale o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.101

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata dell'Armenia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.102

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'ambasciata della Corea o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.103

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Perù o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.104

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Sud Africa o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.105

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.106

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Svezia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.107

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Svizzera o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.108

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Accademia di Santa Cecilia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.109

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'Istituto nazionale di architettura o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.110

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Ghana o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.111

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Georgia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.112

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Corte dei conti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.113

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Fondazione Villa Maraini o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.114

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontariato (FOCSIV) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.115

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Slovacchia o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.116

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'ambasciata della Siria o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.117

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di San Marino o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.118

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Federazione italiana editori giornali o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.119

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Cassa autonoma assistenza giornalisti italiani o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.120

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.121

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dal Fondo per l'infanzia dell'ONU (UNICEF) o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.122

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Unione sindacale giornalisti RAI o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.123

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sinda-

cale è nominato dall'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.124

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata della Giordania o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.125

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata di Malta o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.126

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il controllo della gestione sociale è effettuato, secondo l'articolo 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'ambasciata del Giappone o da un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. L'assemblea dei soci è convocata per la nomina dei membri del collegio sindacale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.127

CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere i commi 1 e 2, dell'articolo 2-bis richiamato.

1.128 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere i commi 1 e 3, dell'articolo 2-bis richiamato.

1.129 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere il comma 1, dell'articolo 2-bis richiamato.

1.130 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sostituire il comma 1, dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, da un collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. L'Assemblea dei soci è convocata per le nomine dei componenti del collegio sindacale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.131 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile».

1.132 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «2 scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

1.133 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato».

1.134 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro».

1.135 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato, aggiungere le parole: «Gli atti relativi al controllo della gestione sociale sono trasmessi per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.136 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 2-bis richiamato.

1.137 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere il comma 2 dell'articolo 2-bis richiamato.

1.138 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sostituire il comma 2 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«2. Le stesse incompatibilità previste per i componenti del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale».

1.139 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sopprimere il comma 3 dell'articolo 2-bis richiamato.

1.140 CASTELLI, CECCATO

Al comma 6, sostituire il comma 3 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«3. Le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate».

1.141 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 7.

1.142 CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 8.

1.143

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può realizzare reti tematiche via cavo e da satellite. Il contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo determina le condizioni in base alle quali la stessa concessionaria può effettuare anche trasmissioni via cavo e da satellite in forma codificata, promuovendo, in particolare, accordi tra la concessionaria e altri operatori per la effettuazione di tale tipo di trasmissioni. Agli oneri conseguenti alla realizzazione di reti tematiche via cavo e da satellite, la concessionaria provvede con gli utili derivanti dalle trasmissioni in forma codificata, nonché con una quota degli introiti del canone di abbonamento o mediante convenzioni con le amministrazioni dello Stato che richiedono speciali servizi radiotelevisivi».

1.144

Cò

Sopprimere il comma 24.

1.145

CASTELLI, CECCATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Le società che gestiscono telefonia vocale via cavo, non possono mettere sul mercato, nè possono avere partecipazioni di controllo in società che offrono servizi “dect”, qualora per la loro attività di gestione detengano una quota superiore al 30 per cento del mercato».

1.146

CASTELLI, CECCATO

Sopprimere il comma 26.

1.147

CASTELLI, CECCATO

Al comma 35, capoverso 10, sostituire le parole: «oltre che» con le seguenti: «anche».

1.148

CASTELLI, CECCATO

Al comma 35, capoverso 10, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio».

1.149

CASTELLI, CECCATO

Al comma 39, lettera a), sostituire le parole: «e devono» con le seguenti: «ovvero devono».

1.150

CASTELLI, CECCATO

Sostituire il comma 40, con il seguente:

«40. Il comma 8, dell'articolo 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, è abrogato».

1.151

CASTELLI, CECCATO

Al comma 40, dopo la parola: «imprese» aggiungere le seguenti: «ovvero testate».

1.152

CASTELLI, CECCATO

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Regolamento, i seguenti emendamenti, che risultano privi di ogni reale portata modificativa, devono ritenersi inammissibili (come peraltro già comunicato in Commissione): 1.24, 1.25, 1.26, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.69, 1.70, 1.71, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.120, 1.121, 1.122, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

* PETRUCCIOLI, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere sugli ordini del giorno è favorevole; sono tutti, del resto, a firma della Commissione. Devo soltanto fare una specificazione, una lettura autentica, diciamo, per quanto riguarda il dispositivo di impegno per il Governo dell'ordine del giorno n. 1, laddove si dice: «impegna il Governo a dare concreta attuazione al risultato del *referendum* ossia a procedere alla privatizzazione della RAI, nel rispetto della volontà popolare». Ovviamente questo richiamo al *referendum* e l'impegno al Governo a rispettare i risultati dello stesso va ricondotto al quesito preciso che è stato sottoposto al giudizio del popolo, e tale quesito, come è noto, riguardava la privatizzazione in un certo senso, cioè nel senso di autorizzare dei privati a partecipare, dal punto di vista societario, all'azienda RAI.

Con questa precisazione, che è una nota interpretativa, il parere è favorevole.

* MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, mi associo al giudizio dato dal Presidente della

Commissione. Il riferimento al *referendum* significa questo, cioè che il capitale sociale della RAI non deve essere completamente pubblico.

Quindi, con questi limiti, io accetto l'ordine del giorno, così come tutti gli altri proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Petruccioli, dopo il parere del Governo, insiste per la votazione?

PETRUCCIOLI, *relatore*. Non chiedo la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti, partendo dall'1.1.

* CASTELLI. Signor Presidente, se mi consente io dovrei fare una precisazione e poi vorrei svolgere un intervento sull'ordine dei lavori.

La prima precisazione riguarda l'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Senatore Castelli, guardi, cominciamo con ordine: i tempi sono esauriti e lei può fare una brevissima dichiarazione di voto, adesso ma non più.

CASTELLI. Chiedo di fare una precisazione in quanto l'ordine del giorno sulla privatizzazione della RAI è stato presentato dal mio Gruppo e fatto proprio dalla Commissione. Poi la Commissione si è accorta di questa non precisa scrittura dell'ordine del giorno stesso.

Ora, sono state fatte delle precisazioni con valore di interpretazione autentica, però chiedo anch'io di unire la mia (vediamo se il relatore la accetta) sapendo che è chiaro che lo spirito deve essere quello referendario, che non pone alcun limite, che non obbliga assolutamente a privatizzare la RAI; tuttavia quel quesito non pone neanche alcun obbligo a che il capitale pubblico sia comunque in maggioranza. In questo senso chiedo al relatore di confermare questa interpretazione, perchè ritengo sia quella davvero autentica, dello spirito referendario.

PETRUCCIOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PETRUCCIOLI, *relatore*. Signor Presidente, forse non sono stato chiarissimo: vorrei intanto precisare di fronte all'Assemblea che il mio non è stato un ripensamento a posteriori. Le osservazioni che ho qui riportato sono state formulate esplicitamente al momento della approvazione di questo ordine del giorno in Commissione. Per il resto, senatore Castelli, meno parole si dicono e meglio è, il richiamo è al quesito referendario. Quindi si impegna il Governo ad agire in coerenza con il quesito referendario.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Castelli?

CASTELLI. Su un ordine del giorno non esaminato oggi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Ieri è stato presentato in Aula un ordine del giorno firmato dalla quasi totalità dei Gruppi rappresentati nella Commissione (mi sembra che l'unico Gruppo a non aver firmato sia stato quello di Rifondazione Comunista), con cui si voleva impegnare il Governo ad occuparsi delle piccole televisioni e delle piccole radio che sono davvero trascurate dal provvedimento che stiamo esaminando; in particolare si cercava di impegnare il Governo a varare il prima possibile il piano delle frequenze. Detto ordine del giorno non è stato accettato a termini di Regolamento perchè non era stato presentato preventivamente in Commissione.

Siccome ritengo estremamente importante la questione in oggetto, rispetto alla quale riceviamo numerose sollecitazioni da parte del mondo delle piccole emittenti, propongo al relatore di fermarci anche soltanto un minuto, in modo informale, per una riunione dei componenti la Commissione che consenta di recepire tale ordine del giorno. Così facendo ne consentiremmo la presentazione in Aula e la votazione. Dal paese sale molto forte questa richiesta di impegno nei confronti del Governo.

Questa è la proposta che formulo al relatore: di realizzare una riunione velocissima, magari immediatamente fuori dell'Aula, che duri anche soltanto un minuto per recepire come Commissione quest'ordine del giorno, al fine di poterlo presentare in Aula per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei sa che l'ordine del giorno è stato presentato fuori termine, tant'è che lei lo ha letto in Aula.

FOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Folloni, i tempi non ci sono più per nessuno. Su che cosa chiede di parlare?

FOLLONI. Su argomento analogo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLONI. Ieri, in sede di discussione generale, ho proposto al Governo un ordine del giorno. Stante la dichiarazione resa ieri dal signor Ministro in sede di replica, non ho compreso, secondo l'attuale ordine dei lavori, se quell'ordine del giorno da me presentato in Aula in sede di discussione generale è da ritenersi accolto dal Governo: così mi è parso di intendere, avendo il Ministro dichiarato di accettare gli ordini del giorno proposti.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Elia, vogliamo riprendere il dibattito?

* ELIA. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo con la proposta del collega Folloni: si tratta di cooperative editrici che nè hanno scopo di lucro nè partecipano alla distribuzione di utili. A parte questo, c'è un ordine del giorno votato ieri dalla Commissione che riguarda le frequenze e che è stato accolto in termini analoghi dal Governo alla Camera dei deputati. Vorrei sapere se anche qui l'atteggiamento del Governo è lo stesso.

PETRUCCIOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PETRUCCIOLI, *relatore*. Signor Presidente, nello stampato figurano gli ordini del giorno che sono stati sottoposti al vaglio della Commissione: sono questi e non ce ne sono stati altri. Quindi a norma di Regolamento, pur comprendendo le ragioni dei colleghi ancorchè con rammarico (se gli ordini del giorno fossero stati presentati in Commissione avremmo potuto, anche con il parere favorevole del Governo, portarli in quest'Aula), credo che gli ordini del giorno non possano che rimanere presenti – immagino che questa fosse l'opinione del Governo, e comunque sicuramente è la mia – nei Resoconti dei nostri lavori per indicare *pro memoria* le questioni che sono state sollevate e discusse. Volevo far chiarezza perchè può esser nato qualche equivoco, a seguito dell'intervento del senatore Castelli, sull'accoglimento o meno da parte del Governo di tutti e quattro gli ordini del giorno. Quando la Presidenza mi ha chiesto se insistevo per la votazione, rispondendo di accontentarmi della dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, mi riferivo a tutti e quattro e non soltanto all'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Senatore Petruccioli, io sono passato all'emendamento 1.1, proprio perchè avevo ben inteso le sue parole.

Ha chiesto di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ne ha facoltà.

* MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione sull'ordine del giorno n. 4 che impegna il Governo a dare attuazione al succitato articolo 1, nel senso di adoperarsi affinché il pagamento dei contributi SIAE, relativi alle attività dei centri sociali e culturali comunali formalmente istituiti, avvenga per un ammontare simbolico. Nel provvedimento in esame è contenuta una precisa norma sulla riduzione di tali contributi ma ritengo che l'espressione «ammontare simbolico» sia eccessiva. Il parere comunque, seppur con questa osservazione, resta favorevole.

PRESIDENTE. Ognuno dà quello che può: se deve essere «simbolico» sarà simbolico, che volete fare! (*ilarità. Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Forza Italia*).

Invito il relatore ed il Ministro a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PETRUCCIOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

MACCANICO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono favorevole... (*Ilarità*). Volevo dire che concordo con il parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Cò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori, è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Castelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	195
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	14
Contrari	180

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 1.15 sarà votato solo per la prima parte e che la reiezione della prima parte precluderà la votazione degli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dai senatori Castelli e Ceccato, dalle parole «Il concessionario del servizio pubblico presenta al Governo» alla parola «un piano».

Non è approvato.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.15 e gli emendamenti successivi fino all'1.20 compreso.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Avverto che dell'emendamento 1.24 sarà votata la prima parte e che, qualora sia respinta la prima parte, vi sarà preclusione degli emendamenti successivi fino all'1.127.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dai senatori Castelli e Ceccato, dalle parole «Il controllo della gestione sociale è effettuato» alle parole «Il presidente del collegio sindacale è nominato».

Non è approvato.

La restante parte dell'emendamento 1.24 e gli emendamenti da 1.25 fino a 1.127, tutti presentati dai senatori Castelli e Ceccato, risultano pertanto preclusi.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.128. Se verrà respinta la prima parte, sono preclusi gli emendamenti 1.129 e 1.130.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.128, presentato dai senatori Castelli e Ceccato, che è la seguente: «al comma 6 sopprimere i commi 1».

Non è approvato.

La restante parte dell'emendamento 1.128 e gli emendamenti 1.129 e 1.130, presentati dai senatori Castelli e Ceccato, sono pertanto preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.133, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.134, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.135, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.136, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.137. Se sarà respinta la prima parte è precluso l'emendamento 1.138.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.137, presentato dai senatori Castelli e Ceccato, recante «al comma 6, sopprimere i commi 2».

Non è approvato.

Di conseguenza, oltre alla restante parte dell'emendamento 1.137, è precluso l'emendamento 1.138, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Metto ai voti l'emendamento 1.139, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.140, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.141, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.142, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.143, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.144.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo che sull'emendamento 1.144 e sul successivo emendamento 1.146 sia effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.144, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	198
Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	27
Contrari	170

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.145, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.146, su cui è stata richiesta la votazione nominale simultanea mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.146, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	17
Contrari	170

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1541-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.147, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.148, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.149, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.150, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.151, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.152, presentato dai senatori Castelli e Ceccato.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo finale del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1541-B, composto del solo articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	198
Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	164
Contrari	30
Astenuti	3

Il Senato approva.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1842

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», già approvato dalla Camera dei deputati.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi, presa visione del provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati, debbo dire che in Commissione sono aumentate le perplessità e le riserve in ordine al contenuto e a talune formulazioni del testo, che è già molto discusso in quanto dà attuazione ad una norma costituzionale con lo strumento inidoneo del decreto-legge. Pertanto, signor Presidente, chiedo il rinvio in Commissione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta avanzata dal senatore Elia.

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1842, avanzata dal senatore Elia.

È approvata.

Per lo svolgimento di una interrogazione

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, signori del Governo, il Gruppo da me presieduto ha presentato l'interrogazione 3-00578, che è particolarmente urgente in quanto concerne il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici. Mi rendo conto che la chiusura dei lavori del Senato renderà difficile avere una risposta in questi giorni. Tuttavia, voglio ribadire al Governo e in particolare al Ministro del lavoro, onorevole Treu, che si era impegnato a farlo entro la data odierna, l'opportunità che il Governo formuli una proposta, assumendosi le proprie responsabilità nei confronti di una vertenza aperta nel corso della quale l'atteggiamento di chiusura della Confindustria appare dettato da ragioni molto più politiche che di merito del contratto. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo)*

Per le festività natalizie

PRESIDENTE. Signori colleghi, a conclusione di un periodo estremamente intenso di attività del Senato, in tutti i suoi organi, desidero ringraziare tutti voi che avete dimostrato la vitalità estrema di un organo che, anche nei momenti più accesi del confronto, ha saputo esprimere grande capacità propositiva.

Auguro a tutti i senatori ed ai loro familiari un Buon Natale e buon primo dell'anno.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Avverto che la 7ª Commissione permanente è convocata lunedì 23 dicembre, alle ore 15, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge sul Bicentenario del Tricolore, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 23 dicembre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 23 dicembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

La seduta è tolta (*ore 14,10*).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici
Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 110

Relazione del senatore Lo Curzio sul disegno di legge n. 1902

Il decreto-legge in esame prevede interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, che consideriamo anticipatori di iniziative occupazionali, sociali, ordinamentali, che portano questo paese in una posizione paritaria, e forse per il futuro, anticipatrice al cospetto degli altri paesi d'Europa.

L'articolo 1, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), prevede principalmente interventi di sostegno occupazionale nei settori portuale ed armatoriale, soprattutto attraverso gli strumenti del pensionamento anticipato e del beneficio di integrazione salariale. Ulteriori disposizioni prevedono l'esenzione dalle imposte sui redditi dei proventi degli enti e delle aziende portuali derivanti dalle tasse portuali, nonché interventi in favore del servizio escavazione porti, trasferito al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Le principali modifiche rispetto al precedente decreto-legge riguardano il comma 3, ove viene prorogato di tre mesi (dal 31 dicembre 1996 al 31 marzo 1997) il termine per la concessione dei pensionamenti anticipati ivi previsti, nonché i commi 4 e 5, di nuova istituzione, che rispettivamente autorizzano gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ad adottare provvedimenti volti a favorire l'esodo volontario del personale che non accede al prepensionamento e consentono la concessione di benefici economici in favore dei lavoratori che intendono costituirsi in società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 3 dell'articolo 1, stabilendo un differimento dei termini per la concessione dei prepensionamenti disciplinati nel medesimo comma; in particolare la proroga concerne il termine relativo ai lavoratori dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, che viene fissato al 31 marzo 1997, invece che al 31 dicembre 1996 ed è così equiparato al termine già stabilito per i dipendenti delle autorità portuali.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1 inserendovi un comma 21-*bis* che, in materia di espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, prevede la possibilità che le amministrazioni statali nell'ambito delle convenzioni con altre amministrazioni, con enti pubblici o con privati, corrispondano direttamente al personale da adibire a tali servizi le competenze accessorie o parte di esse.

L'articolo 2, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato

dal decreto-legge in esame), reca una serie di modifiche alla legge n. 84 del 1994, relative in particolare agli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24 e 27, anche al fine di assicurare una maggiore armonizzazione delle disposizioni in essa contenute e di consentirne quindi l'attuazione.

Le principali modifiche rispetto al precedente decreto-legge riguardano due commi introdotti *ex novo* (commi 5 e 18); i commi 6, 9 e 23 rispettivamente sul servizio escavazione porti, sulla composizione del comitato portuale e sul personale delle organizzazioni e delle compagnie e gruppi portuali, riproducono, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 21 (commi 1, 2 e 3) del decreto-legge n. 430 del 1996; infine il comma 29 e il comma 30, in materia di tassazione portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, riproducono rispettivamente il contenuto dell'articolo 2 (comma 3) e dell'articolo 22 del decreto-legge n. 430 del 1996.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che stabilisce, modificando l'articolo 3, della legge di riforma portuale (legge n. 84 del 1994), che il Comando generale delle capitanerie di porto esercita le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Un secondo emendamento integra l'articolo 6, comma 2, della legge di riforma dei porti escludendo l'applicabilità all'autorità portuale delle disposizioni contenute nel decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con cui è stato ridisegnato l'assetto organizzativo delle amministrazioni pubbliche e sono state innovate sia le fonti di disciplina che le regole di governo dell'impiego pubblico. Viene peraltro fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2, dell'articolo 23, in materia di mobilità del personale delle organizzazioni portuali che risulti in esubero rispetto all'organico delle autorità portuali dove dovrebbe confluire.

Un'altra modifica approvata dalla Camera dei deputati è relativa alla soppressione, fra i compiti del presidente dell'autorità portuale (articolo 8 della legge di riforma), dell'espressione di un parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchi marittimo.

La camera dei deputati ha anche integrato le disposizioni relative alle competenze dell'autorità marittima, previste dall'articolo 14 della legge di riforma, prevedendo una procedura concertata per la definizione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio per cui la disciplina e l'erogazione dei servizi di pilotaggio e altri tecnico-nautici, sono stabilite d'intesa tra l'autorità marittima e l'autorità portuale, nei porti sede di autorità portuale.

In difetto di accordo provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.

A norma dell'articolo 95 del codice della navigazione, le disposizioni normative per l'esercizio del pilotaggio sono stabilite, sentite le associazioni nazionali unitarie rappresentative dei piloti e degli utenti del servizio, dai regolamenti locali approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, infine, esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 16 (operazioni portuali) della legge di riforma, ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

L'articolo 3, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), dispone l'incremento del contributo statale in favore del Centro internazionale radio medico (CIRM), che svolge istituzionalmente un'attività assistenziale in favore dei marittimi di tutto il mondo per la salvaguardia della vita umana in mare.

L'articolo 4, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), contiene disposizioni relative al tasso di interesse da applicare per l'accensione dei mutui diretti a finanziare interventi di ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche. Vengono quindi autorizzate spese per gli anni dal 1994 al 1997 in favore delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 agosto 1994 in materia di sgravi contributivi.

L'articolo 5, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), superando il precedente orientamento giurisprudenziale, esclude la natura retributiva e la conseguente assoggettabilità a contribuzione assicurativa degli emolumenti corrisposti a titolo di decimi di senzeria di piazza.

L'articolo 6, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), dispone l'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità da diporto possedute dalle associazioni di volontariato ed utilizzate per finalità di assistenza e soccorso.

L'articolo 7, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), consente di utilizzare negli anni 1995, 1996 e 1997 somme già stanziare per finanziare una serie di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento del porto di Ancona. Si dà così attuazione agli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 e si fa fronte alle esigenze scaturenti dalle calamità naturali di cui alle leggi n. 505 del 1992 e n. 433 del 1991.

Le modifiche rispetto al decreto-legge precedente riguardano principalmente l'individuazione di un nuovo capitolo dove reperire le somme stanziare.

L'articolo 8, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 12 e dell'articolo 18, comma 3 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), contiene disposizioni in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione.

Le principali modifiche riguardano l'inserimento di tre nuovi commi (commi 2, 3 e 5) in materia di concessioni.

La Camera dei deputati ha riformulato il comma 1 prevedendo che la possibilità per le regioni di avvalersi delle capitanerie di porto per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo sia permanente e non limitata alla data del 31 dicembre 1998. Inoltre i rapporti tra i due soggetti saranno stabiliti sulla base di una convenzione tipo approvata non dal Ministero dei trasporti e della navigazione, come previsto nel testo originario, ma dalla Conferenza Stato-regioni.

Inoltre la Camera ha modificato la disciplina della determinazione del canone relativo al periodo 1990-1993 per le concessioni demaniali marittime relative ad impianti di pesca e acquacoltura, stabilendo che le somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.

L'articolo 9, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), consente l'utilizzazione negli esercizi 1995, 1996 e 1997 di una serie di stanziamenti iscritti in alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Tali stanziamenti riguardano, tra l'altro, interventi nel settore della cantieristica e dell'armatoria.

L'articolo 10, che riproduce con alcune modifiche il contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), istituisce titoli professionali specifici per la conduzione delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, sia per la navigazione marittima, sia per quella interna, fissando i requisiti per il loro conseguimento. Le modifiche rispetto al decreto-legge precedente riguardano principalmente il comma 2 in materia di requisiti richiesti per il conseguimento del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni adibite al noleggio e di conduttore per le imbarcazioni adibite al noleggio nelle acque interne. Non vengono riprodotte le disposizioni in materia di sessioni di esami per il conseguimento dei rispettivi titoli, nonchè in merito alla composizione delle relative commissioni di esame (ex commi 3 e 5). Non vengono riprodotte, altresì, le disposizioni che esentavano alcune categorie di marittimi dal sostenere gli esami prescritti per il conseguimento dei titoli professionali sopraindicati (ex commi 8 e 9). Vengono, infine, introdotti i nuovi commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sulla disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto.

L'articolo 11, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 16 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), modifica il limite della potenza del motore, oltre il quale sussiste l'obbligo della patente per la conduzione della relativa unità da diporto navigante, dai 25 cavalli ai 40,8 cavalli.

L'articolo 12, che riproduce con alcune modifiche l'articolo 17 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), autorizza la spesa per la realizzazione, nell'ambito del piano triennale per l'informatica 1995-1997, integrato dal piano 1996-1998, di un sistema di informatizzazione del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Le modifiche rispetto al decreto-legge precedente riguardano il comma 1, che ha subito alcune modifiche soprattutto di carattere formale, e il comma 2 nel quale, tra l'altro, si attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di designare 2 dei 4 componenti la Commissione consultiva prevista. Viene inoltre individuato il capitolo sul quale imputare le spese di tale Commissione. Alcune modifiche riguardano, infine, il comma 3 relativo alla copertura finanziaria.

L'articolo 13, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 19 del decreto-legge n. 430 del 1996, autorizza il rimborso dei maggiori costi sopportati dai vettori aerei a causa dell'imposizione di oneri di servizio pubblico volti a garantire adeguati collegamenti con aree disagiate, il cui potenziale di traffico non sia tale da consentire il pareggio tra costi e ricavi. Dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione si evince che i collegamenti da assicurare riguardando le isole di Pantelleria e Lampedusa con la città di Palermo.

L'articolo 14, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 20 del decreto-legge n. 430 del 1996, contiene norme dirette ad assicurare il completamento degli interventi previsti dalle leggi di settore a sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, in considerazione della parzialità degli stanziamenti sinora resi disponibili dallo Stato e del conseguente indebitamento delle imprese nei confronti del sistema bancario. Vengono quindi estese ai contratti conclusi nel 1996 le provvidenze disposte dal decreto-legge n. 564 del 1993 (convertito dalla legge n. 132 del 1994), in esecuzione del regolamento n. 3094/95 con il quale il Consiglio dell'Unione europea proroga fino all'entrata in vigore dell'Accordo OCSE, e comunque non oltre il 1° ottobre 1996, la validità della direttiva n. 684 del 1990.

L'articolo 15, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), modifica alcuni articoli del codice della navigazione al fine di snellire lo svolgimento delle formalità concernenti il traffico marittimo attraverso l'utilizzo di tecniche di trasmissione elettronica.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che esclude l'applicabilità degli articoli 179 e 181 del Codice della navigazione, come modificati dall'articolo 15, alle unità da diporto.

L'articolo 16, che riproduce il contenuto dell'articolo 2 (commi 1 e 2) e degli articoli 12 (comma 1) e 18 (commi 1 e 2) del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), accorpa disposizioni in materia di differimento di termini.

Il comma 1 proroga alcuni termini previsti dalla legge n. 84 del 1994 per la riforma dell'ordinamento portuale. Il termine originariamente fissato al 1° gennaio 1994 dall'articolo 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994 concernente l'estensione a tutti i porti della cosiddetta tassa portuale viene differito al 1° luglio 1994 (comma 2). Viene prorogato al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 494 del 1993 ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime (comma 3). Viene differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993), relativo all'individuazione da parte dell'autorità marittima competente degli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture idonee a consentire l'accesso al mare, per tratti orograficamente omogenei di litorale, da parte dei soggetti handicappati, laddove vi siano obiettive difficoltà affinché ciascuno stabilimento predisponga specifici accessi per le finalità anzidette (comma 4). Conseguentemente, viene differita alla medesima data l'applicazione dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che subordina il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione al requisito della visitabilità da parte dei soggetti handicappati (comma 5).

L'articolo 17, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), prevede, per coloro che abbiano corrisposto per tassa di stazionamento importi superiori a quelli dovuti, la possibilità di computare l'eccedenza ai fini di una corrispondente riduzione su quanto dovuto per il periodo successivo.

L'articolo 18, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 9 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), finanzia interventi in favore del porto di Genova, in conseguenza dei danni arrecati dalla tromba d'aria e dal fortunale abbattutisi sulla città il 31 agosto e il 14 settembre 1994. Agli adempimenti conseguenti alla esecuzione di tali interventi provvede l'organizzazione portuale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

L'articolo 19, che riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 430 del 1996 (decaduto e reiterato dal decreto-legge in esame), proroga al 31 dicembre 1995 la gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92», facendo carico, per i relativi oneri, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Sen. Giuseppe LO CURZIO

Intervento del senatore Bonatesta nella discussione sulla questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 1909

Signor Presidente, Signori del Governo, Onorevoli Senatori,

ancora una volta in quest'Aula del Parlamento ci si trova a dover legiferare senza minimamente poter interferire sulle scelte del Governo.

Ancora una volta ci troviamo di fronte alla scelta del «prendere o lasciare», ancora una volta il Governo viene di fronte e noi, ponendo la fiducia su un argomento di vasto interesse, di notevole portata, dagli in-negabili enormi risultati economici.

È già stato detto da questi banchi nelle occasioni precedenti, è già stato sottolineato anche da altre forze politiche nel corso dei precedenti dibattiti.

Il ricorso allo strumento della fiducia è un sintomo di debolezza da parte del Governo.

Di un Governo come il Governo Prodi che giorno dopo giorno si sta conquistando la disistima del paese reale, giorno dopo giorno sta mostrando i reali limiti di una maggioranza troppo eterogenea per trovare momenti di vera intesa politica, troppo eterogenea per trovare quel collante politico indispensabile per un sereno esame della drammatica situazione in cui versa il paese, una maggioranza troppo sbilanciata e appiattita su Rifondazione Comunista, in netto contrasto dunque con le decisioni del paese che vanno nella identica direzione del resto d'Europa (quell'Europa per entrare nella quale agli italiani si sta imponendo anche il pagamento di una assurda tassa), indicazioni – dicevo – che vanno in direzione diametralmente opposta a quella che si cerca di imporre in Italia, una direzione di stampo vetero-comunista che nulla può avere a che fare con il desiderio di rinascita socio-economica di un paese come il nostro fortemente condizionato da un esercito di disoccupati, giovani e meno giovani, uomini e donne in cerca di prima occupazione, sempre più disperatamente consapevoli dell'impotenza di questa maggioranza di sinistra-centro e del Governo Prodi a trovare le soluzioni che pure è indispensabile trovare.

Ed il Giubileo, signor Presidente, onorevoli senatori, avrebbe potuto rappresentare un momento di risposta alle esigenze di ripresa socio-economica del paese, momento di risposta alle legittime attese di quei giovani e meno giovani, di quelle donne e degli uomini di cui parlavo poco fa.

Invece, purtroppo, già si è visto che il Giubileo non sarà nulla di tutto questo. Non solo il Giubileo non darà risposte certe e positive ad alcun quesito, ma aggiungerà nuovi quesiti e inquietanti dubbi a tutti quei quesiti e dubbi che già ora esistono.

Altro che «fiducia», signori del Governo!

I 3.500 miliardi, se bene utilizzati, avrebbero potuto costituire il volano di una possibile ripresa economica; quanto meno, l'inizio di un tentativo di ripresa, una boccata d'ossigeno per tante piccole e medie

imprese, un incentivo ed un sostegno per il rilancio del turismo, un segnale in ogni caso apprezzabile per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Niente di tutto questo, onorevoli senatori, rappresenterà – purtroppo – il Giubileo per l'Italia. Niente di tutto questo rappresenterà per il Lazio, per le regioni limitrofe.

L'Anno Santo, con i suoi prevedibili 40-50 milioni di pellegrini, non rappresenterà un investimento nemmeno per Roma.

Al massimo, potrà rappresentare un investimento politico per il sindaco Rutelli. Sicuramente costituirà un affare per quei soliti, pochi «noti» e «ignoti», i cui portafogli gonfieranno ancora.

Ma ai romani, alla città, verrà ben poco e ancor meno resterà una volta passato l'Anno Santo.

Resteranno le opere incompiute dato che in queste siamo maestri e rimarranno le cattedrali nel deserto.

Rimarrà la rabbia per l'ennesima occasione perduta, per i disagi subiti.

Non solo per Roma, signori del Governo, ma anche e soprattutto per le altre province del Lazio totalmente o quasi ignorate dal vostro Governo.

17 miliardi per Viterbo; 23 miliardi e 900 milioni per Frosinone; 20 miliardi e mezzo per Latina, 24 miliardi e 600 milioni per Rieti.

Ben poca cosa rispetto a quello che si sarebbe potuto fare con 3.500 miliardi! Magari intervenendo in quei settori ulteriormente penalizzati dalla finanziaria testè licenziata dal Senato.

Magari intervenendo per rifinanziare l'ammodernamento dell'Aurelia, come sollecitato nei giorni scorsi dal senatore Turini a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, o per finanziare l'ammodernamento definitivo della Cassia, da Monterosi a Centeno.

Oppure ripristinare i 150 miliardi a favore delle ferrovie; 150 miliardi che significano il taglio di numerose linee ferroviarie minori, proprio quelle che servirebbero per il Giubileo, proprio quelle che servono già oggi per tanti pendolari, lavoratori e studenti.

3.500 miliardi dei quali, tanto per fare un esempio, si sarebbero potuti prendere 50 miliardi per completare la linea ferroviaria Capranica-Orte per la quale sono stati già spesi 200 miliardi e che rischia di rimanere come l'ennesima cattedrale nel deserto.

Province dimenticate, dicevo, onorevoli senatori, a tutto vantaggio della sola capitale.

Province dimenticate anche per quanto concerne il problema delle barriere architettoniche, quasi che i disabili debbano restare esclusi anche da un avvenimento come il Giubileo che sicuramente per loro ha valenza e significati differenti e superiori che non per tutti gli altri pellegrini.

Province dimenticate, signori del Governo, e regioni limitrofe dimenticate.

Come l'Abruzzo, tanto per citarne una, dove ben altra attenzione avrebbe meritato, per esempio, il Santuario di S. Gabriele, ad appena un'ora di macchina da Roma.

Ma questo non è il Giubileo degli italiani. Questo non è l'Anno Santo di tutti gli italiani.

Questo, signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, è l'Anno Santo di Rutelli.

Ben poca cosa, dunque.

Nulla o quasi per tutti gli altri: per Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina. Per l'Abruzzo, per il resto d'Italia.

Ecco il motivo per cui questo decreto-legge non merita fiducia. Nè quella del Senato, nè quella del paese.

Vi ringrazio

Sen. Michele BONATESTA

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1541-B, di conversione in legge del decreto-legge n.545. Emendamento 1.4 (Castelli).	195	194		14	180	98	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1541-B, di conversione in legge del decreto-legge n.545. Emendamento 1.144 (Co).	198	197		27	170	99	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1541-B, di conversione in legge del decreto-legge n.545. Emendamento 1.146 (Castelli e Ceccato).	188	187		17	170	94	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1541-B, di conversione in legge del decreto-legge n.545. Votazione finale.	198	197	3	164	30	99	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, composizione dell'elenco dei sostituti

Il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ha formato l'elenco dei senatori sostituti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, che risulta così composto: Battafarano, Bruno Ganeri, Bucciero, Camber, Caruso Antonino, Cimmino, Cirami, Cortiana, Crescenzo, Dolazza, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Gruosso, Maggiore, Marino, Meloni, Pasquali, Pastore, Petrucci, Saracco, Speroni e Veraldi.

Il Presidente della Camera dei deputati ha formato l'elenco dei deputati sostituti del medesimo Comitato, che risulta così composto: Altea, Carboni, Cesaro, Del Barone, De Tomas, Fragalà, Fredda, Grimaldi, Iacobellis, Lavagnini, Lento, Manzione, Molinari, Monaco, Olivieri, Pozza Tasca, Proietti, Sabattini, Signorini, Stucchi e Tarditi.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera in data 6 dicembre 1996, pervenuta il successivo 20 dicembre, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale nei confronti di Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per i problemi delle aree urbane *pro tempore* e dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Claudio Licio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, con la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione formulata nella relazione del collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, per i reati ivi citati (*Doc. IV-bis*, n. 12).

Tali atti sono stati inviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 20 dicembre 1996, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2096. – GUERZONI ed altri; PREIONI. – «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»

(335-398-B) *(Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 5ª Commissione.

In data 20 dicembre 1996, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2533. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000» (1909) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 417 – Deputati CALZOLAIO ed altri. – «Piano nazionale di azione per l'infanzia» (1912) *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 20 dicembre 1996, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANFREDI, RIZZI, MUNDI, TRAVAGLIA, VERTONE GRIMALDI, D'ALÌ, FUMAGALLI CARULLI, PIANETTA, VEGAS, DE SANTIS, GUBERT, BORNACIN e CORTELLONI. – «Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane"» (1910);

BONATESTA, DE CORATO, PONTONE e VALENTINO. – «Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» (1911).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GUERZONI ed altri; PREIONI. - «Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici» (335-398-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero» (1884) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Mozioni

BERGONZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CÒ, MANZI, CAPONI, CRIPPA. -

Il Senato,

considerata la consistenza del personale con contratto a tempo determinato, ivi compresi i docenti con incarico di presidenza che da anni svolgono un'azione indispensabile nel sistema scolastico;

tenendo conto che la soluzione da individuarsi non dovrà precludere alle nuove generazioni la possibilità di inserirsi nella scuola;

rilevata l'esistenza di un numero elevatissimo di precari, cioè di insegnanti e di presidi incaricati che hanno cumulato servizio nella scuola per supplenza o addirittura ricoprendo posti vacanti;

ritenuta legittima la loro aspirazione ad una immissione in ruolo valevole anche per un miglior funzionamento della scuola ed un più tempestivo servizio a pieno regime dell'anno scolastico;

considerato che nella legge finanziaria per il 1996 il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare entro 150 giorni decreti attuativi del corso riservato in essa previsto e che ciò invece il Governo non ha fatto;

constatati i provvedimenti previsti dalla legge n. 341 del 1990 sul diploma di specializzazione per gli insegnanti e quindi su nuove forme di reclutamento del personale docente, provvedimenti che presumibilmente potranno avere avvio dal prossimo anno accademico,

impegna il Governo a dare soluzione al problema «precari» mediante:

a) l'istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per l'acquisizione dell'idoneità per gli insegnanti della scuola elementare e gli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore, secondo lo spirito e le modalità previste dai decreti attuativi della legge n. 341 del 1990;

b) una maggiore chiarezza sulle procedure di immissione in ruolo per quanti sono collocati nel «doppio canale»;

c) l'effettivo avvio di alcune norme di riforma della scuola che aumentino decisamente l'occupazione nella scuola.

(1-00063)

CAPONI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, MANZI, ALBERTINI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA, SALVATO.
- Il Senato,

esaminate le vicende relative al rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici;

valutato come un auspicabile accordo sia stato fino ad ora impedito dall'atteggiamento intransigente dell'organizzazione degli imprenditori;

considerato che la posizione di Federmeccanica pare ispirata non tanto ad una avversione verso i contenuti di una possibile intesa quanto invece ad un preciso indirizzo politico teso a negare l'esistenza stessa di contrattazioni e di contratti nazionali di categoria al fine di giungere ad una completa deregolamentazione e flessibilizzazione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo ad esercitare tutto il peso della propria influenza nei confronti dell'organizzazione imprenditoriale per giungere ad un rapido rinnovo del contratto che veda riconosciute le richieste fondamentali, salariali e normative, avanzate dai sindacati e dai lavoratori.

(1-00064)

Interpellanze

MONTAGNINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'azienda Italkali (Società italiana di sali alcalini spa) non ha provveduto ad anticipare il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai propri lavoratori, non ha consentito l'attuazione della procedura ordinaria ed ha impedito l'effettuazione dell'ispezione prevista dalla legge n. 223 del 1991, necessaria ai fini del pagamento diretto da parte dell'INPS;

che questo comportamento ricattatorio dell'azienda comporta un'intollerabile prevaricazione nei confronti di centinaia di lavoratori, che sono creditori di oltre due anni di cassa integrazione guadagni, indispensabile per la loro sussistenza;

che la suddetta situazione, oltre a determinare una grave violazione dei diritti incompressibili dei lavoratori, rischia di degenerare in

pericolosi conflitti sociali, dovuti all'exasperazione che deriva inevitabilmente dall'impossibilità di provvedere al sostentamento delle proprie famiglie;

che una deroga alle procedure previste dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 223 del 1991 permetterebbe la liquidazione da parte dell'INPS direttamente ai lavoratori delle somme a cui hanno comunque diritto;

considerato:

che il Ministro in indirizzo è stato più volte messo al corrente della grave situazione testè descritta;

che in sede di conversione del decreto-legge n. 510 del 1996 in materia di lavori socialmente utili la Commissione lavoro del Senato aveva approvato a larga maggioranza un emendamento teso a consentire una deroga *una tantum* alle procedure ordinarie;

che il suddetto emendamento non è stato poi discusso dall'Aula perchè il Governo aveva posto sul provvedimento la questione di fiducia, senza però fare proprio – come avrebbe dovuto, per rispetto nei confronti del Parlamento – l'emendamento approvato in Commissione;

che il dicastero competente si è opposto più volte e con una inspiegabile ostinazione all'approvazione di una procedura derogatoria, che avrebbe il solo effetto di garantire ai cittadini coinvolti il riconoscimento di un loro diritto;

che non risulta essere stato esperito il ricorso alla magistratura per l'effettuazione della ispezione alla società Italkali, ai fini della definizione delle procedure di cui alla legge n. 223 del 1991,

si chiede di sapere:

se in passato si siano verificati casi nei quali aziende abbiano impedito o ritardato, con il loro comportamento, l'effettivo pagamento diretto dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori da parte dell'INPS;

se rispetto all'intera vicenda Italkali il Ministro in indirizzo ritenga di aver adempiuto adeguatamente ai suoi doveri;

quali provvedimenti intenda adottare per favorire la soluzione di una situazione che, oltre ad essere gravemente lesiva delle prerogative di centinaia di lavoratori, ha oramai assunto contorni paradossali.

(2-00179)

NOVI, ASCIUTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, a parere degli interpellanti, con l'indecoso spettacolo offerto dalla coppia Pacini Battaglia-Enzo Biagi si rischia di far tracimare nel grottesco un drammatico ed emblematico capitolo della Tangentopoli italiana;

che il signor Biagi facendo da spalla al riciclatore di tangenti Pacini Battaglia contribuisce ad alzare una cortina fumogena in difesa di cosche politiche e affaristiche che evidentemente gli risultano gradite;

che la procura di Milano – ad avviso degli interpellanti – cercherebbe di ostacolare l'inchiesta della procura bresciana rifiutandosi di collaborare e tenendo sotto chiave i documenti, per anni inutilizzati dal

pool milanese, che riguardano le attività della cosca tangentista che faceva capo a Pacini Battaglia;

che il nucleo di magistrati che fa capo al dottor Borrelli – ad avviso degli interpellanti – cercherebbe in tutti i modi di bloccare la nomina del magistrato Francesco Pintus al vertice della procura generale di Milano;

che il gruppo di magistrati che fa capo al dottor Borrelli sembra in grado di condizionare persino le decisioni dei vertici dello Stato e del Consiglio superiore della magistratura;

che l'allora Presidente del Consiglio Dini avrebbe informato il ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso che l'opposizione di Borrelli e soci impediva la nomina del dottor Pintus,

si chiede di sapere se non si intenda attivarsi al fine di porre termine ai presunti traffici di un ristretto gruppo di magistrati milanesi che si muovono secondo una logica che – ad avviso degli interpellanti – appare eversiva.

(2-00180)

Interrogazioni

MACONI, DUVA, PILONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 608 del 28 novembre 1996 all'articolo 1, comma 25, lettera *d*) prevede di prorogare i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale;

che sembra che in sede di attuazione amministrativa stia emergendo una interpretazione restrittiva, tale che comporterebbe lo slittamento di quattro mesi del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla citata legge,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per assicurare un'applicazione del provvedimento precitato pienamente corrispondente alla lettera e allo spirito del provvedimento stesso.

(3-00582)

FIGURELLI, SCIVOLETTO, BARRILE, LAURICELLA, OCCHIPINTI, MONTAGNINO, LO CURZIO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro, e quali iniziative egli abbia assunto, o intenda intraprendere, in merito alle conseguenze assai negative che sulla olivicoltura, e in particolare su quella della Sicilia e del Mezzogiorno, hanno le discordanze assai diffuse, e molto spesso assolutamente ingiustificate e di notevole entità, tra il numero delle piante dichiarate dal produttore e il numero di quelle che l'AIMA gli riconosce. Si vogliono citare a titolo di esempio, e per conoscere nel merito le valutazioni e le iniziative del Ministro, alcuni specifici casi segnalati dall'Assolivo contenuti nelle seguenti tabelle rispettivamente per la provincia di Trapani e per la provincia di Palermo:

Tabella 1 - Palermo

Produttore		Piante dichiarate	Piante riscontrate
Amodeo Antonino	08/11/28	264	0
Bondi Salvatore	12/08/23	370	0
Castiglia Andrea	20/10/31	1570	651
Chiara Saveria	13/06/32	543	45
Colletti Vito	07/01/40	500	64
Ferrara Rinaudo Francesco	06/11/23	405	84
Graziano Candido	03/10/30	400	6
La Monica Francesco	12/07/40	292	29
Lo Grande Giuseppa	07/01/52	213	3
Lo Proto Francesco	21/09/25	259	75
Lupo Mario	03/01/47	292	92
Madonia Mauro	24/02/34	307	68
Madonia Vincenzo	11/09/42	230	80
Martorana Giuseppe	24/11/44	730	0
Monaco Bernarda	17/05/63	968	580
Ribaudo Pietro	28/01/58	220	0
Ruffino Tommaso	26/05/30	249	98
Scianni Francesco	30/09/34	550	164
Sparacello Giuseppe	06/06/55	500	0
Trionfanti Lorenzo	07/01/59	1360	430

Tabella 2 - Trapani

Produttore		Piante dichiarate	Piante riscontrate
Agoglitta Filippo	18/07/39	2260	1296
Amato Giovanbattista	20/07/23	1631	1069
Augello Giuseppe	30/06/48	1432	1196
Bulone Teresa G.	01/02/40	2728	2217
Cammarata Rosario	26/10/51	2000	1380
Cantone Giuseppe	04/12/22	220	0
Catalano Salvatore	13/05/46	204	0
Di Stefano Stefano	29/09/21	223	68
Galante Antonino	18/11/35	300	12
Ilardi Francesco	24/01/33	156	0
Infranca Carla	17/12/56	3147	2955
Lisciandra Gianvito	25/04/67	1038	677
Lombardo Agostina	08/02/58	1279	1101
Martino Vittorio	15/09/36	300	33
Mirasolo Filippo	21/12/38	249	82
Mocer Angelo	10/08/31	1112	825
Navarra Tommaso	09/11/39	1115	648
Pantaleo Giuseppe	07/03/36	249	51
Saladino Sebastiano	21/10/42	231	22
Sansone Salvatore	26/04/47	15.000	9.564
Tilotta Maria	28/05/32	614	447

Si cita inoltre – non è forse questo un esempio di arbitri e soprusi consumati dall'AIMA a danno di singoli produttori che attendono di essere risarciti e dei quali si rende necessario un rigoroso censimento da parte del Ministero? – il caso di un produttore al quale l'AIMA da un anno all'altro fa sparire gli alberi di ulivo per i quali già gli aveva pagato l'importo dovuto. Si tratta di un impianto di uliveto di 550 alberi di Nocellara del Belice – di 130 alberi di Nocellara Etnea, di 50 alberi di Carolea realizzato in contrada Piano Amenta del Comune di Marineo – iscritto in catasto al n. 9528 foglio 1 particella 4 esteso per ettari 2.50.00. Alla domanda di integrazione relativa all'annata '91-'92 l'AIMA non ha mai dato riscontro, alla domanda relativa all'annata '93-'94 l'AIMA ha risposto negativamente sostenendo che gli alberi non esistevano nello schedario olivicolo pur avendo già pagato per i medesimi alberi relativamente alla precedente annata '92-'93 il contributo richiesto, e infine, per le successive annate '94-95 e '95-96, alle domande di integrazione non ha dato risposta alcuna, continuando perfino a sottrarsi al dovere del sopralluogo richiesto per verificare l'esistenza delle piante sul terreno;

quali interventi intenda operare per liberare i produttori olivicoli della Sicilia da una grave penalizzazione: da una parte essi hanno assai spesso previsto rese forfettarie di molto inferiori alla quantità da loro effettivamente ottenuta per ogni pianta, e, dall'altra parte, si sono visti corrispondere per il sostegno alla produzione relativa all'anno 1995-96 importi inferiori di oltre il 40 per cento rispetto al dovuto, dal momento che le dichiarazioni rese ai sensi di legge non sono state loro riconosciute e sono state invece sostituite da una aerofotogrammetria del 1987-88 (oltre 2600 produttori aderenti ad una sola associazione, l'Assolivo, per le sole province di Palermo e di Trapani, non hanno avuto nulla o hanno percepito un contributo parziale, con un mancato introito che, complessivamente, si può valutare all'incirca in 7 miliardi);

come intenda garantire che vengano rispettati i contratti dell'AIMA sottoscritti, e tuttavia disattesi, nei confronti dei Comitati Tecnici di Gestione per il miglioramento della produzione olivicola di Palermo e Trapani: l'AIMA ha costretto i Comitati Tecnici di Gestione ad adire le vie legali per il pagamento delle somme dovute che essa non ha ancora loro corrisposto, le somme stanziare a titolo di contributo comunitario (per il miglioramento qualitativo della produzione olivicola di Palermo e Trapani, i Comitati Tecnici di Gestione hanno effettuato dal 1992 le azioni previste dai regolamenti comunitari nn. 2732/92, 2540/93, 2492/94, e presentato la relativa documentazione delle spese sostenute, dopo averne avuto dalla Regione Siciliana la certificazione);

se non convenga, più in generale, che la negazione diffusa del sostegno dovuto alla quantità e alla qualità di produzione effettivamente realizzate, e in particolare al miglioramento della qualità del prodotto, richieda non solo forti innovazioni nelle procedure e nell'organizzazione, quali sono delineate nella proposta del Governo e in altri disegni di legge per la riforma dell'AIMA ora in discussione, ma anche misure immediate che non attendano la nuova normativa di riforma e che siano capaci (a cominciare dall'aggiornamento del catasto olivicolo) di evitare

che vengano penalizzati la modernizzazione e gli interventi sulla qualità, e il conseguente elevamento delle capacità competitive dell'olivicoltura della Sicilia e del Mezzogiorno sui mercati interni ed esteri.

(3-00583)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso: che sinora ogni ricetta medica poteva comprendere, anche nel Lazio, fino a sei confezioni di una gamma di medicinali predeterminata;

che tale gamma di medicinali comprendeva anche quelli cosiddetti «salvavita», per l'importanza da essi rivestita nella cura di alcune gravi patologie,

l'interrogante chiede di sapere:

quali criteri – al di là di un'esigenza economica che, anche se comprensibile, appare in questo caso non condivisibile in alcun modo, per gli effetti negativi di disagio e di sofferenza che comporta – abbiano ispirato l'assessore alla sanità della regione Lazio nel disporre che ogni ricetta medica possa prescrivere soltanto una confezione di medicinali, compresi, secondo l'interpretazione più diffusa che ne è stata data, quelli «salvavita»;

se il Ministro in indirizzo non intenda, pur nel doveroso rispetto per l'autonomia e per la diversità di ruolo e di funzioni, sollecitare l'assessore, per ovvie considerazioni etiche e politiche (essendo la politica inscindibile dall'etica) affinché annulli al più presto tale disposizione, chiarendo in ogni caso che i medicinali salvavita possono, sin d'ora, essere prescritti nell'ordine di sei confezioni per ricetta, eliminando così una situazione – si intende ribadirlo – di estremo disagio per i pazienti, mai come in questo caso degni di tale nome.

(4-03556)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Si chiede di sapere, pur valutando positivamente la professionalità del generale Siracusa, quali siano le motivazioni del passaggio del generale Siracusa dal SISMI al comando generale dei carabinieri.

(4-03557)

FASSONE, LARIZZA, TAPPARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 18, ha previsto per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere la possibilità di liquidare la pensione di anzianità a carico della gestione speciale della medesima a condizioni agevolate rispetto a quelle fissate dall'articolo 22 della stessa legge;

che infatti i minatori possono perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con una maggiorazione di anzianità per un massimo di 5

anni; per poter usufruire della maggiorazione di anzianità i lavoratori al momento della domanda di pensione devono essere stati complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo coperti di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

che la legge n. 335 del 1995 ha disciplinato con nuovi criteri i requisiti per la pensione di anzianità e ha introdotto per tale prestazione un requisito di età anagrafica per i lavoratori che richiedono la pensione con 35 anni di contribuzione; in alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva;

che il diritto alla pensione di anzianità infatti si consegue a regime:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) ovvero a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, fermo restando il requisito di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, tale diritto si consegue in riferimento agli anni indicati nella tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995 con il requisito anagrafico della colonna 1 della medesima tabella, ovvero a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della Tabella su menzionata;

che l'articolo 1, comma 32, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 1, comma 32, alla lettera *b)* è prevista la conferma delle previgenti disposizioni per i lavoratori delle miniere, che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, che raggiungano nel corso dell'anno 1995 il requisito contributivo di 35 anni, ivi compresa la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni ai sensi della legge n. 153 del 1969, e presentino domanda di pensionamento nello stesso anno 1995;

che il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, più volte reiterato, e da ultimo il decreto-legge n. 510 del 1996 (convertito dalla legge n. 608 del 27 novembre 1996) ha prorogato all'anno 1996 il termine di presentazione delle domande di pensionamento da parte dei lavoratori, fermo restando il 31 dicembre 1995 quale termine per il conseguimento dei requisiti contributivi;

che dalle citate norme consegue che il diritto alle previgenti disposizioni di cui alla legge n. 153 del 1969 è limitato a quei lavoratori che perfezionano i requisiti entro l'anno 1995 e presentano domanda di pensionamento nel 1996; pertanto allo stato della legislazione anche ai lavoratori che perfezionano i requisiti di cui alla legge n. 153 del 1969 nel 1996 si applicano le disposizioni di accesso e di decorrenza della pensione di anzianità dei commi 25 e 26 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995;

considerato:

che la categoria dei minatori con lavoro di sottosuolo è formata da un numero ridotto di lavoratori e che in moltissimi casi l'accettazione di questo particolare tipo di lavoro è stata fondata anche sulle aspettative di un pensionamento «agevolato»;

che gli oneri derivanti dai pensionamenti per anzianità riconosciuti ai lavoratori iscritti alla gestione speciale minatori, a norma della legge n. 153 del 1969, sono posti a carico della medesima gestione la quale è alimentata per il 50 per cento dal fondo per l'adeguamento pensioni e per l'ulteriore 50 per cento dalla contribuzione versata dal datore di lavoro;

che la legge 3 gennaio 1960, n. 50, ha previsto che i lavoratori delle miniere hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione, tra l'altro, che abbiano compiuto il 55° anno di età e che pertanto – a regime del nuovo sistema pensionistico – si verifica il fatto che per i lavoratori delle miniere iscritti alla gestione speciale l'età richiesta per esercitare il diritto alla pensione di anzianità (ove non si raggiunga una anzianità contributiva di almeno 40 anni) è superiore a quella richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno emanare, entro breve termine, una modifica legislativa che riordini le norme in materia pensionistica per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, da tenere separata da quella relativa ai lavoratori del settore dell'amianto, considerati unitariamente dall'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge n. 335 del 1995 e per effetto della quale sia inoltre ripristinato il diritto alla pensione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, in deroga alla stessa normativa di riforma del sistema pensionistico, in considerazione della particolare natura del lavoro di sottosuolo.

(4-03558)

CORRAO, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Considerata la precarietà delle comunicazioni aeree per Lampedusa e Pantelleria e la possibile rinuncia dell'Alitalia a gestire dette linee aeree,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di indire una gara aperta a tutte le compagnie aeree di prevalente interesse nazionale e internazionale previa adeguate garanzie che debbono essere offerte dalle società interessate in materia di sicurezza, di continuità di servizio e di validità di collegamenti diretti con tutti gli aeroporti italiani ed europei per assicurare i collegamenti aerei con Pantelleria e Lampedusa in raccordo con le norme di compensazione finanziaria conseguenti alla imposizione di aerei di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento CEE n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992.

(4-03559)

CIMMINO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di calamità naturali, è in contrasto con la legislazione comunitaria;

che il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 185 del 1992 in materia di assicurazione agricola adeguata;

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 prevede che i consorzi provinciali di difesa, cosiddetti «Condifesa», titolari di rilevanti contributi pubblici, possano deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive ed assumere direttamente i contratti solo qualora «... i soci esterni non vi provvedano direttamente ...»;

che diversamente da quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996, nella campagna grandine del corrente anno alcuni Condifesa assunsero direttamente contratti assicurativi anche contro la volontà dei soci;

che, nonostante specifiche richieste dai diversi operatori, non si è registrato alcun intervento da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

che tale situazione ha però provocato una indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a carico dei Condifesa, nella quale si ipotizza un abuso di posizione in relazione all'utilizzo di contributi pubblici, che si concluderà nel marzo prossimo,

l'interrogante chiede di sapere:

come sia possibile che, in previsione della campagna grandine 1997, la direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia emanato la circolare 5 novembre 1996 con la quale si invitano i Condifesa a violare le disposizioni di legge, spingendoli ad assumere direttamente i contratti assicurativi anche contro la volontà dei soci;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale circolare, con cui vengono impropriamente avallati comportamenti sottoposti ad indagine, interferisca con l'azione dell'Antitrust;

quali provvedimenti di rettifica si intenda adottare per evitare che i Condifesa, indotti in errore dalla circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 5 novembre 1996, assumano comportamenti contrari alla legge con la conseguenza che ogni singolo agricoltore, a pari onere per l'erario, possa scegliere la compagnia assicuratrice di propria fiducia e esercitare quindi quella libertà negoziale assicurata anche dalla normativa comunitaria;

se non si ritenga di dover provvedere al ritiro o quanto meno alla sospensione degli effetti della circolare di cui sopra in attesa che a fine marzo 1997 – e quindi in tempo utile per orientare lo svolgimento della campagna assicurativa del nuovo anno – sia emessa la sentenza dell'Antitrust.

(4-03560)

CARCARINO, MANZI, CÒ, CAPONI. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che per la sua configurazione geografica e geologica un quarto del territorio del nostro paese è ad alto rischio di inondazioni e smottamenti, anche per una sconsiderata

politica attuata negli anni passati di disboscamento selvaggio e di una urbanizzazione senza limiti;

considerato che vi sono intere città come Orvieto, Orte e Todi che poggiano su terreni che subiscono un continuo e progressivo sfaldamento e visto che in passato eventi della natura si sono trasformati in calamità nazionali come per esempio la Valtellina, l'alluvione del Piemonte, le frane delle langhe del Monferrato e l'attuale emergenza della periferia di Napoli per la mancanza di specifiche attività di prevenzione e sorveglianza,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano attuare per una efficace prevenzione di questo problema e quali interventi siano in programma per le opere di consolidamento per i danni del disastro alluvionale in Piemonte e quali interventi siano stati predisposti con la collaborazione della regione Campania e il comune di Napoli per l'emergenza della franosità di alcune zone della città.

(4-03561)

IULIANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'Aeronautica italiana, per la preparazione militare e professionale dei futuri sottufficiali, si avvale di una «scuola sottufficiali» di stanza a Caserta in locali facenti parte del complesso architettonico della nota Reggia Vanvitelliana;

che detta collocazione da un lato è stata fonte di infinite polemiche circa l'uso improprio del monumento più visitato d'Italia, dall'altro, non consentendo interventi strutturali in locali monumentali, ha sin qui impedito di adeguare la scuola alle sempre diverse esigenze di una didattica militare che deve confrontarsi con tecnologie in rapidissima evoluzione;

che ciò è tanto più vero se si considera che non si è mai potuto mettere mano alla riunificazione presso la scuola, dei diversi «centri di specializzazione» tuttora dislocati altrove, con enorme dispendio di risorse umane ed economiche oltre che col danno della mai conseguita unità didattica e formativa;

che le cennate esigenze, ora divenute improcrastinabili, erano già state valutate come importanti anni addietro, tant'è che l'Aeronautica militare decise di costruire *ex novo* una scuola sottufficiali a Capua, la cui costruzione fu avviata nel 1985 con uno stanziamento di 80 miliardi su una previsione di lire 280 miliardi;

che il progetto fu parzialmente finanziato con fondi FIO a destinazione vincolata;

che i lavori sono nella fase di completamento come si evince dal bando di gara n. 184 II, 8 gennaio 1997 – Direzione del demanio – Ufficio segreteria tecnica – Comando II regione aerea;

che ciò rispondeva alle esigenze già evidenziate sopra (eliminazione del problema dell'occupazione di un bene architettonico-culturale) disponibilità di un complesso progettato *ad hoc* capace di conseguire l'unificazione dei corsi, la possibilità di disporre di aule, laboratori, pa-

lestre, alloggiamenti ed un complesso organico di strutture impianto dei più moderni ed aggiornati;

che la localizzazione a Capua coglierà altresì due irripetibili opportunità:

la costruzione della scuola si è realizzata all'interno dell'aeroporto militare di Capua che così riacquista una utilizzazione specifica e dota la scuola stessa di aviosuperficie che rappresenta una struttura essenziale senza costi aggiuntivi poichè già esistente;

il confinante impianto del CIRA (Centro di ricerche aerospaziali) offre eccezionali opportunità di didattica, sperimentazione ed aggiornamento senza escludere ogni altro reciproco interesse ad attività sinergiche o comunque coordinate;

che il tempo trascorso e gli ingentissimi investimenti sono valse però a vedere l'opera quasi ultimata e vicina l'epoca dell'attivazione;

che improvvisamente si sono diffuse notizie ufficiose, ma sostenute da forti elementi di credibilità, circa l'intenzione dei comandi dell'Aeronautica militare a non utilizzare i nuovi impianti che sarebbero anzi destinati alla vendita ad altre amministrazioni;

che l'ipotesi paventata ha già formato oggetto di dibattito tra tutte le forze politiche e di ripetuti interventi della stampa locale che si è fatta interprete di un diffuso allarme tra i cittadini delle comunità interessate alla localizzazione;

che a parte ogni considerazione sull'inspiegabile rinuncia al conseguimento dei citati obiettivi a lungo perseguiti con ingenti costi, proprio nel momento in cui essi sono stati realizzati, non vanno sottaciute le ulteriori seguenti considerazioni:

l'insediamento ha fortemente condizionato la comunità ospitante di Capua sia per quanto riguarda l'adozione di tutti gli strumenti di programmazione territoriale (sia generali che particolareggiati) che la realizzazione di opere di infrastrutturazione; in sede di adozione di varianti al piano regolatore generale il Comando II di regione aerea produsse le proprie osservazioni delle quali l'amministrazione comunale tenne il dovuto conto apportando le richieste modifiche;

qualsiasi diversa utilizzazione di una struttura pensata e realizzata per uno specifico scopo impone oneri aggiuntivi per adeguamenti, modificazioni e ristrutturazioni che rappresentano una perdita secca per la finanza pubblica (globalmente considerata, così come si deve) anche quando le due Amministrazioni contraenti il trasferimento potrebbero separatamente esibire una apparente convenienza dell'operazione,

l'interrogante chiede di sapere se quanto riferito corrisponda al vero e, in caso affermativo:

quali destinazioni alternative siano state individuate e con quali fondi si intenda far fronte agli ingenti costi di riconversione;

se siano individuabili responsabilità erariali per i danni patrimoniali di cui la pubblica amministrazione sarà caricata;

come si intenda compensare la civica amministrazione di Capua per i danni indotti che essa pure subisce;

in caso negativo, quando si intenda far entrare in funzione la «Accademia nazionale allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare» così

come la definì l'allora ministro Lelio Lagorio sotto il cui ministero fu assunta l'iniziativa di concerto con i competenti comandi militari.

(4-03562)

FUMAGALLI CARULLI, CONTESTABILE, DE CORATO, MILIO, CIRAMI, NAVA, CENTARO, NAPOLI Roberto. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura generale di Milano è vacante da oltre un anno;

che il procuratore generale ha importanti compiti anche disciplinari sugli inferiori uffici della procura della Repubblica;

che la procura della Repubblica di Milano è al centro di attenzioni non collegabili all'esercizio proprio della funzione;

che l'opinione pubblica guarda con sconcerto ad una organizzazione giudiziaria acefala nel settore della pubblica accusa;

sottolineato:

che quasi un anno fa la commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura propose di nominare come procuratore generale di Milano il dottor Pintus, stimato magistrato oggi al vertice della procura generale di Cagliari;

che per ben quattro volte la commissione indicò il medesimo Pintus,

si chiede di sapere:

se risponda a verità che a bloccare la candidatura siano stati alcuni sostituti procuratori della procura presso il tribunale di Cagliari che hanno accusato Pintus di una non meglio precisata «crescente ostilità» nei loro confronti;

se risponda a verità che il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura ha dato mandato alla commissione di rifare tutto da capo con l'argomento che la commissione non aveva inserito nella valutazione alcuni candidati diventati nelle more del concorso «titolari» per solo effetto di una circolare e che, in conseguenza di ciò, la commissione ha presentato al «concerto» del Ministro oltre al nome di Pintus anche altri due nomi, peraltro di validi magistrati;

quale sia la valutazione del Ministro in ordine alla vicenda che vede, da un lato, pregiudicato ormai da più di un anno il diritto di un magistrato a ricoprire un ufficio per il quale non solo aveva presentato la domanda ma era stato ritenuto più volte idoneo e d'altro lato vede ormai incancrenita una grave disfunzione nella organizzazione degli uffici milanesi;

se il Ministro non ritenga illegittimo che il Consiglio superiore della magistratura emetta circolari in corso di procedura di assegnazione di uffici con l'intenzione evidente di denegare una aspettativa di nomina già riconosciuta – e per ben quattro volte – dalla commissione incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura;

se in sede di concerto il Ministro non ritenga doveroso ripristinare la legalità ferita dalla procedura adottata dal Consiglio superiore della magistratura;

se il Ministro non ritenga ormai urgente presentare un disegno di legge di riforma complessiva del Consiglio superiore della ma-

gistratura (composizione, legge elettorale, limiti all'attività paranormativa).

(4-03563)

GAMBINI, CALVI, UCCHIELLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel novembre 1994 vennero tratti in arresto i componenti della banda della Uno bianca;

che la banda, composta per la quasi totalità da poliziotti, va considerata uno dei fenomeni più inquietanti e destabilizzanti che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni;

che ambienti giornalistici hanno avanzato l'ipotesi che la polizia di Stato, ed in particolare gli inquirenti di Rimini e del servizio centrale operativo, abbiano fornito, per inconfessabili motivi, una versione di comodo nel riferire le modalità attraverso le quali si è giunti alla individuazione di Fabio Savi;

che nella sentenza emessa dalla corte di assise di Rimini – che ha analizzato dettagliatamente le modalità di individuazione della banda – si legge che «la Corte ... non ha alcun motivo di dubitare di una versione dei fatti confermata anche in dibattimento (dai poliziotti Baglioni e Costanza ndr) dopo aver prestato l'impegno di rito, e non smentita da alcuna emergenza processuale ... (e) che ogni diversa conclusione scenderebbe al rango di pura illazione»;

che il merito di aver fornito lo spunto decisivo che ha consentito di sgominare l'associazione criminale va ascritto all'ispettore Luciano Baglioni e all'assistente Pietro Costanza della questura di Rimini che, dopo aver seguito un individuo sospetto nel corso di un appostamento innanzi ad un istituto bancario, individuarono in Fabio Savi il rapinatore ripreso dalla telecamera a circuito interno nel corso della grassazione compiuta in danno dell'agenzia Stadio della Banca popolare di Cesena il 25 novembre 1991;

che sono trascorsi più di due anni e che ancora i due investigatori riminesi e coloro che diressero quell'indagine non hanno ricevuto nessun riconoscimento da parte del Ministero dell'interno sebbene ciò sia stato proposto già da un anno e mezzo dagli organi preposti;

che encomi e promozioni sono elargiti dall'amministrazione dell'interno per operazioni di polizia di livello assai più modesto;

che non si vede ragione alcuna perchè in questa vicenda non debba essere effettuato il giusto riconoscimento dei meriti; la sua mancanza, che suona come una incomprensibile penalizzazione dei protagonisti di una delle operazioni di polizia più brillanti degli ultimi anni, ha l'unico esito di alimentare il sospetto che nella indagine che ha portato all'arresto della banda della Uno bianca vi sia la presenza di aspetti oscuri e non confessabili o, peggio, che sia radicato un disagio se non un rifiuto da parte della polizia di Stato per indagini che abbiano ad oggetto suoi appartenenti,

si chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Ministero;

quali siano le ragioni dell'atteggiamento fino ad ora tenuto.

(4-03564)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che i maggiori organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia dell'invio di un telegramma al *premier* israeliano Netanyahu da parte dell'ambasciatore israeliano in Italia, Yeudà Milo;

che nel telegramma citato venivano espressi giudizi tali da costituire una sicura lesione dell'immagine di un partito politico, Alleanza nazionale, che proprio nel congresso della nascita, a Fiuggi, si è chiaramente e inequivocabilmente espresso a favore della democrazia, della pace e dell'antirazzismo;

che il telegramma continuava sottolineando la inopportunità di una visita e di un incontro ufficiale tra il presidente di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e il *premier* Netanyahu, anche a causa delle possibili conseguenze negative sui rapporti intercorrenti tra Israele e il Governo italiano,

l'interrogante chiede di conoscere:

se effettivamente, nelle valutazioni del Governo, un eventuale incontro tra i due esponenti politici potrebbe condizionare negativamente i rapporti tra i due Governi;

se, come pare logico ritenere, il Governo italiano rigetterà tale tesi, quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda assumere per tutelare la dignità e la rappresentatività sia dell'onorevole Fini che di Alleanza nazionale, parlamentare, il primo, democraticamente eletto; partito, il secondo, che non può accettare pretestuose lezioni di democrazia avendo fatto della democrazia il proprio caposaldo.

(4-03565)

GUERZONI. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* –

Posto che la corte di appello di Perugia ha deciso un risarcimento di due miliardi e cinquecento milioni a favore del signor Germano Nicolini in conseguenza dell'errore giudiziario finalmente riconosciuto, di cui egli fu vittima, poichè erroneamente ritenuto colpevole dell'assassinio di don Umberto Pessina, avvenuto nel 1946, e per questo condannato, nel 1949, a 22 anni di reclusione;

tenuto conto che il signor Germano Nicolini, a seguito dell'errata sentenza a suo carico, ha scontato quasi dieci anni di carcere, con sofferenze morali e materiali irreparabili anche per la famiglia e danni alla salute, ed è stato costretto, lui, già ufficiale dell'Esercito, comandante partigiano e sindaco, ai lavori più umili;

considerato che la giustizia, con proprie sentenze, ha riconosciuto l'errore giudiziario, con effetti pieni di riabilitazione e riparazione,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario conferire al signor Germano Nicolini (partigiano Diavolo), già settantacinquenne, la medaglia d'argento al valor militare per la sua valorosa partecipazione alla guerra antifascista, come proposto per lui a suo tempo, prima dell'arresto, dal comandante della brigata Bolondi.

(4-03566)

SALVATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la fabbrica Elettrostabia srl di Santa Maria La Carità (Napoli) è occupata da più di un mese dai dipendenti che da circa tre mesi non ricevono lo stipendio;

che sono del tutto incomprensibili le ragioni del mancato pagamento degli stipendi visto che la società Elettrostabia ha commesse, innanzitutto dall'Enel, per diversi miliardi,

si chiede di sapere:

se si intenda urgentemente intervenire perchè possa esserci un futuro occupazionale e produttivo per i 60 operai e i 6 impiegati di questa azienda;

se risulti vero che non è stata versata nè la cassa edile nè i contributi INPS da quasi un anno.

(4-03567)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00583, dei senatori Figurelli ed altri, sulla discordanza tra il numero di piante di olivo dichiarate dai produttori e il numero di quelle riconosciute dall'AIMA;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00582, dei senatori Maconi ed altri, sulla proroga dei contratti di solidarietà.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-03506, del senatore Iuliano.

